

# RESOCONTO STENOGRAFICO

304.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	33300
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> .	33300
<b>Disegno di legge:</b> (Annunzio) . . . . .	33415
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b> Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e per una disciplina in materia di contrabbando, e un testo unico	in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo (2550). PRESIDENTE . 33368, 33369, 33371, 33375, 33376, 33381, 33385, 33386, 33387 BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) . . . . . 33385 DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 33368, 33369, 33371, 33381, 33382, 33384, 33385 FERRARI WILMO (DC) . . . . . 33385 GALLI GIANCARLO (DC), <i>Relatore</i> . . . 33368, 33374, 33375, 33381, 33382, 33386 PAJETTA GIAN CARLO (PCI) . . . . . 33391 PASCOLAT RENZO (PCI) . . . . . 33370 ROMANI DANIELA (PCI) . . . . . 33375
	<b>Disegno di legge (Discussione):</b> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

PAG.	PAG.
1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762).	Po e della Padania (2306); BORTOLAMI ed altri: Provvedimenti per il bacino idrografico del fiume Adige, ai fini di salvaguardia ambientale, disinquinamento delle acque, risanamento del mare Adriatico (2357); ZANGHERI ed altri: Istituzione e disciplina dell'autorità di bacino del Po (2661); LA MALFA ed altri: Norme per la tutela del bacino del Po (3065); MONTALI e CELLINI: Norme per il risanamento e la valorizzazione dell'ecosistema del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi (3278); SAPIO ed altri: Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Tevere e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi (3561).
PRESIDENTE . . . . . 33391, 33392, 33405, 33406, 33407, 33409, 33410, 33411, 33412	PRESIDENTE . . . . . 33301, 33306, 33308, 33310, 33312, 33351, 33353, 33354, 33355, 33357, 33358, 33360, 33361, 33363, 33364
BORRUSO ANDREA (DC), <i>Relatore</i> . . . . . 33392, 33406, 33410, 33411	ANGELINI PIERO MARIO (DC), <i>Relatore</i> . . . . . 33302, 33308
CARLOTTO NATALE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . . 33392, 33405, 33407, 33409, 33410, 33411, 33412	BOSELLI MILVIA (PCI) . . . . . 33358
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . . 33406	BOTTA GIUSEPPE (DC) . . . . . 33360
PIRO FRANCO (PSI) . . . . . 33406	CEDERNA ANTONIO (Sin. Ind.) . . . . . 33353
REBECCHI ALDO (PCI) . . . . . 33392	CERUTI GIANLUIGI (Verde) . . . . . 33356
SAPIENZA ORAZIO (DC) . . . . . 33412	CERUTTI GIUSEPPE (Misto) . . . . . 33357
TORCHIO GIUSEPPE (DC) . . . . . 33411	D'ADDARIO AMEDEO (PSI) . . . . . 33354
<b>Proposte di legge:</b>	DE LORENZO FRANCESCO (PLI) . . . . . 33351
(Adesione di deputati) . . . . . 33416	FERRARI MARTE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 33307, 33308, 33351
(Annunzio) . . . . . 33414	FERRARINI GIULIO (PSI) . . . . . 33351, 33361
(Approvazione in Commissione) . . . . . 33415	PELLEGGATA GIOVANNI (MSI-DN) . . . . . 33363
(Trasmissione dal Senato) . . . . . 33415	ROCELLI GIANFRANCO (DC) . . . . . 33306, 33307
<b>Proposta di legge costituzionale:</b>	RUFFOLO GIORGIO, <i>Ministro dell'ambiente</i> . . . . . 33306, 33310
(Annunzio) . . . . . 33415	<b>Interrogazioni:</b>
<b>Proposta di legge e concorrenti (Discussione e approvazione):</b>	(Annunzio) . . . . . 33417
S. 1291. — BOTTA ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ( <i>Modificata dal Senato</i> ) (1139-B) e delle concorrenti proposte di legge; PIRO ed altri: Norme per il risanamento e la tutela delle acque del bacino padano e dell'alto Adriatico (186); FIORI: Istituzione di un Comitato di coordinamento per il risanamento del Tevere (794); ORCIARI: Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano dell'alto e medio Adriatico (1474); PIERMARTINI ed altri: Norme per il disinquinamento del Tevere (2091); CRISTOFORI ed altri: Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico (2133); MARTELLI ed altri: Norme e interventi per il bacino idrografico del	(Apposizione di firme) . . . . . 33417
	<b>Risoluzione:</b>
	(Annunzio) . . . . . 33416
	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22 maggio-2 giugno 1989 (Approvazione):</b>
	PRESIDENTE . . . . . 33407, 33408, 33409
	MELLINI MAURO (FE) . . . . . 33408
	RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 33409

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

	PAG.		PAG.
<b>Commissione permanente:</b>		<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>	
(Modifica nella costituzione) . . . . .	33416	(Annunzio) . . . . .	33417
<b>Documenti ministeriali:</b>		<b>Sul processo verbale:</b>	
(Trasmissione) . . . . .	33416	PRESIDENTE . . . . .	33299, 33300
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	33299, 33300
PRESIDENTE . . . . .	33391	<b>Votazione finale di disegno di legge . . . . .</b>	<b>33387</b>
MANCINI GIACOMO (PSI) . . . . .	33391	<b>Votazione finale di proposte di legge . . . . .</b>	<b>33364</b>
<b>Per lo svolgimento di una interpellanza:</b>		<b>Ordine del giorno della prossima seduta . . . . .</b>	<b>33412</b>
PRESIDENTE . . . . .	33412		
GABBUGGIANI ELIO (PCI) . . . . .	33412		

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

---

---

SEDUTA PRECEDENTE N. 303 — DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

**La seduta comincia alle 9,30.**

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, ritengo che il processo verbale, anche se dev'essere molto succinto, debba cogliere il senso di quanto si dice.

Ieri, con un richiamo al regolamento, mi sono permesso di far presente alla Presidenza della Camera che, a seguito dell'approvazione della risoluzione Martinazzoli concernente il Concordato e, prima ancora, a seguito della reiezione degli opposti documenti presentati dal gruppo repubblicano, vi erano state vere e proprie aggressioni verbali da parte dei deputati del gruppo federalista europeo.

Il motivo del mio richiamo al regolamento atteneva anche al merito, in quanto ieri è apparso evidente che i vari documenti sono stati respinti o approvati in virtù del voto determinante degli esponenti del gruppo del Movimento sociale italiano. Nel mio intervento ho evidenziato proprio questo fatto.

Mi sembra quindi che, riducendo il tutto

— come è stato fatto — ad un semplice invito ad effettuare votazioni in un clima più sereno (parole che per altro ho detto, e che confermo), non si attribuisca il giusto significato alle ragioni del mio intervento, che sono state anzitutto politiche e poi regolamentari.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Pazzaglia, essendo deputato di vecchia data, conosce bene l'ambiente e le procedure della nostra Camera. Sa quindi certamente quale sia la differenza tra processo verbale da un lato e *Resoconto sommario e Resoconto stenografico* dall'altro.

Mi sembra che, in sostanza il suo intervento di ieri volesse soprattutto sottolineare il clima in cui si erano svolte le votazioni ed una certa situazione di tensione, con l'intento di richiamare la Presidenza all'esigenza di evitare per il futuro il ripetersi di una situazione di quel genere. Sotto questo profilo, ritengo che la Presidenza le abbia fornito adeguate assicurazioni, e tutto questo è stato riportato fedelmente nel processo verbale testé letto.

Quanto alla sua seconda considerazione, lei ha detto, onorevole Pazzaglia, che nel processo verbale non è stata riportata una precisazione che aveva fatto svolgendo il richiamo al regolamento, e cioè che i vari documenti sono stati approvati o respinti grazie all'apporto del gruppo del Movimento sociale italiano. Mi pare però che si tratti di una presa di posizione e di una volontà che risulterà sicuramente dal *Re-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*soconto sommario e dal Resoconto stenografico.*

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero dirle che non so ancora se ciò risulti dal *Resoconto stenografico* (ma credo senz'altro che sarà così); però nel *Resoconto sommario*, che ho sotto gli occhi (mentre lo stenografico, come lei sa, non è stato ancora pubblicato a causa dello sciopero), non ve n'è traccia. E si tratta di una considerazione di grande rilievo politico, perché se non ci fossero stati i voti del Movimento sociale italiano, le risoluzioni sarebbero state approvate o respinte in modo diverso.

GUIDO ALBORGHETTI. Questo è vero!

GIANNI TAMINO. Ha ragione!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, il *Resoconto sommario* è uscito con la veste tipografica di «bozza non corretta» e si terrà conto nella stesura definitiva delle precisazioni che lei ha testé fatto.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

*(È approvato).*

#### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Aniasi, Bassi Montanari, Latteri, Montanari Fornari, Piccirillo, Rossi e Rossi di Montelera sono in missione per incarico del loro ufficio.

NANDA MONTANARI FORNARI. Io sono presente, signor Presidente!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Montanari Fornari, prendo atto che lei non si trova in missione.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, che a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 1603. — «Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione» (*approvato dal Senato*) (3894) (*con parere della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

S. 830-1205-1252-1316 — Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri; «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987» (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3907) (*con parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XIII Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge d'iniziativa dei deputati OCCHETTO ed altri: «Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana» (2163); CAPRIA ed altri: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

agosto 1987» (3058), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

*XI Commissione (Lavoro):*

S. 1343. — Senatore PIZZOL ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428 sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3838) (*con parere della I e della V Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge: S. 1292. — Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (modificata dal Senato) (1139-B); e delle concorrenti proposte di legge: Piro ed altri: Norme per il risanamento e la tutela delle acque del bacino padano e dell'alto Adriatico (186); Fiori: Istituzione di un Comitato di coordinamento per il risanamento del Tevere (794); Orciari: Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano dell'alto e medio Adriatico (1474); Piermartini ed altri: Norme per il disinquinamento del Tevere (2091); Cristofori ed altri: Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico (2133); Martelli ed altri: Norme ed interventi per il bacino idrografico del Po e della Padania (2306); Bortolami ed altri: Provvedimenti per il bacino idrografico del fiume Adige, ai fini di salvaguardia ambientale, disinquinamento delle acque, risanamento del mare**

**Adriatico (2357); Zangheri ed altri: Istituzione e disciplina dell'Autorità di bacino del Po (2661); La Malfa ed altri: Norme per la tutela del bacino del Po (3065); Montali e Cellini: Norme per il risanamento e la valorizzazione dell'ecosistema del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi (3278); e Sapio ed altri: Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Tevere e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi (3561).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dal Senato, di iniziativa dei deputati Botta, Manfredi, Cerutti, Ricciuti, Ferrarini, Ermelli Cupelli, Serrentino, Piermartini, Martuscelli, Alessi, Angelini Piero, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bonalumi, Bonferroni, Borra, Borri, Caccia, Campagnoli, Carelli, Casati, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Crescenzi, Frasson, Fronza Crepez, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Mancini Vincenzo, Merloni, Napoli, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perone, Piredda, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Righi, Rinaldi, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Rosini, Sangalli, Santonastaso, Sinesio, Stegagnini, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Zolla e Zoppi: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato; e delle concorrenti proposte di legge: Piro, Sacconi, Di Donato, Salerno, Ferrarini, Tempestini, Tiraboschi, Colucci, Lodigiani, Aniasi, Marzo, Seppia, Lenoci, Breda, Capacci, Cristoni, De Carli e Diglio: Norme per il risanamento e la tutela delle acque del bacino padano e dell'alto Adriatico; Fiori: Istituzione di un Comitato di coordinamento per il risanamento del Tevere; Orciari: Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano dell'alto e medio Adriatico; Piermartini, De Michelis, Balzamo, Marianetti, Seppia,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Ferrarini, Milani, Cellini, Principe, Cavicchioli e D'Addario: Norme per il disinquinamento del Tevere; Cristofori, Martinazzoli, Bodrato, Zaniboni, Russo Raffaele, Zolla, Fracanzani, Bortolami, Bortolani, Augello, Azzolini, Balestracci, Bonferroni, Carrus, Fausti, Grippo, Mongiello, Nenna D'Antonio, Portadino, Quarta, Sarti, Usellini, Zoso, Zuech, Botta, Torchio, Agrusti, Alessi, Andreoli, Angelini, Anselmi, Antonucci, Armellin, Balestracci, Bianchi Bianchini, Binetti, Bonsignore, Borri, Caccia, Carelli, Casati, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Cavigliasso, Coloni, Cursi, Duce, Ferrari Bruno, Frasson, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Lusetti, Manfredi, Meleleo, Mensorio, Merloni, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Portatadino, Rabino, Rebullà, Ricci, Righi, Rivera, Rojch, Russo Vincenzo, Sannese, Sangalli, Saretta, Savio, Silvestri, Sinisio, Stagagnini, Tealdi, Biscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Zolla, Zoppi e Zuech: Misure urgenti per il disinquinamento delle acque e per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, anche ai fini del risanamento del mare Adriatico; Martelli, De Michelis, Cristoni, Noci, Balzamo, Ferrarini, Salerno, D'Addario, Buffoni, Lodigiani, Del Bue, Piro, Capacci, Moroni, Artioli, Fincato, Pavoni, Testa Antonio, Borgoglio, Boniver, Di Donato, Mazza, Scotti Virginio, Orciari e Alberini: Norme ed interventi per il bacino idrografico del Po e della Padania; Bortolami, Fracanzani, Gottardo, Ferrari Wilmo, Saretta, Fronza Crepaz, Zoso, Azzolini, Righi, Zampieri, Savio, Zuech, Pellizzari, Zambon e Dal Castello: Provvedimenti per il bacino idrografico del fiume Adige, ai fini di salvaguardia ambientale, disinquinamento delle acque, risanamento del mare Adriatico; Zangheri, Barbera, Serafini Massimo, Alborghetti, Angelini Giordano, Barbieri, Benevelli, Bevilacqua, Bianchi Beretta, Binelli, Boselli, Bonfatti Pains, Conti, Ciabbari, Donazzon, Filippini Giovanna, Felissari, Ferrandi, Fracchia, Grilli, Mainardi Fava, Masini, Montanari, Fornari, Montecchi, Novelli, Pellegatti, Prandini, Ronzani, Solaroli, Strada, Strumendo, Soave, Testa Enrico,

Trabacchi: Istituzione e disciplina dell'Autorità di bacino del Po; La Malfa, Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Firpo, Martino, Medri, Pellicanò: Norme per la tutela del bacino del Po; Montali e Cellini: Norme per il risanamento e la valorizzazione dell'ecosistema del bacino idrografico del Tevere e dei territori connessi; e Sapia, Alborghetti, Angeloni, Bevilacqua, Boselli, Bonfatti Pains, Bulleri, Cicerone, Lorenzetti Pasquale, Monello, Serafini Massimo, Testa Enrico, Ciocci Lorenzo, Colombini, Mammone, Nicolini, Picchetti, Pinto, Recchia, Romani, Trabacchini, Veltroni, Ingrao, Levi Baldini, Marri, Provantini, Barzanti, Capecchi, Caprili, Conti, Costa Alessandro, Fagni, Gabbuggiani, Minozzi, Nerli, Pallanti, Pintor, Polidori, Serafini Anna Maria, Taddei, Tiezzi, Quercini: Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Tevere e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 3 maggio 1989 la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Angelini, ha facoltà di svolgere la relazione.

**PIERO ANGELINI, Relatore.** Signor Presidente ed egregi colleghi, la legge sulla difesa del suolo, di cui mi onoro di essere relatore alla Camera, conclude oggi il suo lungo iter parlamentare, e dopo il voto di questa Assemblea diverrà legge dello Stato italiano.

Dico questo non senza emozione ed orgoglio perché, dopo tanti anni di discussioni, di tentativi falliti, di disegni di legge non pervenuti all'approvazione del Parlamento, ho l'onore di proporre a questa Assemblea un voto convinto da parte di grandi e larghe forze del Parlamento su una legge, che tutti riteniamo fondamentale e centrale, per lo sviluppo e la salvaguardia dell'ambiente. È una legge volta appunto ad assicurare, come recita l'articolo 1 «la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del

patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essa connessi».

Il nostro paese, così esposto al dissesto idrogeologico e, in questi ultimi decenni, a fenomeni di straordinaria pressione e di diversa natura — dall'inquinamento agli scarichi, ai pesticidi, alle piogge acide, alle erosioni idriche ed eoliche, alla desertificazione, al tasso di salinità crescente lungo il territorio prospiciente le coste, un territorio sempre più gravato dalle nuove funzioni di sviluppo dell'industria, del settore energetico, dei trasporti, dello sviluppo urbano, del turismo e dell'agricoltura — aspettava ormai da decenni la legge necessaria.

Ricordo ai colleghi che fu soprattutto a partire dal 1966, dopo le tragiche alluvioni del novembre, che attraverso il lavoro della commissione De Marchi, nominata nel 1967 ai sensi della legge n. 632, la problematica della difesa del suolo segnò un salto di qualità.

La commissione De Marchi, infatti, oltre vent'anni fa aveva compreso — e la sua proposta fu appunto in questo senso — che una corretta politica di difesa del suolo deve passare attraverso quattro momenti (che poi infatti hanno costituito l'impalcatura di ogni successiva proposta di riforma), e cioè: il bacino o un gruppo di bacini idrografici, come base di ogni intervento programmato sul territorio; un'autorità di bacino come centro di direttive e di attuazioni unitarie, anche se impropriamente vista allora ed individuata nel magistrato delle acque; un piano di bacino non limitato alla pura difesa idraulica ed idrogeologica, ma allargato anche all'inquinamento e quindi al risanamento delle acque; l'adeguamento delle strutture di governo, allora del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Ebbene, la problematica sollevata dalla relazione della commissione De Marchi, cioè quella dalla difesa del suolo mediante piani di bacino, è stata al centro del dibattito, del confronto tra le forze politiche e culturali e delle iniziative parlamentari per quasi vent'anni. Ci sono stati momenti,

come per esempio nella IX legislatura, in cui la Camera, redatto un testo unico, sembrò molto vicina all'approvazione di una legge sulla difesa del suolo. Ma tutto ciò non avvenne, e si aprì così un problema di politica economica ed ambientale grave e preoccupante perché, nel frattempo, onorevoli colleghi, emergeva nel paese con sempre più forza e consapevolezza — pur nella limitatezza e parzialità delle conoscenze — la gravità del dissesto geomorfologico ed idrogeologico del paese. È sufficiente ricordare pochi dati, del resto conosciuti dai più, contenuti nella nota preliminare alla *Relazione sullo stato dell'ambiente*, presentata nel 1987 dal Ministero dell'ambiente. In proposito, sarà interessante conoscere i dati contenuti in tale relazione, che tra pochi giorni il ministro competente presenterà all'opinione pubblica.

Nella nota preliminare del 1987 si ricordava che il 38 per cento della superficie montana presa in considerazione (pari a circa il 20 per cento dell'intero territorio del paese) era soggetto a dissesto idrogeologico elevato e medio (cioè di notevole entità), inteso appunto come esistenza di fenomeni di erosione accelerata e di movimenti franosi che interessano l'intero paese, anche se diventano particolarmente gravi in alcune regioni come, per esempio in Basilicata, dove il dissesto idrogeologico raggiunge il 52 per cento; in Molise, dove tale dissesto è del 58 per cento; in Liguria, dove è del 54 per cento e infine in Basilicata e in Emilia Romagna, alle quali spetta il triste primato di tale dissesto, interessate da questo fenomeno rispettivamente per 521 mila e 834 mila ettari.

I fenomeni erosivi si verificano in modo più intenso in corrispondenza di spiagge, vicino alla foci fluviali, e di tratti costieri ai quali opere marittime di una certa importanza hanno tolto, in parte o totalmente, l'alimentazione.

Non voglio ricordare dati relativi al dissesto idrogeologico, perché si tratta di fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, come la rincorsa dell'emergenza rispetto ad una politica preventiva in materia di difesa del suolo. Voglio invece ricordare

che la fragilità del nostro paese, condizione naturale e difficile del nostro territorio, è stata aggravata in questi ultimi venti anni da uno sviluppo che ha consumato il suolo al tasso dello 0,6 per cento e che lo ha aggravato di funzioni che si sono rivelate fonti aggiuntive di dissesto e di crisi. Si tratta di vicende per altro a tutti note.

Questi problemi non sono soltanto di natura ambientale, ma riguardano anche il territorio, e quindi lo Stato e la nazione. Sono il presupposto di ogni politica, e quindi anche della politica economica del nostro paese. Ebbene, a tutti questi problemi, gravi e difficili, si cerca di dare una risposta organica con la legge in esame, composta di 35 articoli; una legge che per la sua organicità e complessità assorbe tutti i provvedimenti di legge particolari presentati in questa Camera sui bacini idrografici, fatta eccezione, per motivi tecnici, per il progetto di legge sull'Arno, che potrà essere, in sostanza, un veicolo per alcune correzioni che la Commissione lavoro ritiene utile apportare per completare il quadro della riforma in materia.

Onorevoli colleghi, i punti fondamentali della legge sono, in breve, i seguenti. L'intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici, classificati in bacini di rilievo nazionale, che sono 11, interregionale, che sono 18, e regionale. I bacini di rilievo regionale e interregionale dipendono dalla o dalle regioni.

Nei bacini di rilievo nazionale è istituita una autorità di bacino, formata da un comitato istituzionale, a cui partecipano i ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste, il ministro per i beni culturali e ambientali o sottosegretari appositamente delegati, nonché i presidenti delle giunte regionali e dei territori interessati. L'autorità di bacino è inoltre composta da un comitato tecnico e — novità della proposta rispetto al testo della Camera — da un segretario generale, nominato dal comitato istituzionale, che cura l'istruttoria degli atti e coordina le attività. In una istituzione pubblica che rischia di degenerare per motivi burocratici abbiamo ritenuto opportuno creare una figura agile, come appunto il segretario ge-

nerale, in grado di assolvere al compito di amministrazione delegato in questa struttura pubblica di governo del bacino.

L'attività dell'autorità di bacino è finalizzata alla redazione di un piano di bacino, che rappresenta lo strumento che disciplina azioni e norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, nonché alla corretta utilizzazione delle acque del bacino.

Il piano in questione non è certo un sogno, una pura proposizione senza effetti giuridici coercitivi ed obbligatori sul territorio. Infatti le sue disposizioni (questo è il cuore della riforma) hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati, (ovviamente ove nel piano di bacino sia espressamente indicata l'obbligatorietà anche per i soggetti privati, oltre che per gli enti pubblici). Di conseguenza i piani territoriali ed i programmi regionali devono essere adeguati a tali norme entro precisi termini e con poteri sostitutivi delle regioni.

Collegli, la riforma vuole compiere un salto di qualità: in un paese in cui la norma è la libertà di compiere qualsiasi opera sul territorio, con poche eccezioni determinate dai piani (molto spesso inefficaci), la regola diventa che il territorio, dal punto di vista della programmazione idrogeologica, avrà aree che, a motivo della qualità dei terreni, non potranno essere destinate ad ogni uso; avranno pertanto impatto zero. Questo, ripeto, e lo voglio sottolineare con chiarezza, è il cuore ed il centro di questa importantissima riforma, che tutela il suolo e le acque del nostro paese.

I contenuti del piano di bacino, nella nuova elaborazione della legge, non sono quelli tradizionali di una vecchia cultura della difesa del suolo limitata agli aspetti idraulici (un'ottica che tutti abbiano ritenuto superata). Il piano di bacino riguarda la tutela delle acque a delle acque, cioè il loro risanamento, sia pure entro i limiti della normativa vigente, che — e questo è un altro impegno del Parlamento — va rivista, con l'approvazione di una nuova legge (che sarà la *Merli-ter*).

Il piano di bacino tiene inoltre conto della programmazione e della utilizzazione di tutte le risorse idriche, ma anche di quelle agrarie, forestali ed estrattive. Si concretizza dunque in prescrizioni non solo di opere idrauliche o idraulico-agrarie, ma anche di opere forestali, di bonifica agraria, di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni, in una parola di manutenzione del territorio.

Opportunamente il comitato istituzionale, normalmente coordinato dal ministro dei lavori pubblici, è presieduto per la finalità del piano di bacino dal ministro dell'ambiente.

Vengono infine riorganizzati e ristrutturati i servizi tecnici nazionali e cioè quelli idrografico, mareografico, sismico e geologico, che vengono a tale scopo collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai servizi in questione sono assicurate autonomia scientifica, organizzativa ed operativa. Ad essi possono essere aggiunti altri, di cui il paese ha bisogno; per esempio, con le procedure previste dal comma 9 dell'articolo 9, può essere aggiunto il servizio pedologico, già funzionante in molti paesi europei.

I servizi tecnici nazionali (sottoposti all'alta vigilanza di un comitato di ministri a sua volta presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri), alla cui direzione è preposto un consiglio di direttori, è presieduto dal presidente del consiglio dei lavori pubblici, organo che ha una storia nel nostro paese e a cui, attraverso tale nomina, abbiamo voluto conservare un rilievo importante nella futura politica del territorio.

La legge contiene inoltre una serie di norme organizzative che definiscono i livelli e l'attività di Governo nell'ambito di una complessa riforma che insieme alla Presidenza del Consiglio impegna ben sei ministeri oltre alle regioni. Si detta, tra l'altro, una ridefinizione del Ministero dei lavori pubblici, presso il quale viene istituito il comitato nazionale per la difesa del suolo, organo consultivo di particolare importanza per l'adozione dei piani di bacino. Viene anche ridefinita una nuova direzione generale della difesa del suolo,

derivata dalla vecchia direzione delle acque e degli impianti elettrici, con il compito di svolgere la funzione di segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo; funzioni esercitate, per quanto riguarda gli aspetti del risanamento idrico, dalla direzione prevenzione antinquinamenti del Ministro dell'ambiente.

Le dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici vengono rideterminate dalla norma prevista dal comma 9 dell'articolo 9 del provvedimento al nostro esame.

La legge nel suo complesso tende a riformare l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici e il settore della difesa del suolo, anche agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Questa legge complessa e difficile presenta alcuni punti deboli proprio in relazione all'azione del Governo, anche se la sua attuazione prevede schemi previsionali e programmatici tesi ad ovviare a tale inconveniente. È questo il segnale di un processo che ha caratterizzato la politica ambientale seguita nel nostro paese.

Si deve infatti procedere ad una sollecita revisione delle strutture del Governo e ad una rivisitazione delle funzioni attualmente distribuite tra molti ministeri, che rischiano di paralizzare l'azione del Governo in occasione di crisi di emergenza nel settore della politica ambientale.

Ebbene, abbiamo cercato di dare una risposta a questi problemi unificando le competenze attualmente distribuite tra sei ministeri e sollecitando un coordinamento delle strutture di Governo con quelle delle regioni. La legge mette in rilievo la necessità sempre più pressante ed urgente di una riforma dei livelli di Governo, della creazione di un ministero del territorio e dell'ambiente che ridefinisca ed assorba molte delle attuali funzioni svolte dal Ministero dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni ambientali e culturali e della protezione civile.

Molte delle incertezze che si possono rilevare nel provvedimento al nostro esame sono dovute all'esigenza di coordinare e di accorpate le funzioni attual-

mente distributive tra diverse amministrazioni.

Anch'io dunque ho voluto sottolineare alcuni limiti strutturali della legge. Ma, come non riconoscere che essa nell'attuale situazione normativa costituisce la migliore risposta ai numerosi problemi che abbiano nel settore della difesa del suolo e delle acque nel nostro paese? Si tratta di una politica di prevenzione diversa da quella fin qui seguita nel segno dell'emergenza, e — perché non dirlo? — di una grande riforma: la prima del Governo De Mita, in attuazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo.

Tutto ciò dimostra — a mio avviso — la capacità del Parlamento di approvare non solo leggi, ma anche grandi riforme al servizio del paese.

Devo anche dire che il provvedimento ha registrato l'impegno, l'apporto, l'appassionato lavoro di tutte le forze politiche. Si tratta di una grande riforma della politica ambientale, la cui elaborazione ha coinvolto in un impegno comune non solo le forze di maggioranza, ma anche quelle di opposizione. Ciò dimostra come in questo Parlamento i problemi del governo del territorio dell'ambiente riscuotano una sensibilità trasversale e diffusa, che tocca tutte le forze politiche e che rappresenta una risorsa importante per dare risposte ai problemi ed alle emergenze del paese.

Questa riforma mette a disposizione del Governo strumenti di intervento e mezzi finanziari consistenti. Certo, sarebbero necessari finanziamenti ancora maggiori, ma gli oltre 2.400 miliardi stanziati dal piano triennale per la politica di difesa del suolo, sommati alle altre risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente per il programma di salvaguardia ambientale e concernenti il risanamento delle acque, rappresentano un importante supporto finanziario affinché i programmi di bacino si dimostrino non un'utopia ma strumenti di programmazione e di controllo del territorio veramente seri.

Poiché il Parlamento mette a disposizione strumenti nuovi e mezzi finanziari importanti, la legge in esame mette alla prova la capacità del Governo e delle isti-

tuzioni di svolgere un'azione che dia una risposta alla domanda di riforma della politica economico-ambientale proveniente da larghi strati della popolazione, che ci chiede non solo e non sempre di associarci alla contestazione che manifesta, ma di fare il nostro dovere, svolgendo il ruolo di governo dell'ambiente e del territorio che ci compete.

Onorevoli colleghi, si avvia a diventare legge dello Stato una riforma importante vanamente perseguita negli ultimi venti anni. Stante il crescente distacco tra cittadini ed istituzioni parlamentari ed i dubbi esistenti sulla reale disponibilità e capacità delle forze politiche e del Governo a dare risposte giuste, voglio concludere rilevando come, grazie allo sforzo di tutti i gruppi, grazie all'impegno totale del Parlamento, si dia oggi al Governo uno strumento essenziale, una grande riforma, che pone le condizioni di un rinnovato consenso nei confronti delle istituzioni e del Governo stesso (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'ambiente.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dò lettura del parere espresso dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), che è del seguente tenore:

«Il Comitato permanente pareri della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), ritenendo che il comma 9 dell'articolo 9 contrasti con le procedure vigenti in materia di determinazione degli organici del pubblico impiego, esprime parere favorevole alla proposta di legge n. 1139/B a condizione che sia soppresso il comma 9 dell'articolo 9 e, conseguentemente, siano ripristinati, nel testo della Camera il comma primo dell'articolo 24 e le tabelle ivi previste».

È iscritto a parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

dente, signor ministro dell'ambiente (mi spiace non potermi rivolgere anche al ministro dei lavori pubblici, ma affronterò poi questo argomento), il provvedimento che vedrà fra breve la luce, come ha già rilevato l'onorevole Piero Mario Angelini (che ringrazio per la sua esauriente relazione), rappresenta una tappa storica fondamentale affinché la tutela dell'ambiente e del territorio sia attuata nel nostro paese in chiave preventiva e non più soltanto a seguito delle emergenze che di volta in volta si verificano.

Sono venute e purtroppo queste emergenze si sono rivelate negli ultimi anni essenziali per la mia regione; è però evidente che nonostante ciò lo sviluppo va garantito.

È significativo che il testo sul quale si è raggiunto un largo accordo sia emanazione esclusiva delle iniziative dei deputati, constatata anche in questa occasione la contumacia in Parlamento del ministro Ferri. Ieri, durante la discussione in Commissione sullo stato di attuazione della legge speciale per Venezia, presente il ministro dell'ambiente, l'onorevole Sapio si chiedeva se tali assenze siano determinate dal fatto che il ministro Ferri non è stato eletto in Parlamento. Signor Presidente, ho il sospetto che sia proprio così.

**MARTE FERRARI**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ieri, in Commissione, è stato già detto che l'assenza del ministro è determinata da malattia!

**PRESIDENTE**. Onorevole Rocelli, ho capito perfettamente che lei non è soddisfatto per l'assenza del ministro Ferri; le faccio tuttavia rilevare che il Ministero dei lavori pubblici è qui autorevolmente e degnamente rappresentato dal sottosegretario Marte Ferrari.

**GIANFRANCO ROCELLI**. Certamente, signor Presidente; tra l'altro, Marte Ferrari gode della simpatia generale.

Sono passati forse troppi anni da quando la commissione De Marchi chiari i termini scientifici e tecnici della complessa problematica, individuando nel piano di bacino lo strumento principe ade-

rente alla realtà fisica del territorio e dell'ambiente per una sua tutela puntuale e preventiva. Siedo da cinque legislature presso la Commissione lavori pubblici (ora denominata Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici) e colgo questa occasione storica anche come un fatto di liberazione. Il provvedimento oggi in discussione, infatti, ha iniziato il suo iter — come ha ricordato il relatore — ben tre legislature fa, vedendo l'impegno personale e assiduo di molti e cari colleghi (purtroppo oggi non tutti presenti e viventi, come l'onorevole Degan e il senatore Guso) scontrarsi con la resistenza di assurde gelosie, determinate da una astratta ripartizione dei poteri tra Stato e regioni, creatasi a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Se questo è stato il motivo determinante dei rallentamenti subiti nella maturazione del provvedimento, dobbiamo dire che esso, seguendo una logica data non più dai confini amministrativi ma da quelli fisici dei bacini idrografici aderenti alla concreta realtà territoriale, è riuscito a saldare in una prospettiva moderna, efficiente ed unitaria il discorso delle competenze con quello della concretezza amministrativa degli interventi.

Speriamo quindi che il tempo trascorso non sia passato invano, considerato che esso è effettivamente stato utile anche per saldare gli interventi di difesa attiva dell'azione delle acque meteoriche e fluviali con quelli di risanamento delle acque e di tutela dell'inquinamento. Basterebbe rilevare che anche le presenti emergenze per il Po e l'Adige, se questa legge fosse stata già a regime, avrebbero forse potuto essere evitate.

Il provvedimento pone quindi le premesse per poter finalmente ottenere una corretta gestione delle risorse idriche riguardanti, da un lato, una razionale utilizzazione dell'acqua insieme con la tutela della sua qualità e, dall'altro, la difesa dalle inondazioni e la continua lotta contro le erosioni e le frane. Ciò appare particolarmente importante in un paese come il nostro, afflitto, da un lato, da ricorrente siccità e da inquinamento e, dall'altro,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sempre più spesso colpito dall'azione rovinosa delle acque: basti in proposito il ricordo della Valtellina o della Val di Stava — per rifarsi agli esempi più recenti — con tutto il carico conseguente di lutti e di poderosi danni ambientali ed economici.

Ho voluto parlare di tappa e non già di traguardo proprio perché sono ben conscio che il provvedimento, pur rappresentando il punto terminale di un lungo e travagliato lavoro parlamentare, tuttavia non rappresenta altro che il momento iniziale di un processo di rinnovo dell'intervento dello Stato in materia.

Teniamo presente quanto ha detto poco fa il relatore, onorevole Angelini, criticando il provvedimento in esame; anche questo è un fatto sostanziale che ci avvicinerà in termini culturali ai dati già acquisiti sul problema a livello europeo.

Come ho già avuto modo di dire, si tratta di un punto di partenza, perché la leggequadro detta un'ampia serie di principi che devono poi concretamente tradursi in una nuova organizzazione amministrativa preposta alla tutela del territorio. Le disposizioni che prevedono la riorganizzazione dei servizi tecnici dovranno essere verificate nella loro concreta attuazione in modo da valutare se siano realmente idonee a far sì che anche il nostro, come gli altri paesi europei, possa dotarsi di un supporto tecnico-scientifico che renda l'azione pubblica effettivamente funzionale alle moderne esigenze.

Allo stesso modo, il complesso disegno di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi che il testo prevede dovrà essere verificato nella sua concretezza operativa apportandovi, ove necessario, le opportune modifiche legislative.

Onorevoli colleghi, signor ministro, con l'approvazione di questo provvedimento, a mio avviso, il paese si doterà di una legge moderna e funzionale; ci auguriamo che essa sia efficace per la difesa del suolo. Per questo motivo desidero esprimere la soddisfazione mia e del gruppo della democrazia cristiana, che ha dato un contributo sostanziale per giungere a tale risultato. Apprezziamo anche gli apporti forniti

dagli altri partiti della maggioranza e da parte della stessa opposizione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questa sia una delle leggi che avvicina il Palazzo al paese, che avvicina le istituzioni, in particolare quelle rappresentative, alla gente che chiede risposte efficienti (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piero Angelini.

**PIERO MARIO ANGELINI, Relatore.** Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto in sede di relazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**MARTE FERRARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame incontra il giudizio positivo del Ministero dei lavori pubblici, anche se ritengo opportuno soffermarmi su alcuni aspetti che richiedono una particolare riflessione, come hanno già fatto il relatore e l'onorevole Rocelli.

Tale provvedimento, da tempo atteso dal paese e divenuto inderogabile dopo i gravi fatti verificatisi in Valtellina nel luglio 1987, ha richiesto un lavoro intenso da parte della Camera prima e del Senato poi al fine di predisporre nel tempo più breve possibile una normativa che, come risulta dallo stesso titolo della proposta di legge, fissasse «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Prima di addentrarmi nelle considerazioni che desidero svolgere, ritengo doveroso ringraziare vivamente i presidenti delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, senatore Pagani e onorevole Botta, i loro componenti ed i relatori, senatore Bosco e onorevole Piero Mario Angelini, per il lavoro compiuto tra

molte difficoltà, essendo la normativa in questione estremamente complessa.

Il relatore — a mio giudizio sbagliando — ha parlato di debolezza del Governo in materia di assetto del territorio in quanto questa interessa numerosi ministeri: da quello dei lavori pubblici, a quelli dell'ambiente, dell'agricoltura, della sanità, della marina mercantile, dei trasporti, dei problemi delle aree urbane. Tali dicasteri hanno al riguardo ruoli istituzionali diversi e concorrono, ognuno per la parte di sua competenza, alla determinazione della politica del Governo. Pertanto si può parlare di debolezza solo nel senso di mancanza di decisioni omogenee, che impediscono snellezza e tempestività degli interventi. E l'amministrazione alla quale appartengono ha più volte fatto presente tale questione nel corso dell'iter del provvedimento in esame, poi risolta attraverso il concerto dei vari ministri competenti e l'affidamento alla Presidenza del Consiglio di una funzione di coordinamento. Si è quindi manifestata chiaramente la volontà di superare le difficoltà esistenti, al fine di garantire una gestione più omogenea del settore, che tenga conto complessivamente delle novità maturate in questo periodo nel paese.

Si potrebbe suggerire al riguardo una diversa riorganizzazione della materia: sull'onda della riforma della Presidenza del Consiglio si potrebbe ad esempio pensare ad una diversa assegnazione dei compiti ai ministeri, al fine di gestire più razionalmente la politica della difesa del suolo.

Tuttavia si tratta di problemi che esulano dal testo al nostro esame, anche se giustamente sono stati richiamati. Al Ministero dei lavori pubblici, alle sue strutture interne (quale ad esempio il consiglio superiore dei lavori pubblici) ed agli altri dicasteri sono stati affidati compiti che hanno comportato via via un frazionamento delle iniziative, con la conseguente esigenza del concerto che, come ha già avuto modo di dire il ministro Ruffolo, ha determinato un rallentamento dell'attività complessiva da svolgere nel settore.

È pertanto auspicabile un maggiore

coordinamento tra i vari dicasteri interessati, al fine di realizzare una politica più omogenea; e mi pare che tale obiettivo sia stato raggiunto in questa occasione.

È ingiusto tuttavia parlare per il passato soltanto di interventi idraulici in materia di difesa del suolo, di cementificazione, perché così facendo si dimostra di non prestare la dovuta attenzione a quanto è stato fatto. Certo, in qualche caso può anche essersi trattato soltanto di una sistemazione idraulica, come spesso ha ricordato Cederna, tuttavia potremmo citare esempi che contraddicono tale affermazione. Tutto dipende infatti dalla collaborazione tra i vari organismi istituzionali.

Certamente nella normativa al nostro esame vi è un salto di qualità: si procede ad una sperimentazione, fissando tempi entro i quali agire per modificare le strutture attualmente esistenti. Inoltre viene promossa una maggiore partecipazione degli enti locali (regione, provincia, comune, comunità montane) e si prevedono altresì forme di collaborazione interregionale, in considerazione dei bacini interessati.

Del resto, l'ottica con la quale è stata affrontata la materia al nostro esame è stata delineata dal relatore. La commissione De Marchi è ormai un ricordo lontano; tuttavia non possiamo dimenticare che essa ha compiuto una ricerca che ha concretizzato l'impegno del Ministero dei lavori pubblici ed ha condotto a conclusioni estremamente utili per il nostro lavoro. Senza dubbio, il lavoro di quella commissione ha rappresentato un momento importante del dibattito scientifico e culturale sviluppatosi in merito al riassetto ed alla difesa del suolo.

In quella circostanza fu possibile definire un nuovo concetto di difesa del suolo, inteso come momento di ampio respiro nell'ambito del rilevante impegno di tutte le realtà territoriali.

Anche per queste considerazioni ritengo che l'Assemblea possa approvare il provvedimento in esame, più volte sollecitato. Certo, la XI Commissione ha rilevato una serie di problemi emersi dall'esame critico dell'articolo 9, concernente i servizi tecnici

nazionali; ma si è ritenuto di non sottoporre al voto dell'Assemblea gli emendamenti presentati al riguardo, proprio perché tutti noi siamo convinti dell'esigenza di portare a termine l'iter del provvedimento in esame, che consentirà, nel tempo previsto, di pervenire all'omogeneizzazione della materia secondo il nuovo concetto di difesa del suolo.

In questo modo, a livello nazionale sarà possibile evidenziare il grande impegno culturale ed il nuovo orientamento, per così dire, degli enti locali, che dovranno rappresentare uno dei principali punti di riferimento per lo Stato.

Se riusciremo a realizzare tale intendimento, in un secondo tempo sarà possibile approntare una nuova normativa facendo tesoro della prima sperimentazione; così che in tempi brevi potrà avviarsi un'utile riflessione, che consentirà di eliminare le difficoltà che potranno emergere allorché si tratterà di dare concreta attuazione alla normativa in esame.

Giunti ormai alla conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento, vorrei esprimere un vivo ringraziamento ai funzionari e ai dirigenti del Ministero dei lavori pubblici che hanno collaborato prima con la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e successivamente con la corrispondente Commissione del Senato. Con la loro esperienza, maturata nel corso di molti anni di lavoro, essi hanno offerto al Parlamento, al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente la migliore collaborazione per affinare il testo da sottoporre all'Assemblea, consentendo margini di movimento, per così dire, utili a dar corpo alle iniziative che si riterranno più opportune. Potremo dunque in tempi brevi verificarne i risultati.

Se saremo in grado di conseguire tale obiettivo con spirito propositivo (non dando luogo ad iniziative preconcepite nei confronti di qualche amministrazione) e se lavoreremo tutti insieme, rispettando però le specifiche funzioni ed i ruoli particolari delle singole amministrazioni, credo che potremo rendere sicuramente un utile servizio al nostro paese. In tal modo rispette-

remo tra l'altro un preciso impegno assunto con il paese dopo gli eventi verificatisi nel 1987 in Valtellina e in altre province (particolarmente nella zona dell'Alto sondriese).

Si conclude così un cammino di oltre vent'anni, offrendo finalmente un impegno più consistente e nuove iniziative politiche al paese. Mi permetto tuttavia di osservare che, nella formulazione sottoposta al voto dell'Assemblea, sono presenti dei passi che avrebbero meritato una terza lettura per rispondere in maniera più completa alle domande emergenti. Comunque l'approvazione del provvedimento in esame sicuramente consentirà di fornire valide risposte alle esigenze del paese.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'ambiente.

**GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente.** Signor Presidente, spenderò solo poche parole perché non occorre sottolineare ulteriormente la solennità e l'importanza di questo momento legislativo che segna il compimento di una aspirazione pluridecennale e di un travagliatissimo dibattito che peraltro ha avuto momenti alti (quello registratosi nella commissione De Marchi certamente è stato il più chiaro e lungimirante, e segna proprio l'inizio del processo che oggi stiamo compiendo).

Mi permetto di ricordare anche un'altra fase importante: nel 1988 il cosiddetto «progetto '80», riprendendo le conclusioni della commissione De Marchi, disegnava per la prima volta un quadro di riferimento territoriale nazionale, che, se fosse stato accolto allora come indirizzo delle legislazioni e degli interventi nazionali e regionali, avrebbe forse evitato alcuni dei più rilevanti guasti ecologici, idrogeologici e paesaggistici, e permesso di definire, in modo organico ed unitario, la politica del territorio e la politica dell'ambiente.

Finalmente, dopo molte false partenze e dopo tanti arrivi frustrati a pochi metri dal traguardo, il provvedimento giunge ad una definitiva approvazione. Di ciò bisogna dare atto anzitutto al relatore, onorevole Angelini, che lo ha tenuto, per così

dire, a battesimo (e al quale sarebbe giusto, nella convenzione parlamentare, intitolare il provvedimento), senza trascurare ovviamente l'opera preziosa del presidente della Commissione ambiente della Camera, onorevole Botta, e quella per molti versi decisiva del senatore Bosco, relatore nell'ambito della corrispettiva Commissione del Senato presieduta dal senatore Pagani.

Siamo di fronte ad un provvedimento al quale, come per altro fondamentali atti ambientalistici, hanno dato costruttivo e fondamentale apporto tutti i gruppi parlamentari, della maggioranza e dell'opposizione, a prova che quello ambientalistico è un impegno che supera, deve superare, le contingenze politiche per assumere il significato e il valore di un patto nazionale.

Non è necessario che io mi soffermi sui punti cruciali e strategici di questo provvedimento (lo ha già fatto egregiamente il relatore); vorrei soltanto richiamarne i termini essenziali: la natura organica degli interventi programmatici nel bacino, con l'integrazione della difesa idrogeologica e della tutela ambientalistica; l'istituzione dell'autorità di bacino, alla stregua dell'esperienza che altri paesi d'Europa hanno già da molto tempo compiuto (in particolare la Francia, la Germania e l'Inghilterra); la creazione del segretario nazionale per i bacini nazionali, emblema ma anche garanzia operativa dell'unitarietà e dell'efficacia degli interventi; l'istituzione di una struttura di governo della difesa del suolo e dei singoli bacini (comitato nazionale di difesa del suolo e comitati istituzionali) che integra le varie competenze nazionali, soprattutto quelle dei lavori pubblici e dell'ambiente, le più rilevanti rispetto alla materia.

In proposito, onorevoli colleghi, siamo tutti consapevoli che tale integrazione ha comportato un compromesso, cioè l'accettazione di una specie di diarchia. Nell'ambito dell'attuale struttura amministrativa e di Governo non credo fosse possibile alcun altro esito, perchè questa soluzione si ispira al senso comune e alla buona volontà politica.

Non è mio compito, naturalmente, formulare in questa sede orientamenti e suggerimenti atti a superare quel quadro in una struttura più rispondente alla nuova configurazione dei problemi territoriali e ambientali, sempre più caratterizzati da un ineludibile intreccio di interdipendenze. Ma questo è certamente un problema che rimane aperto.

Vi è infine la relevantissima norma relativa all'unificazione dei servizi tecnici sotto la guida della Presidenza del Consiglio. Al di là della materia che forma oggetto di tale provvedimento, si manifesta infatti sempre più l'esigenza di definire e sviluppare strutture amministrative orizzontali accanto a quelle verticali che, seppur necessarie, si auspica siano meno frammentarie. In tal modo, alla complessità dei problemi corrisponde una complessità ordinata e non una frammentaria complicazione delle strutture di Governo.

Devo poi rilevare che questa legge dà la possibilità di procedere ad innovazioni legislative da lungo tempo desiderate ed auspicate: in primo luogo, alla cosiddetta legge Merli-ter che potrà finalmente definire una disciplina delle acque che si può attuare solo nell'ambito di una considerazione unitaria dei bacini; la stessa legge potrà inoltre recepire le direttive comunitarie che da lungo tempo attendono di essere introdotte nel nostro ordinamento.

Sottolineo, inoltre, che con il provvedimento oggi in discussione si compie un'altra tappa fondamentale in un processo di adeguamento legislativo che negli ultimi due anni ha segnato una decisa ed impetuosa accelerazione. In tale periodo sono state infatti introdotte nel nostro ordinamento 18 direttive comunitarie in materia ambientale; sono state approvate due importanti leggi sui rifiuti e sono in corso di perfezionamento (e ci auguriamo di completamento) altri due importanti provvedimenti legislativi: la legge organica sui parchi e il piano triennale di salvaguardia dell'ambiente.

L'Italia si adegua così alle legislazioni ambientaliste più avanzate in Europa.

Ma, signor Presidente, come i legislatori ben sanno, le leggi non sono sufficienti: occorre disporre della forza e della competenza necessarie affinché esse siano correttamente osservate, applicate e sanzionate. Da questo punto di vista, c'è molto da fare. La stessa impetuosa avanzata sul terreno legislativo comporta un riordinamento di provvedimenti legislativi, che devono comporsi nell'ambito di un piano più organico (magari in testi unici per materia); ma vi è soprattutto bisogno di un rafforzamento delle strutture amministrative e di controllo che sono ancora assai frammentate e fragili.

Il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad elaborare norme di rafforzamento sia delle sue strutture a livello centrale sia di quelle (necessarie) di intervento sul territorio, norme che mi auguro siano esaminate quanto prima dal Parlamento. Altre misure di rafforzamento e di controllo sono tuttavia necessarie per dare alla politica ambientalista una salda base operativa.

Mi sembra — e concludo, onorevoli colleghi — che con l'approvazione di questo provvedimento si confermi la necessità di un nuovo approccio ad una politica ambientalista, non diretta verso una semplice azione di pulizia e di polizia ecologica, ma definita e svolta nei termini di un nuovo orientamento radicale delle politiche territoriali, delle strutture produttive, delle tecnologie e, finalmente dei valori e degli indirizzi culturali della vita civile (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato e accettate dalla Commissione.

La prima modificazione è all'articolo 1 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Ambito della legge).*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali, dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, pluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica, e la salvaguardia delle acque per ciò che discende dal governo del suolo;

b) la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione e delle acque a scopi irrigui, civili e industriali;

c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi;

d) la salvaguardia dall'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili e sulle coste, in conformità alle direttive della Comunità economica europea.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica ed irrigazione. Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai fini della presente legge, l'espressione «difesa del suolo» equivale sinteticamente a «conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo nonché difesa e utilizzazione delle acque» e l'espressione «corso d'acqua» equivale sinteticamente alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso, «corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici».

5. Ai fini della presente legge, «bacino idrografico» è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico, il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un terri-

torio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli del bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 2 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Attività conoscitiva).*

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio nazionale, anche attraverso fotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e di diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, nonché dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ri-

cerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, o accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in esse e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

3. I servizi tecnici nazionali annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nel settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo modalità definite ai sensi del comma 2.

Il Senato lo ha così modificato:

(Attività conoscitiva).

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita

all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 3 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).*

1. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci del mare nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle ri-

sorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).*

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolamentazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione e degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori in-

teressati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 4 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Il Consiglio dei ministri e il Comitato di ministri per i servizi tecnici e l'attuazione).

1. Il Consiglio dei ministri esercita fun-

zioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. In particolare:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia, nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta metodi e criteri per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento e di gestione;

c) delimita, su proposta del ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, i bacini di rilievo nazionale;

d) approva i piani di bacino di rilievo nazionale su proposta del ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

e) coordina le attività del sistema informativo territoriale, anche con riguardo alla politica ambientale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro appositamente delegato, e composto dai ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, o sottosegretari appositamente delegati. Alla sua segreteria provvede la direzione generale di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato di ministri presiede all'attività ed al funzionamento dei servizi tecnici nazionali.

4. Il Presidente del Comitato, previa deliberazione del Comitato medesimo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25.

5. Il Comitato assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione.

6. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

Il Senato lo ha così modificato:

I soggetti centrali.

*(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 5 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Competenze del Ministero dei lavori pubblici).*

1. Il Ministero dei lavori pubblici:

a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede alla organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

d) predispone, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29;

e) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente).*

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede,

nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed h).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 5 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 6 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).*

1. È istituito il comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal ministro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario delegato.

2. Il comitato nazionale ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie della difesa del suolo, designati, su richiesta del ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

b) due in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e delle foreste; delle finanze; del tesoro e dei ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

d) due in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

g) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

h) uno in rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM);

i) uno di chiara fama nel settore dell'organizzazione amministrativa, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore generale della difesa del suolo e il direttore generale della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

4. Il comitato nazionale è costituito su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, il Comitato nazionale disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività e finalità di cui alla presente legge. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 7 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*(Direzione generale della difesa del suolo - Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo).*

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Alle predette funzioni di segreteria della direzione generale collabora, sulla base di apposita convenzione, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono istituiti in particolare il servizio di segreteria, il servizio studi e documentazione, il servizio piani e programmi; ad essi è assegnato anche il personale indicato e distaccato dalle regioni ai sensi dell'articolo 28.

4. Con decreto del ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Direzione generale della difesa del suolo).*

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono eser-

cite, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 8 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Collaborazione interministeriale).*

1. Ai fini della presente legge i ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono avvalersi delle strutture centrali e periferiche degli altri dicasteri facenti parte del Comitato stesso.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Collaborazione interministeriale).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 9 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(I servizi tecnici nazionali).*

1. I servizi idrografico e mareografico, dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sistema coordinato ed unitario presieduto dal Comitato di cui all'articolo 4, attribuendo loro autonomia funzionale, scientifica ed organizzativa e garantendo che di essi possano avvalersi direttamente, oltre ai ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste, anche i comitati di bacino, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo e il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

2. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo formula proposte per la riorganizzazione, il costante ammodernamento ed il funzionamento dei predetti servizi tecnici nazionali per il loro coordinamento e la collaborazione con i servizi, gli istituti, le università, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamento nel settore della difesa del suolo.

3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province autonome, agli enti ed aziende locali, anche

consorziate, alle comunità montane nonché ai consorzi pubblici e di interesse pubblico, e coordinano, ai fini della presente legge, con modalità definite ai sensi dell'articolo 4, l'attività degli altri servizi tecnici di settore. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza, nonché impiegare in compiti d'istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono modalità di applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

5. Il servizio nazionale idrografico e mareografico provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della difesa delle coste, della geofisica e della meteorologia, anche al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

c) alla effettuazione di ricerche e di studi intensi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la presenza e la circolazione delle acque superficiali e profonde;

d) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od eser-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

cizio di utilizzazione di acque, e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

e) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia, idrografia, mareografia e oceanografia.

6. Restano affidati al servizio nazionale idrografico e mareografico i compiti attribuiti al servizio idrografico e al servizio mareografico dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

7. Il servizio nazionale idrografico e mareografico si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

8. Per l'attività mareografica possono essere istituite sezioni aventi sede presso gli uffici e sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

9. Il servizio nazionale dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni, istituite presso i provveditorari alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali e controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramenti nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).

10. Il servizio nazionale sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene alla difesa del suolo.

11. Il servizio nazionale geologico provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento, tenendo conto della produzione cartografica regionale, di carte speciali del territorio nazionale, (in particolare geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche), alla scala topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

12. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un unico sistema informativo e una rete nazionale integrati di sorveglianza e rilevamento, anche definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti, pubblici e privati operanti nel settore, le integrazioni e i coordinamenti necessari. All'organizzazione e gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica.

13. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

14. I funzionari tecnici preposti ai servizi nazionali idrografico e mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

15. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla riorganizzazione funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tenendo conto dell'organizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali.

Il Senato ha così modificato:

*(I servizi tecnici nazionali).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tale fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia ri-

chiesta dati pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata, concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordina-

mento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici-nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandata con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori

e docenti universitari, sulla base di convenzioni tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'intercambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

La successiva modificazione è all'articolo 10 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Le regioni)*

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero dell'ambiente.

3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, non-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

ché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

7. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Le regioni).*

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 11 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Enti locali ed altri soggetti).*

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Enti locali ed altri soggetti).*

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 11 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 12 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Comitato di bacino di rilievo nazionale).*

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale sono istituiti:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati nonché dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

## 3. Il comitato istituzionale:

a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

b) presiede all'attività del comitato tecnico;

c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;

d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;

f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;

g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate. Il presidente del comitato tecnico è scelto dal ministro dei lavori pubblici tra i componenti del comitato stesso e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.

6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle

amministrazioni statali e dalle regioni interessate.

7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato istituzionale fra i componenti della segreteria stessa.

8. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il magistrato alle acque di Venezia, il magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal ministro dei lavori pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Autorità di bacino di rilievo nazionale).*

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976; n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenute.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordina-

mento delle rispettive attività con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici:

a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 12 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 13 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Classificazione dei bacini idrografici).*

1. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono di rilievo nazionale, interregionale e regionale. La delimitazione dei bacini ricomprende l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori.

2. I bacini di rilievo nazionale sono quelli interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, ad eccezione di quelli interessanti il territorio di S. Marino, fatta salva l'applicazione di accordi internazionali, nonché i seguenti:

- a) Tagliamento;
- b) Livenza;
- c) Brenta-Bacchiglione;
- d) Adige;
- e) Po;
- f) Arno;
- g) Ofanto;
- h) Tevere;
- i) Liri-Garigliano;
- l) Volturno;
- m) Piave;
- n) Lao.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione).*

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 14 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Bacini di rilievo nazionale).*

1. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

2. All'Adige, al Po, all'Arno, al Tevere e al Volturno si applicano le disposizioni della presente legge, in attesa di discipline speciali che, tenuto conto dei caratteri peculiari di ciascuno, assicurino la tutela dei suoli anche ai fini ambientali, il risanamento delle acque, la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico-sociale, in un quadro

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

che garantisca il migliore coordinamento dell'azione dello Stato e delle regioni, il rispetto delle autonomie regionali e le esigenze di gestione unitaria.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Bacini di rilievo nazionale).*

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

- 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
- 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
- 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze

amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 14 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 15 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Bacini di rilievo interregionale).*

1. Bacini di rilievo interregionale sono i seguenti:

- a) Reno;
- b) Tartaro-Canal Bianco;
- c) Lemene;
- d) Tronto;
- e) Trigno;
- f) Fortore;
- g) Bradano;
- h) Magra;
- i) Fiora;
- l) Sinni;
- m) Sele;
- n) Marecchia;
- o) Conca;
- p) Sangro;
- q) Saccione;
- r) Noce.

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni ammini-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

strative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano tali funzioni previa specifica intesa interregionale.

3. L'intesa interregionale deve definire:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai bacini di rilievo interregionale si applicano le disposizioni previste per i bacini di rilievo nazionale.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Bacini di rilievo interregionale).*

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);

3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);

4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);

5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);

6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);

7) Sangro (Abruzzo, Molise);

8) Trigno (Abruzzo, Molise);

9) Saccione (Molise, Puglia);

10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);

2) Fiora (Toscana, Lazio);

3) Sele (Campania, Basilicata);

4) Noce (Basilicata, Calabria);

5) Lao (Basilicata, Calabria);

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 15 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 16 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Bacini di rilievo regionale).*

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti

quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Bacini di rilievo regionale).*

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 16 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 17 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Piano di bacino).*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto ai sensi dell'articolo 81, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la previsione delle prescrizioni, dei

vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Al coordinamento e adeguamento dei piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, provvede, nei bacini di rilievo nazionale e in quelli di rilievo interregionale, il comitato istituzionale, che, per tale funzione, nei primi è presieduto dal ministro dell'ambiente.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comuni-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

cazione delle predette disposizioni, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino).*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione

idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie, per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della preven-

zione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale

efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 17 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 18 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

(I piani di bacino di rilievo nazionale).

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti

necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato, possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territoriale competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano, entro i successivi trenta giorni, anche ai sensi del comma 5.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui

ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

Il Senato lo ha così modificato:

*(I piani di bacino di rilievo nazionale).*

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla

data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 20 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

(*I piani di bacino di rilievo regionale*).

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ed elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi.

Il Senato lo ha così modificato:

(*I piani di bacino di rilievo regionale*).

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 20 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 22 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Adozione dei programmi).*

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici — presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma trien-

nale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Adozione dei programmi).*

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici — presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma

triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 22 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 23 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Attuazione degli interventi).*

1. Le funzioni di studio e progettazione di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del dieci per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12

aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Attuazione degli interventi).*

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

in votazione l'articolo 23 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 24 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Personale).

1. Per far fronte ai compiti spettanti alla direzione generale della difesa del suolo, alle segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 12 nonché ai servizi tecnici di cui all'articolo 9, sono autorizzate, a decorrere dal 1989, le variazioni in aumento alle dotazioni organiche di cui alle allegare tabelle A, B e C.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella A, si provvede mediante concorsi per titoli di servizio ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.

3. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e le promozioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

4. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dalla presente legge si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, anche in deroga alle vigenti leggi, con decreto del ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati. Con decreto del ministro dei lavori pubblici si provvede a ripartire i posti predetti tra i profili professionali o le ex qualifiche ritenuti necessari.

5. È data facoltà all'amministrazione di utilizzare il cinquanta per cento dei posti

disponibili nelle graduatorie degli idonei dei concorsi antecedenti già espletati.

6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Le tabelle allegare all'articolo 24, nel testo approvato dalla Commissione VIII della Camera, sono del seguente tenore:

## TABELLA A

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) direzione generale della difesa del suolo — servizio per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo:	
dirigente superiore amministrativo .....	n. 2
primo dirigente amministrativo	» 4
dirigente superiore tecnico ....	» 4
b) segreterie tecnico-operative:	
dirigenti superiori tecnici .....	n. 2
primi dirigenti tecnici .....	» 6
c) servizi tecnici presso Ministero dei lavori pubblici:	
dirigenti generali tecnici (idrografico e mareografico, sismico, dighe) .....	» 3
dirigenti superiori tecnici .....	» 1
	n. 22

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

TABELLA B

Variazioni in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (direzione generale della difesa del suolo, Servizi per la segreteria del Comitato nazionale e segreterie tecnico-operative, magistrato alle acque di Venezia e magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche).

Livello VII .....	n.	158
Livello VI .....	»	339
Livello V .....	»	149
Livello IV .....	»	114
	n.	760

TABELLA C

Variazione in aumento dei ruoli organici dei Servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe:

Livello VII .....	n.	44
Livello VI .....	»	88
Livello V .....	»	34
Livello IV .....	»	20
	n.	186

Il Senato lo ha così modificato:

Capo IV.  
Le risorse.

(Personale).

1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla

effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 24 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

La successiva modificazione è all'articolo 25 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Finanziamento).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per la difesa del suolo che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Presidente del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, su deliberazione del Comitato medesimo, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, e la ripartizione tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni il programma, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla ripartizione non si applica la riserva prevista dall'articolo 107

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Finanziamento).*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei

singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 25 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 26 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo).*

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo).*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 26 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 28 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Delimitazione dei bacini - Personale regionale).*

1. I bacini di rilievo nazionale e di rilievo interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977.

2. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

3. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Personale regionale).*

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 28 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 29 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Rapporti al Parlamento).*

1. Alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Rapporti al Parlamento).*

1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presi-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 29 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 30 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Bacino sperimentale).*

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dei lavori pubblici individua, d'intesa con il ministro dell'ambiente, un bacino regionale ove, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, rischio sismico e inquinamento delle acque, avviare una sperimentazione accelerata delle disposizioni della presente legge nel triennio 1988-1990, con particolare riferimento alla prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento e di smaltimento previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il Comitato di ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e delle foreste. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo e al Comitato di ministri di cui all'articolo 4.

3. È iscritta la somma di lire 20 miliardi negli stati di previsione della spesa per il

1988, 20 miliardi per il 1989 e 20 miliardi per il 1990 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, da ripartire con deliberazione del Comitato di ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni del successivo articolo 31.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Bacino regionale pilota).*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coor-

dinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 30 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 31 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Schemi previsionali e programmatici).*

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituiti i comitati istituzionali per i bacini di rilievo nazionale dell'Adige, del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, e i relativi comitati tecnici, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Comitato di ministri di cui all'articolo 4, che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1988-1990, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.341 miliardi per il triennio 1988-1990, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere, del Volturno e per il bacino di cui all'articolo 30.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Schemi previsionali e programmatici).*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Auto-

rità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere

sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 31 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 32:

*(Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 32 della proposta di legge, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

La successiva modificazione è all'articolo 33 della proposta di legge, che la Commissione VIII della Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989 e in lire 15 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione, ai fini del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

bilancio triennale 1988-1990, dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando le quote per gli anni medesimi della voce «ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», rispettivamente per gli anni 1989 e 1990.

2. Ai fini degli articoli 30 e 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.401 miliardi nel triennio 1988-1990, di cui lire 848 miliardi, lire 1.300 miliardi e lire 1.253 miliardi per ciascun anno finanziario, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento «Difesa del suolo», iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 33 della proposta di legge nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Il Senato ha introdotto altresì il seguente articolo 34:

*(Consorti idraulici).*

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 34 della proposta di legge, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Il Senato ha introdotto infine il seguente articolo 35:

*(Organizzazione dei servizi idrici pubblici).*

1. Nei piani di bacino in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collegamento e depurazione delle acque usate.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 35 della proposta di legge, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

ritenendo che il bacino idrografico del Po, classificato di interesse nazionale e il bacino idrografico del Reno, classificato di interesse interregionale, insistono sostanzialmente sulla stessa area geografica e si immettono nell'alto Adriatico, a pochi chilometri di distanza tra di loro

impegna il Governo

ad operare affinché le autorità del bacino del Po ed il comitato istituzionale per il

Reno agiscano in stretta connessione tra di loro, coordinando rispettivamente strutture e i programmi di intervento finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge.

9/1139-B/1

«Ferrarini, Piro, Cristoni, Capacci, Del Bue, Cerutti».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.*

Il Governo ritiene di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Ferrarini n. 9/1139-B/1. I colleghi sanno infatti che il bacino è di competenza regionale e quindi soltanto dalla collaborazione tra la regione e lo Stato potrà essere portata avanti una valida azione. Io penso comunque che si tratti di un suggerimento giusto che può appunto essere accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrarini, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1139-B/1?

GIULIO FERRARINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Lorenzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Signor presidente, onorevoli colleghi, affrontare in modo organico la programmazione degli interventi finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia del suolo e delle acque rappresenta ormai una esigenza primaria. Ciò soprattutto in Italia dove si riscontrano fenomeni marcati di fragilità fisica del territorio.

Si sarebbe dovuto prevenire piuttosto che — come oggi avviene — intervenire per riparare danni ecologici molto spesso

irreversibili. Del resto analoghe normative sono in vigore da anni in altri paesi europei; l'idea che il patrimonio geologico non è qualcosa che si possa utilizzare senza un minimo di razionalità e di previdenza si è già affermata da molto tempo.

Con l'aumentare della potenza tecnologica ed industriale e con il crescente sviluppo degli insediamenti umani — fenomeni che hanno avuto un prorompente evoluzione negli ultimi 50 anni — il patrimonio idrogeologico è diventato un bene primario da difendere non soltanto dalle catastrofi naturali, ma soprattutto dalle erosioni che le attività umane possono produrre.

Per affrontare un compito di questa complessità è necessario uno sforzo che veda coinvolti numerosi organismi sia nella fase conoscitiva (censimento dello stato di dissesto geologico, archiviazione e diffusione dei dati geomorfologici, idrografici, e meteorologici) sia in quella di pianificazione, di programmazione e di attuazione idrogeologica (difesa dei corsi d'acqua, contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e così via).

Diventa di fondamentale importanza per l'efficienza dell'intervento una organizzazione delle attività istituzionali estremamente snella ed in grado di coordinare tutti gli interventi senza farraginosità. Purtroppo la presente proposta di legge, sulla quale il gruppo liberale si era astenuto per la complessità delle procedure amministrative e la notevole lunghezza dei tempi, ritorna dal Senato alquanto migliorata. L'altro ramo del Parlamento ha tenuto in considerazione le osservazioni del nostro gruppo ed è giunto ad un maggiore coinvolgimento del Ministero dell'ambiente che nella prima versione del provvedimento, approvata dalla Camera, aveva una funzione molto marginale rispetto a quello dei lavori pubblici. Viene sancita una diarchia tra ministro dei lavori pubblici e ministro dell'ambiente che lascia prevedere, a nostro parere, una interminabile sequela di conflitti di competenza ed una mancanza di coordinamento (come, in qualche misura, lo stesso ministro dell'ambiente ha rilevato con qualche preoccupazione).

Se alla base di tutto questo esiste un problema di generale frammentazione delle competenze tra ministeri, presente nell'odierno assetto istituzionale, una nuova legge doveva essere formulata in modo da evitare gli errori del passato. Si poteva fare, a parere nostro, di più e meglio. E — riteniamo anche noi che si tratti di un fatto importante evidenziato da altri gruppi — non si può certo attendere una generale riforma istituzionale per porre ordine in tutti i settori nello stesso momento.

D'altra parte una normativa finalizzata al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, avendo come scopo finale l'equilibrio degli ecosistemi, sembra essere più vicina, almeno nelle finalità, alle funzioni del Ministero dell'ambiente, così come era stato già stabilito nella legge istitutiva dello stesso Ministero, espressamente voluto dalla componente liberale.

Siamo però preoccupati del proliferare di organismi a carattere assembleare che rischiano di inficiare la necessaria rapidità degli interventi e delle decisioni. Altrettanto farraginoso sembra il sistema che regola l'autorità di bacino, nonostante l'introduzione migliorativa da parte del Senato del relativo segretario.

Al di là di questi rilievi critici, non sarebbe coerente da parte liberale ostacolare una legge che ha comunque il pregio di affrontare la questione ambientale da un punto di vista globale e che porta anche la firma di un rappresentante del nostro gruppo.

Dobbiamo notare con soddisfazione anche un altro aspetto: la rinnovata inversione di tendenza rispetto al passato, alle leggi sulla tutela delle acque e ad altre leggi del periodo della solidarietà nazionale, in cui si affermavano principi e si approvavano norme-quadro senza però prevedere i relativi finanziamenti e le procedure decisionali per dare seguito ed attuazione ai principi stessi.

Nel progetto di legge al nostro esame queste previsioni sono state inserite e riteniamo che i finanziamenti fissati, che ammontano per il biennio 1989-1991 a ben 2.500 miliardi, possano dare risposta par-

ziale ad una serie di aspetti che riguardano la tutela dell'ambiente.

Dobbiamo avere bene presente la necessità di applicare questa legge. Il Parlamento compie oggi uno sforzo importante, in tempi anche abbastanza brevi, grazie all'impegno di tutti i gruppi parlamentari. Occorre che il Governo proceda con celerità per evitare che le leggi approvate non vengano poi applicate, come purtroppo è accaduto in diversi casi, soprattutto per leggi che riguardano la tutela dell'ambiente. Intendo riferirmi alla legge, non ancora applicata a causa del carente funzionamento delle regioni e per il mancato impegno del Ministero dell'ambiente nell'esercizio del potere sostitutivo, sui rifiuti tossici e nocivi e, più in generale, a quella sullo smaltimento dei rifiuti solidi.

Il provvedimento in esame esaurisce però tutta la vasta problematica della difesa del suolo, che investe innanzitutto la pianificazione del territorio, una disciplina degli insediamenti civili, industriali e agricoli più rispettosa dell'ambiente e consapevole che il territorio è una risorsa finita. Pertanto, accanto a questa nuova legge si renderà necessaria una presa di coscienza, soprattutto da parte degli enti locali, cui è demandata una decisiva responsabilità nella gestione del territorio affinché esercitino le loro competenze con maggior senso del bene comune.

Con queste osservazioni e precisazioni, il gruppo liberale voterà a favore della proposta di legge n. 1139.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cederna. Ne ha facoltà.

**ANTONIO CEDERNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che stiamo per votare è certamente una legge complicata e — qua e là — anche macchinosa. Direi che proprio adesso comincia per questa legge il difficile: la sua concreta attuazione.

La normativa assegna giustamente alla Presidenza del Consiglio il compito di stabilire i criteri e i metodi per la program-

mazione, ma non specifica quali saranno i tempi entro i quali la Presidenza del Consiglio dovrà esercitarli. Da qui la necessità di vigilare.

Sempre con questa legge si provvede al potenziamento ed alla riorganizzazione, entro un anno, dei servizi tecnici, ma occorrerà tener presente che tali servizi dello Stato versano in stato comatoso, come più volte è stato denunciato. Pertanto il lavoro risulterà complesso e difficile.

La riunificazione dei servizi tecnici ed il loro potenziamento può essere considerata una soluzione-ponte verso quella riunificazione delle competenze nell'unico dipartimento ambiente e territorio auspicato da più parti.

L'interessante introduzione del principio contenuto all'articolo 30 — proposto dalla nostra parte politica — concernente l'individuazione di un bacino regionale pilota entro 45 giorni, nel quale sperimentare principi metodi e criteri della legge, dovrà dimostrare di non essere soltanto una dichiarazione di intenti, bensì una disposizione da realizzarsi effettivamente.

Lamentevole è a mio avviso la rilegittimazione di consorzi di bonifica.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Cederna di proseguire la sua dichiarazione di voto.

**ANTONIO CEDERNA.** Consorzi di bonifica che — diciamo chiaramente — esistono spesso per «inventare» dighe inutili e per incassare il 15 per cento degli investimenti pubblici previsti per legge.

Il progetto di legge che ci accingiamo a votare, come è già stato sottolineato, presenta indubbiamente aspetti positivi, a cominciare dalla previsione del bacino idrografico, considerato come unità territoriale. L'Italia arriva finalmente, duecento anni dopo la Francia, settanta dopo la Russia e cinquantasette dopo gli Stati Uniti, a varare questo provvedimento. È interessante notare che gli articoli 3 e 17 della legge considerano il suolo e le acque come territorio, trattandoli e gestendoli unitariamente. Il fine che ci si prefigge è

quello della tutela globale dell'ambiente, per cui si superano tutti gli aspetti limitativi puramente idraulici e ciò è estremamente importante. Nella legge si parla inoltre di recupero naturalistico, botanico e faunistico, di difesa delle zone umide, della tutela delle aree demaniali, della possibilità di creare parchi fluviali, per cui il passo che si è compiuto è certamente positivo rispetto alla situazione precedente.

Altro aspetto interessante da sottolineare è la valutazione di fattibilità per la costruzione di dighe (articolo 10), e l'introduzione del principio costi-benefici inserito per la prima volta in una legge italiana.

Si può sperare che il provvedimento in esame, una volta che si dimostri la volontà politica di attuarlo, favorisca la nuova cultura del territorio, la tutela di quest'ultimo, che rappresenta, come tutti sappiamo, una risorsa scarsa e irriproducibile per eccellenza e antonomasia. Noi invece abbiamo in questi anni consumato il territorio (ricordo solo lo spreco e l'abusivismo edilizio) abbiamo distrutto circa un decimo, precisamente circa 4 milioni di ettari di verde.

Il nostro territorio ha essenzialmente bisogno di continua manutenzione e di interventi leggeri, ha bisogno di gestione e non di appalti, di servizi e non di opere, di cure e non di ruspe o di cemento. Certo, per giungere a questa nuova cultura del territorio, che dovrà risolversi finalmente nel recupero della pianificazione urbanistica e nel rispetto dell'ambiente naturale, occorrerà affiancare a questa legge un'altra molto importante, che rappresenta il pilastro di tutto cioè la legge sul regime dei suoli di cui si è iniziato il dibattito al Senato. Siamo l'unico paese in Europa sprovvisto di tale legge e solo con un riordino del regime dei suoli potremo sperare che in Italia si pianifichi nell'interesse pubblico e non in quello della speculazione. Purtroppo la recente decisione governativa di rinviare al mittente la legge regionale approvata dalla regione Sardegna non fa certo ben sperare (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI, verde e federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Addario. Ne ha facoltà.

**AMEDEO D'ADDARIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge al nostro esame, che giunge all'approvazione del Parlamento dopo un lungo itinerario, investe rilevanti aspetti istituzionali, quali le articolazioni delle competenze e dei poteri, che vanno ben oltre il decreto n. 616, fino a sfiorare campi di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione.

In sostanza l'impalcatura della legge prefigura una organica pianificazione dell'uso e dell'assetto del territorio, introducendo una delimitazione strutturale dello stesso, ossia il bacino idrografico che diventa un'entità sostitutiva degli ambiti amministrativi di pianificazione: i comuni, le comunità montane, le province, la regione.

L'altro rilevante aspetto di ordine generale della legge si riferisce al problema della difesa delle acque. Il principio richiamato nel provvedimento, in base al quale suolo ed acqua costituiscono l'entità territorio, fa sì che si giunga a momenti operativi e conoscitivi delle derivazioni idriche, con specificazioni degli scopi, delle portate e degli usi. Nella legge si fa riferimento, inoltre, all'utilizzazione dell'acqua anche a scopi diversi, come quelli connessi alla pesca e alla navigazione, al piano delle utilizzazioni future della risorsa acqua e al governo dell'acqua nel nostro paese, sia per le derivazioni che per altre utilizzazioni, in termini di accertamento delle quantità e degli usi stessi.

Il nostro paese, noto come paese ad alto rischio, con questa legge che viene da lontano, dalla commissione De Marchi, a cui va il merito di aver avviato una discussione che approda oggi in Parlamento, si pone l'obiettivo di tutelare l'integrità fisica del territorio, di porre implicitamente limiti alla stessa attività edificatoria nelle zone a rischio, di definire ed individuare le zone colpite da dissesto idrologico, solo parzialmente conosciute in modo organico, di dotare di strumenti, attraverso momenti di conoscenza (cartografie tecniche, infor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

mazioni aggiornate) il quadro complessivo per il controllo del territorio.

Un altro punto della legge sul quale mi preme richiamare l'attenzione del Parlamento e del paese è quello che si riferisce ai servizi tecnici nazionali, visti come una vera e propria magistratura tecnica dello Stato e ricondotti sotto la Presidenza del Consiglio, al pari di quelli connessi all'intervento straordinario per il Mezzogiorno (dipartimento ed agenzia per la promozione degli interventi nel sud) e allo stesso Corpo forestale dello Stato, di cui è nota la diretta rilevanza sulla vigilanza, sul controllo e sulle trasformazioni territoriali.

Il comitato dei ministri per i servizi tecnici, che ingloba alcune responsabilità e competenze di importanti dicasteri, potrà così svolgere la sua azione in un quadro ordinato ed organico di indirizzo e di interventi.

Si precisa, inoltre, che il ministro dell'ambiente provvede alla salvaguardia e valorizzazione del territorio secondo la filosofia della legge sulla difesa del suolo il ministro dei lavori pubblici provvede alla costruzione delle opere di valore collettivo, tramite il comitato nazionale per la difesa del suolo; il ministro dell'agricoltura provvede alle attività di produzione del suolo; il ministro della protezione civile si occupa degli interventi di emergenza sul territorio.

Signor Presidente, a conclusione dell'iter di questo provvedimento, vorrei ricordare gli organi della comunità scientifica del paese che più volte abbiamo avuto occasione di ascoltare in Commissione nel corso di alcune audizioni: l'Istituto nazionale di geofisica, i servizi tecnici dello Stato e soprattutto il Consiglio nazionale delle ricerche. Voglio altresì ricordare l'importanza del centro di ricerca ambientale, che dovrà essere costituito dall'Istituto di fisica nucleare del laboratorio del Gran Sasso.

Sono questi gli organismi sui quali dobbiamo incardinare un apparato conoscitivo, di informazione a relè, come è stato più volte detto, a livello interdisciplinare, attraverso un'organizzazione centrale che si avvalga di tutte le strutture del paese,

nell'ambito di un'unica regia, in una omogeneità non solo di indirizzo, ma anche di superamento delle sovrapposizioni nella ricerca e nelle attività conoscitive (mi riferisco ad esempio all'opportunità di evitare duplicazioni nella predisposizione delle cartografie tematiche). L'occasione è dunque importante, anche al fine di ridurre gli sprechi di risorse pubbliche e di razionalizzare l'impiego delle risorse destinate all'attività di ricerca e di conoscenza dell'uso dei suoli.

Un ulteriore elemento positivo risiede nell'importanza che questa legge riveste in relazione ad altri provvedimenti all'esame del Parlamento, tra cui vi è quello sul regime dei suoli, in mancanza del quale anche le attività connesse alla pianificazione di bacino rischiano di restare prive di contenuto.

La definizione del regime dei suoli è fondamentale, non solo per la fissazione degli indennizzi relativi agli espropri, ma anche per regolare le attività insediative. È urgente che il Parlamento venga investito dell'argomento, perché si sta aprendo una voragine, una sorta di «buco nero» nella spesa pubblica, a causa degli indennizzi che le amministrazioni locali stanno pagando in questo periodo di *vacatio legis* susseguente alla pronuncia in materia della Corte costituzionale. Non si può rimanere inerti di fronte al richiamo del presidente della Corte costituzionale, che ha invitato il Parlamento a legiferare in tempi brevi.

Ritengo in conclusione di poter esprimere una fondata soddisfazione per il fatto che ci si avvii oggi a varare un provvedimento fondamentale, una legge storica per il nostro paese, che produrrà effetti ancor più positivi potendo stimolare ulteriori meccanismi legislativi che facciano uscire dalla *deregulation* di questi anni l'assetto urbanistico, territoriale ed ambientale del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceruti. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro dell'ambiente, onorevoli sottosegretari, consentitemi di rivolgere in questo momento — che è anche per noi storico — un pensiero grato ai componenti della Commissione scientifica De Marchi, che è stata più volte evocata nel corso della discussione e della quale faceva parte anche il nostro collega professor Giovanni Travaglini, che diede un apporto molto qualificato ai lavori di quell'organismo.

Senza la Commissione De Marchi, senza il costante stimolo delle associazioni di protezione ambientale e di quella parte della Comunità scientifica, che è stata sempre attenta a questi problemi, forse sarebbero trascorsi altri venti anni. Come è stato ricordato, la Commissione De Marchi concluse infatti i suoi lavori nel 1970, pubblicando otto storici volumi e sono trascorsi da allora venti anni senza che il Parlamento approvasse una legge organica sulla difesa del suolo.

Noi partecipiamo di questa generale soddisfazione, anche se permangono motivi di perplessità che ci inducono a dare un voto di astensione su questo provvedimento, per ragioni che poi brevemente illustrerò.

Ricordo che già nel dibattito sulla fiducia al primo Governo Goria ci rammaricammo che nel programma di quel Governo i problemi concernenti la difesa del suolo fossero totalmente assenti e chiedemmo (lo chiesi personalmente al Presidente del Consiglio presente in quest'aula) che almeno in sede di replica fosse recuperato quell'impegno; ma fu uno sforzo vano. Riconosciamo che invece il Governo De Mita ha incluso questo, come quello dei parchi nazionali, tra gli impegni da onorare e confidiamo che anche il provvedimento relativo alle aree protette, al quale abbiamo dato un certo contributo, sia approvato rapidamente.

Il nostro apporto alla normativa sulla difesa del suolo non si è limitato alle sollecitazioni rivolte all'allora Presidente del Consiglio Goria, ma abbiamo presentato una proposta di legge della quale nel testo in discussione sono state recepite alcune

proposte, come il Comitato interministeriale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, la necessità dell'indagine preventiva sullo stato del dissesto e sulla sua evoluzione dinamica, nonché — quanto meno negli impegni verbali degli esponenti di tutti i gruppi — la visione «non idraulica» che ha permeato di sé l'attività del Ministero dei lavori pubblici in questi anni, a scapito invece degli interventi preventivi sugli alti bacini montani alla testata delle valli, dove regna ancora assoluto il dissesto.

Per tali ragioni noi saremmo pronti a dare il nostro assenso al provvedimento se nel suo insieme non contenesse ancora procedure estremamente macchinose. Direi che i motivi per i quali ci asteniamo sono stati enunciati dai colleghi Angelini, Rocelli, De Lorenzo, oltre che dal sottosegretario Marte Ferrari, che hanno segnalato riserve sulla operatività di questa legge. Sono infatti convinto che noi saremo fra breve chiamati a snellire radicalmente la normativa che ci apprestiamo a votare, che, anche al di là della volontà del legislatore, potrà favorire quella che io chiamerei «la fortuna delle sciagure», perché incentiverà fatalmente gli interventi di emergenza, sugli effetti, anziché quelli sulle cause, i quali ultimi richiedono procedure snelle e non le lunghe consultazioni previste, che finiranno per rallentare decisioni che in questa materia devono invece essere estremamente sollecite e rapide.

Questa è la ragione per la quale noi avevamo anche invocato che il Comitato interministeriale non si limitasse ad avere il controllo, per così dire, sui servizi tecnico-scientifici, ma disponesse di poteri decisionali, e che il Comitato nazionale per la difesa del suolo, anche attraverso una sua segreteria, fungesse da supporto tecnico del Comitato interministeriale. Abbiamo tra l'altro qualche perplessità sul fatto che il Ministero dei lavori pubblici prevalga in certa misura sugli altri dicasteri. Perché non attribuire piuttosto un simile ruolo al Ministero dell'agricoltura che è preposto alla forestazione a monte, che, come abbiamo imparato nelle scuole elementari, è in questa materia fondamentale? Perché

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sopravvive ancora la concezione «idraulica»?

Il ministro dell'ambiente, senatore Ruffolo, ci darà atto che, se è stata recuperata la funzione del suo dicastero al Senato, ciò è avvenuto anche grazie all'insistenza con la quale noi stessi avevamo denunciato tale omissione nel corso della discussione svolta in Commissione ambientale della Camera.

Sono convintissimo che sia opportuno effettuare una riforma istituzionale a carattere generale, creando un maxiministero diviso in dipartimenti. Quella, forse, potrà essere l'occasione per riprendere in esame questo provvedimento che, a nostro avviso, contiene troppi passaggi, prevede tempi troppo lunghi ed investe troppe autorità; forse ha ragione l'onorevole Rocelli quando afferma che questo testo può rappresentare un punto di inizio e non un traguardo. In questa affermazione dell'onorevole Rocelli e in quelle degli altri colleghi cui ho fatto dianzi riferimento, risiede la ragione fondamentale della nostra astensione (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerutti. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE CERUTTI.** Signor Presidente, signor ministro dell'ambiente, onorevole sottosegretario per i lavori pubblici, ci apprestiamo ad approvare una legge che costituirà per il nostro paese una grande riforma; questa è, a nostro avviso, una delle leggi più importanti della X legislatura.

Con orgoglio, come parlamentare e come membro della Commissione lavori pubblici, avendo avuto il piacere e l'onore di sottoscrivere questo progetto di legge, rivendico in aula la paternità di un testo che, come i colleghi hanno già evidenziato, ha richiesto un lungo lavoro di preparazione, iniziato oltre 20 anni fa da parte della Commissione De Marchi con la elaborazione di una proposta tesa a dare al nostro paese una legge organica che fosse in grado di rispondere ai problemi legati al territorio e all'ambiente.

Signor ministro, lei ha ringraziato le Commissioni per il lavoro svolto, ma anche noi, a nostra volta, desideriamo ringraziarla per il suo lavoro e per la presenza costante che ha voluto assicurare nell'esame di questo provvedimento.

Lei ha voluto sottolineare che la solennità e l'importanza di questo atto legislativo richiedeva la massima partecipazione da parte di ministri competenti. La sua presenza e quella del sottosegretario Marte Ferrari sono stati motivi di grande soddisfazione per tutti noi. Non abbiamo invece avuto il piacere di veder presente il ministro dei lavori pubblici: egli non ha partecipato né ai lavori della Commissione in sede legislativa, né a quelli del Senato e neppure oggi, al termine dell'iter di questo provvedimento, è presente in aula.

L'assenza del ministro dei lavori pubblici non è un caso; riteniamo che per fare il ministro occorra essere sensibili verso i problemi concreti, soprattutto verso quelli concernenti il proprio ministero, prestando meno attenzione alle cose futili e dando meno rilievo a questioni puramente d'immagine che non hanno niente a che vedere con i compiti di governo che competono a ciascun ministro.

Signor Presidente, colleghi, approvando questo provvedimento daremo una risposta significativa al paese; ci rendiamo però conto che si tratta di una risposta parziale a causa della situazione particolare in cui ci troviamo.

Non a caso il Senato, pur modificando in termini positivi il testo approvato dalla Camera, è ricorso alla famosa «diarchia» fra il ministro dell'ambiente e quello dei lavori pubblici, dimostrando ancora di più che in questo paese occorre por mano a una riforma che concentri in un unico ministero la competenza in materia di territorio e di ambiente, se si vuole rispondere positivamente e organicamente alle necessità che si manifestano.

Più forze politiche, compresa la nostra, hanno sollevato tale questione in diverse occasioni. Mi auguro che, dopo l'approvazione definitiva della proposta di legge in discussione, si ponga mano ad una legge articolata che dia una risposta definitiva al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

problema, ma soprattutto recuperi una serie di funzioni e di collegamenti fra Stato, regioni ed enti locali, che purtroppo finora non si sono potuti attivare in mancanza di una legge-quadro.

Si è fatto, però, come dicevo in precedenza, un passo avanti per rispondere a una serie di necessità, soprattutto relative alla programmazione, per difendere il suolo e per raccordare gli interventi dei diversi organismi territoriali competenti. Molti colleghi hanno già sottolineato una serie di «sfumature» presenti nella normativa in esame. Da parte mia, ritengo che sia altresì necessario evidenziare l'apporto dato dal Senato all'elaborazione del testo in discussione, recuperando, per esempio, la funzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; un istituto, a nostro avviso quasi accantonato perché inteso come organo esclusivo di un ministero. Pensiamo che opportunamente e giustamente gli sia stato affidato un ruolo centrale, quale struttura tecnica al servizio di più ministeri, come è giusto che sia.

Vi è quindi la possibilità di usufruire di ulteriore professionalità, assegnando funzioni di carattere generale a questa importante struttura del dicastero (si è fatta altresì slittare di un anno la revisione degli organici), che diventerà sicuramente un organismo tecnico di sostegno per l'attività che i diversi ministeri dovranno svolgere.

Signor Presidente, in conclusione, nel preannunciare un voto favorevole sulla proposta di legge in esame, voglio sottolineare come, a nostro avviso, si sia fatto un buon lavoro e come la circostanza che non siano stati presentati ulteriori emendamenti permetta di approvare definitivamente il provvedimento, facendolo diventare legge dello Stato.

Si tratta di una prima risposta significativa, in linea con il programma governativo, agli impegni che il Parlamento si era assunto nei confronti del paese. È stata raggiunta una tappa importante, anche se occorreranno ulteriori interventi di sostegno: si dovrà infatti varare una legge più organica che recuperi tutte le funzioni che ho richiamato.

Cominciamo finalmente a dare una risposta ai problemi relativi all'equilibrio idrogeologico, alla difesa delle acque dall'inquinamento e alla valorizzazione dell'ambiente; in sostanza, siamo di fronte, ripeto, ad una risposta significativa ed altamente qualificata del Parlamento italiano (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, riteniamo che la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare possa essere definita a ragione come storica, in primo luogo per la durata del confronto e del dibattito parlamentare.

Infatti dal 1970, da quando la Commissione De Marchi per lo studio della difesa del suolo terminò i suoi lavori con la presentazione di una interessante e ancora attuale relazione, si è acceso ed è continuato il dibattito intorno ai fenomeni del dissesto idrogeologico e alla necessità di una disciplina organica nel settore della difesa del suolo.

Il provvedimento è storico anche per l'importanza che ha, per un paese come il nostro, la salvaguardia di un bene sempre più scarso, qual è il suolo.

Il nostro è un paese geologicamente giovane, in cui i processi di assestamento e di movimento geodinamico sono ancora in atto, che presenta un'orografia ed un'idrografia complesse, in cui l'intensa urbanizzazione, il disboscamento incontrollato, l'irrazionale sfruttamento e il dissennato saccheggio delle risorse hanno provocato gravi alterazioni all'assetto idrogeologico; un paese in cui il 46 per cento dei comuni è colpito da dissesti e il 15 per cento è soggetto a minacce di movimenti franosi; un paese in cui più di 4 mila sono le frane censite, in cui il territorio viene consumato (cioè asfaltato, eroso, costruito) al ritmo dello 0,6 per cento l'anno; un paese in cui i servizi tecnici nazionali per la conoscenza, il controllo e la valorizzazione del terri-

torio si trovano in uno stato di totale, colpevole abbandono.

Abbiamo alle spalle venti anni di ritardi e di colpevoli inadempienze dei governi e delle forze politiche di maggioranza, che si sono succedute alla guida del paese, mentre il dissesto continuava a crescere e il degrado ambientale raggiungeva livelli d'eccezionale gravità ed erano ingenti i costi umani, sociali e materiali.

Venti anni di soluzioni provvisorie, con interventi legislativi settoriali e di emergenza, adottati per far fronte alle innumerevoli calamità che con tragica frequenza si sono ripetute nel nostro paese (basta ricordare le ultime: Senise, Stava, Valtellina) ed hanno assorbito quote consistenti di risorse.

Dalla nota preliminare pubblicata dal Ministero dell'ambiente risulta che, nel periodo dal 1949 al 1979, 60 mila miliardi sono stati spesi per la ricostruzione e per far fronte al dissesto idrogeologico. Queste cifre sono poi ulteriormente aumentate negli ultimi anni, raggiungendo i 10 mila miliardi l'anno.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, che è il frutto dell'iniziativa legislativa dei gruppi parlamentari (desidero sottolinearlo perché il ministro dei lavori pubblici è sempre stato assente, e il Governo si è sempre mostrato diviso per conflitti di competenza e di prerogative tra i vari ministeri, che hanno rallentato l'iter del provvedimento in questi anni), presenta numerosi elementi innovatori, che recepiscono molte delle proposte del gruppo comunista.

Prima di tutto, dobbiamo rilevare che non si tratta di una legge che prevede opere pubbliche ed il coordinamento di interventi, ma di un provvedimento per l'uso e la gestione delle acque e del suolo. Con essa si supera l'opera meramente idraulica, fino ad ora seguita, con un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare ai problemi della difesa del suolo.

La metodologia d'intervento per la prevenzione e la sistemazione del suolo e dei corsi d'acqua fa riferimento al bacino idrografico, che assicura la base unitaria degli interventi. Tale bacino è inteso nella

sua unità e nello snodarsi articolato di eventi e di diversità ambientali. È infatti dal territorio che nascono i problemi dei fiumi (le piene, l'inquinamento e l'erosione delle colline e delle coste); ecco perché è alla dimensione di bacino che debbono essere ricondotti gli interventi.

Si assume il piano di bacino idrografico quale strumento di pianificazione territoriale e quale riferimento di tutta la vasta problematica che coinvolge il territorio, il suolo e le acque, le compatibilità con i piani territoriali, con i piani di settore e con quelli di sviluppo economico. Con questo provvedimento si va inoltre verso la soluzione del conflitto di competenza fra lo Stato e le regioni, acceso in questi anni soprattutto in merito alla gestione dei bacini interregionali, in quanto lo Stato (in particolare il Ministero dei lavori pubblici), avvalendosi di margini d'incertezza esistenti in materia, aveva operato un recupero di competenze regionali, vanificando così l'esigenza dell'unitarietà degli interventi sul territorio.

Nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, all'amministrazione centrale è assegnata la tutela degli interessi generali, sotto il profilo dell'indirizzo e del coordinamento mentre alle regioni è assegnata la programmazione territoriale, i programmi attuativi e gli interventi operativi.

Negli undici bacini di rilievo nazionale, come il Po, l'Arno, il Tevere, l'Adige, il Tagliamento, il Brenta Bacchiglione ed altri, è prevista la concorrenza fra lo Stato e le regioni, attraverso l'istituzione — e questo è un punto di notevole rilevanza — dell'autorità di bacino, che si configura come un centro di raccordo interistituzionale e intersettoriale, a cui sono affidati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

E, ancora, è previsto il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali, attualmente in stato di collasso, come si diceva, collocati presso la Presidenza del Consiglio, ai quali è assicurata l'autonomia scientifica, tecnica, organizzativa e operativa.

Si garantiscono, infine, finanziamenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

non più discontinui, ma quantificati attraverso la legge finanziaria. A questo proposito non possiamo però non rilevare che lo stanziamento iniziale di questo provvedimento, di 2 mila 427 miliardi (dei quali, almeno il 50 per cento è destinato ai bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno) è del tutto inadeguato alla realtà.

Oltre a questo, rimangono altri aspetti negativi nel provvedimento al nostro esame: innanzi tutto, esso si sovrappone integralmente alla legislazione vigente, senza abrogarla, dando luogo ad una eccessiva stratificazione normativa, con il rischio di conflitti e di confusione. Inoltre, come altri hanno rilevato, rimane la scissione fra l'ambiente e il suo governo, di competenza del Ministero dell'ambiente e la difesa del suolo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici: non viene cioè assicurata una sede unitaria — il ministro Ruffolo ha parlato di «diarchia» — per tutte le funzioni riservate allo Stato, che comporti il superamento dell'attuale organizzazione del dicastero dei lavori pubblici e di quello dell'ambiente, con l'istituzione del dipartimento del territorio e dell'ambiente, come prevedeva la proposta di legge presentata dal gruppo comunista.

Pur con questi limiti, onorevoli colleghi, voteremo a favore della proposta di legge n. 1139-B, che rappresenta, dopo la legge Merli del 1976, la prima legge organica nel campo ambientale, e che noi crediamo sia in grado di assicurare un assetto organico ed innovatore alla politica di difesa del suolo, instaurando un rapporto diverso fra l'uomo e l'ambiente ribaltando altresì la logica finora prevalente dello spreco più insensato delle risorse naturali e dell'aggressione selvaggia al territorio (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e del PSI*).

**PRESIDENTE.** Avverto i colleghi che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Botta. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE BOTTA.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, onorevole sottosegretario, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento.

Esprimo questo voto favorevole con forte partecipazione ed intensità: partecipazione, perché sono ben conscio dell'importanza e del rilievo storico-politico che assume la decisione di oggi della Camera dei deputati, che corona un lavoro trentennale.

Il paese è infatti impegnato da quasi trent'anni nella predisposizione di una legge organica in materia. Si tratta di un provvedimento invocato a gran voce dai più diversi livelli sociale, scientifico, istituzionale e dei mass media, di fronte al succedersi di sciagure idrogeologiche e di emergenze ambientali.

È maturata piena consapevolezza dell'assoluta necessità di intervenire preventivamente con una impostazione globale. Ed è proprio dalla consapevolezza che il paese non potesse attendere ulteriormente l'emanazione di una legge organica in materia che è scaturito l'impegno corale profuso da parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche e da tutte le istituzioni, in questa come nelle passate legislature, al fine di giungere all'approvazione della suddetta legge.

Vivo con intensità il momento attuale in quanto esso mi fa ricordare il lavoro svolto nelle passate legislature, cui si deve gran parte dell'impianto della legge che oggi ci accingiamo ad approvare. In proposito, ricordo a tutti noi Piera Bonetti Mattinzoli, Beppe Castoldi, Pierangelo Balzardi e Vito Cusumano che con grande passione si sono impegnati affinché si addivenisse nella IX legislatura ad una legge organica; ricordo, soprattutto, il compianto senatore Gusso che fu relatore al Senato nell'VIII legislatura e che nella IX ha collaborato attivamente con i colleghi che ho ora ricordato.

Ma è comunque la consapevolezza dell'importanza storico-politica della

legge, che immette nello stesso alveo (il piano di bacino) ed affida ad uno stesso soggetto (l'autorità di bacino) esigenze di tutela fisica del territorio ed esigenze di recupero e salvaguardia dagli inquinamenti, ad indurmi ad esprimere con la massima convinzione un voto favorevole.

Due profili del provvedimento sono di indubbio rilievo. Anzitutto, una nuova visione degli interventi per la difesa del suolo e per la tutela dell'ambiente, che supera gli angusti confini giuridico-amministrativi e guarda invece a quelli territoriali dei bacini idrografici, non corrispondenti né a quelli delle regioni, né a quelli delle province, né a quelli dei comuni.

Proprio questa forte spinta all'unificazione, nel superamento di questioni di competenza veramente stantie, dà anche il senso dell'incompiuto esistente nel disegno più ampio, da sottendere alla legge sulla riforma del governo dell'ambiente, che vede al centro come in periferia un unico soggetto dello Stato di fronte a tutti, cittadini ed istituzioni, per l'assetto e la tutela del territorio e dell'ambiente.

Il secondo profilo concerne la riforma dei servizi tecnici nazionali. Lo stato di grave abbandono dei servizi dei vari ministeri, la conflittualità e la mancanza di coordinamento sono certamente un ostacolo alla soluzione dei problemi attinenti alla difesa del suolo e dell'ambiente secondo una prospettiva moderna. È per questo che condivido pienamente la scelta di dare assoluta priorità alla creazione di un comparto tecnico *ex novo* di grande rilievo e autonomia, ottimizzando ed unificando l'esistente assetto, in grado di rappresentare il riferimento tecnico ed istituzionale per le amministrazioni dello Stato e per altri soggetti chiamati ad operare nel settore.

Il disegno parlamentare deve però ora calarsi nella realtà amministrativa ed organizzativa: sarebbe infatti un grave errore di prospettiva politica allentare la guardia ora che esso viene alla luce. Dobbiamo tutti quindi vigilare, onorevole Ceruti, ed operare affinché l'apparato preposto alla difesa attiva del suolo e dell'ambiente sia al più presto operativo ed inizi

quell'opera puntuale di prevenzione che rappresenta il vero argine nei confronti di calamità ed inquinamento.

Si inseriranno in questo ambito — non vi è dubbio — la politica della salvaguardia ambientale, quella dei parchi e, più che mai, una integrale e complessiva politica delle acque, dalle prese alla distribuzione e alla restituzione.

È questa la grande sfida ambientale lanciata da questa legge e sono questi i motivi del voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana (*Applausi dei deputati del gruppo della DC — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

**GIULIO FERRARINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista esprimo la più viva soddisfazione per il risultato che il Parlamento si appresta a conseguire. Oggi, con la definitiva approvazione del progetto di legge sulla difesa del suolo la Camera registra una data storica, come è stato ribadito da diversi colleghi.

Si tratta infatti di un provvedimento di particolare e fondamentale importanza per la difesa e la salvaguardia del nostro territorio, sia dal punto di vista idrogeologico, sia dal punto di vista della qualità delle acque, della difesa dall'inquinamento, degli aspetti paesaggistici.

È un provvedimento, questo, che ha seguito un itinerario particolarmente travagliato da quando, nel 1970, la famosa commissione De Marchi pose drammaticamente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche la situazione di abbandono e di degrado del territorio, causa di frane, inondazioni, dissesti di vario genere, aggressioni violente, compromissioni, dal punto di vista sia della sicurezza che degli aspetti ambientali.

È stato un itinerario tormentato perché è stato difficile raggiungere i necessari equilibri dal punto di vista istituzionale tra le varie amministrazioni dello Stato interessate alla questione, sia a livello centrale dei diversi ministeri, sia a livello dei rap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

porti tra Stato centrale, regioni ed enti locali.

La proposta, nata e sviluppatasi soprattutto come questione legata alla difesa delle acque e quindi come tema di carattere idrogeologico, si è poi giustamente arricchita a seguito del maturarsi di una nuova coscienza, ponendosi la questione del territorio nel suo insieme organico, compreso l'inquinamento, la forestazione, gli aspetti paesaggistici.

Non è stato facile districarsi tra tante competenze diverse, tra tanti interessi, e allo stesso tempo ipotizzare meccanismi di programmazione e di intervento agili ed efficaci. Forse la legge contiene ancora qualche lacuna e qualche contraddizione; essa però raggiunge sicuramente il risultato più importante: per la prima volta gli interventi per la difesa del suolo risponderanno ad un'azione coordinata e programmata a tutti i livelli.

L'individuazione del bacino idrografico come unità ottimale di intervento rappresenta certamente il risultato più logico e significativo, dal momento che i fiumi e le vallate non seguono i confini amministrativi artificialmente imposti dall'uomo. E così l'attività di bacino rappresenta una nuova e moderna figura istituzionale che ci permetterà di operare con l'efficacia necessaria. Il comitato istituzionale consente la partecipazione di tutti gli enti interessati, il comitato tecnico i supporti scientifici necessari. Il segretario generale è lo strumento operativo indispensabile.

Deve essere sottolineata l'individuazione degli 11 bacini di rilievo nazionale e dei 18 bacini di rilievo interregionale, ma soprattutto la decisione di costituire 6 autorità di bacino attraverso il raggruppamento di bacini contigui. Il piano di bacino diventa in questo modo lo strumento base per ogni azione mirante «alla conservazione, difesa, valorizzazione del suolo» e alla corretta utilizzazione delle acque, come recita l'articolo 17.

Si dovrà cominciare ad affrontare in modo diverso e più incisivo i problemi che sono stati posti in questi ultimi anni dai grandi fiumi italiani, dal Po fino al Tevere, dall'Adige, dall'Arno, al Volturno.

Di fondamentale importanza sono la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici — idrografico, mareografico, sismico, delle dighe, geologico e gli altri che si rendessero necessari — istituiti presso la Presidenza del Consiglio, in un sistema coordinato ed unitario.

È altrettanto importante la costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei suoi strumenti operativi.

In sostanza, onorevoli colleghi, siamo convinti che si tratti di una buona legge: certamente la più importante, perché organica e complessiva in materia ambientale, che il Parlamento abbia varato in questi ultimi tempi; una legge base che consentirà di sviluppare un'azione efficace a livello centrale e periferico per invertire l'attuale tendenza in atto di abbandono e di degrado del suolo e del territorio.

Rimangono sul tappeto tre problemi. Il primo è quello dei finanziamenti, che dovranno essere adeguati alle necessità. La nuova legge garantisce che essi verranno impiegati bene, o almeno meglio che in passato.

Il secondo è quello di riuscire a trasformare, nel tempo, il segretario generale in segretariato, rafforzandone ulteriormente la funzione ed il ruolo.

Il terzo, infine, è relativo ad un riassetto istituzionale — da noi auspicato — tale da consentire finalmente la costituzione di un unico dicastero, denominato Ministero del territorio e dell'ambiente.

L'auspicio dei socialisti è che questo atto della Camera non sia che il primo passo di un'azione incisiva e determinata in materia di tutela ambientale e di territorio, e che al più presto possano essere trasformate in leggi le proposte relative ai parchi, alla salvaguardia ambientale, alla riforma del Ministero dell'ambiente, alla valutazione di impatto ambientale ed al regime dei suoli, così che l'Italia si allinei definitivamente anche in materia ambientale alla legislazione europea, come sembra fare in questi ultimi tempi con il recepimento delle direttive comunitarie (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PELLEGATTA.** Signor Presidente, davanti a me c'è un conciliabolo... Angelini, come posso parlare se voi fate tutta questa confusione?

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Pellegatta di svolgere la sua dichiarazione di voto.

**GIOVANNI PELLEGATTA.** Signor Presidente, signor ministro dell'ambiente, molti colleghi si sono rammaricati per l'assenza del ministro dei lavori pubblici. Personalmente non me ne rammarico, perché quando un ministro disattende una risoluzione del Parlamento — come egli sta facendo per quanto riguarda i limiti di velocità — molto probabilmente sta pensando di perdere il proprio dicastero. Il ministro Ferri quindi non può venire qui, ad ascoltare discussioni importanti, perché si sta dando da fare per le elezioni europee, al fine di conquistare un seggio al Parlamento di Strasburgo. Mi rivolgo invece al sottosegretario Marte Ferrari — che ringrazio di essere presente — perché è stato eletto, come me, nel collegio Como-Sondrio-Varese, del quale fa parte la Valtellina. Insieme abbiamo vissuto quei tragici momenti e abbiamo assistito, sul posto, alla tragedia della Valtellina. Ed è proprio con riferimento alla vicenda della Valtellina che desidero iniziare questa mia breve dichiarazione di voto.

Signor ministro, per quanto concerne le acque ritengo che si debba parlare di una difesa delle acque e di una difesa dalle acque. La Valtellina si deve difendere in entrambi i casi: si deve difendere dalle acque quando queste straripano e provocano le alluvioni, così come è avvenuto, e deve difendere le sue acque, che vengono sfruttate per erogare energia elettrica a mezza Lombardia.

Il Movimento sociale italiano negli anni scorsi ha presentato in tutti i consigli provinciali delle mozioni per l'individuazione

delle mappe di rischio. Molte mozioni sono state approvate, alcune sono state disattese; tuttavia tali mappe di rischio rappresentavano per noi un punto qualificante per l'inizio dell'esame di questo provvedimento di legge.

Un provvedimento importante per la difesa del suolo è stato certamente la legge Merli, che ha consentito di limitare l'inquinamento delle falde acquifere.

Un altro punto importante per la difesa del suolo è rappresentato dai bacini idrografici e dalla loro classificazione, e soprattutto dall'individuazione dell'autorità territoriale.

Nel progetto di legge che stiamo per approvare — gliene dobbiamo dare atto, signor ministro — è prevista la difesa delle zone umide. Tali zone (lo dice uno che abita in provincia di Varese) sono molto importanti, perché consentono la nidificazione di certe specie e la riproduzione di altre, che erano in via di estinzione.

L'istituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo rappresenta una decisione estremamente importante. Non è forse il caso rammentare qui tutte le volte che ci siamo impegnati contro lo sfrenato disboscamento, proclamandoci a favore della forestazione.

Signor ministro, vorrei farle notare un fatto molto importante. Il nostro paese, preminentemente sismico e soggetto per una superficie pari al 46 per cento del territorio ad avvenimenti franosi, è carente in fatto di cartografia, perfino se confrontato con altre nazioni meno progredite della nostra. Ma la cartografia per il nostro paese rappresenta un elemento essenziale.

Un altro aspetto importante da rilevare concerne i finanziamenti predisposti con questa legge, che dovranno essere impiegati con oculatezza.

Non è possibile completare il piano della difesa del suolo senza l'apposita legge sul regime dei suoli. Quando il Parlamento l'avrà approvata, l'Italia compirà certamente un salto di qualità.

Da ultimo vorrei ricordare che sono trascorsi quasi vent'anni da quando la commissione De Marchi concluse i suoi lavori,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

nel 1970. Mi auguro pertanto che l'approvazione di questa legge rappresenti una tappa fondamentale per l'Italia. Nel dire questo, annuncio il voto favorevole del Movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

La proposta di legge n. 1139-B sarà subito votata nel suo complesso con votazione nominale.

#### Votazione finale di una proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1139-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1292. — Botta ed altri «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (*modificata dal Senato*) (1139-B):

Presenti .....	336
Votanti .....	321
Astenuti .....	15
Maggioranza .....	161
Hanno votato sì .....	321

(*La Camera approva — Applausi*).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 186, 794, 1474, 2091, 2133, 2306, 2357, 2661, 3065, 3278 e 3561.

(*Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla*).

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido

Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Giordano  
Angelini Piero  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Avellone Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Barbalace Francesco  
Barbieri Silvia  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo  
Battaglia Pietro  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bernocco Garzanti Luigina  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonsignore Vito  
Bordon Willer  
Borghini Gianfrancesco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Boselli Milvia  
Botta Giuseppe  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Capecchi Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade  
Caradonna Giulio  
Cardinale Salvatore  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castagnola Luigi  
Castrucci Siro  
Caveri Luciano  
Cavicchioli Andrea  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cederna Antonio  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Chiriano Rosario  
Ciabbari Vincenzo  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Cicerone Francesco  
Ciconte Vincenzo  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Crippa Giuseppe

Cristofori Nino  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Diaz Annalisa  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Pietro Giovanni  
Di Prisco Elisabetta  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felissari Lino Osvaldo  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Forleo Francesco  
Formigoni Roberto  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Guerzoni Luciano

Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
Latteri Ferdinando  
Lauricella Angelo  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammone Natia  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mangiapane Giuseppe  
Marri Germano  
Masini Nadia  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine  
Mensurati Elio  
Menziatti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mombelli Luigi  
Monello Paolo  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio

Moroni Sergio  
Motetta Giovanni  
  
Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Noci Maurizio  
Novelli Diego  
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Patria Renzo  
Pellegatta Giovanni  
Pellegatti Ivana  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pinto Roberta  
Pintor Luigi  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Rebecchi Aldo  
Rebulla Luciano  
Recchia Vincenzo  
Reichlin Alfredo  
Ricci Franco  
Ridi Silvano

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Riggio Vito  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rivera Giovanni  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Romani Daniela  
Ronzani Gianni Wilmer  
Rosini Giacomo  
Rotiroti Raffaele  
Rubbi Antonio  
Rubbi Emilio  
Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Samà Francesco  
Sanese Nicolamaria  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sangiorgio Maria Luisa  
Sanguineti Mauro  
Sannella Benedetto  
Santonastaso Giuseppe  
Sapienza Orazio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Savino Nicola  
Savio Gastone  
Sbardella Vittorio  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scarlato Guglielmo  
Schettini Giacomo Antonio  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Anna Maria  
Serafini Massimo  
Serra Gianna  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Soave Sergio  
Solaroli Bruno  
Stegagnini Bruno  
Strada Renato  
Strumendo Lucio

Taddei Maria  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tarabini Eugenio  
Tassone Mario  
Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Testa Enrico  
Toma Mario  
Torchio Giuseppe  
Trabacchini Quarto  
Travaglini Giovanni  
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Veltroni Valter  
Visco Vincenzo  
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Aglietta Maria Adelaide  
Andreis Sergio  
Ceruti Gianluigi  
Cima Laura  
Donati Anna  
Faccio Adele  
Filippini Rosa  
Lanzinger Gianni  
Ronchi Edoardo  
Salvoldi Giancarlo  
Scalia Massimo  
Tamino Gianni  
Teodori Massimo  
Vesce Emilio  
Zevi Bruno

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Bassi Montanari Franca  
Caccia Paolo Pietro  
d'Aquino Saverio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Foschi Franco  
 Gava Antonio  
 Martino Guido  
 Piccirillo Giovanni  
 Pisanu Giuseppe  
 Rodotà Stefano  
 Rossi Alberto  
 Rossi di Montelera Luigi  
 Sarti Adolfo  
 Scovacricchi Martino

**Discussione del disegno di legge: Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte dirette e per una disciplina in materia di contrabbando, e un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo (2550).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte dirette e per una disciplina in materia di contrabbando, e un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il merito del provvedimento mi rimetto alla relazione scritta, limitandomi a ribadire l'importanza della riforma di cui ci stiamo occupando.

Le cose troppo lungamente attese richiedono, infatti, più che parole enfatiche, meditati silenzi ed impegno per recuperare il tempo perduto. È questo un compito che spetta innanzi tutto al Governo, che oggi riceve un'importantissima serie

di deleghe, la cui attuazione contribuirà ad avvicinare il nostro paese all'Europa, a quell'Europa concreta fatta di lavoro, di produzione, di scambi e di integrazione, e a costruire un'amministrazione statale veramente all'altezza dei tempi e dei traffici internazionali, che non tollerano code, attese, disagi, ma pretendono invece controlli snelli, precisi e collaborativi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, solo poche parole in aggiunta a quelle del relatore.

Condivido la considerazione che le leggi molto attese hanno bisogno di tempi spezzati per la loro approvazione.

Senza dubbio questa legge, così largamente attesa, che recepisce le indicazioni dei lavori della commissione istituita con il decreto ministeriale del 14 giugno 1985, risponde alla necessità di modernizzazione dei traffici internazionali ed allo stesso tempo tiene conto dell'esigenza di attuare le direttive comunitarie.

Di fronte al dilemma della sicurezza e della repressione dei traffici illeciti da un lato e della snellezza e della rapidità dei commerci internazionali dall'altro, indiscutibilmente questa legge compie l'importante scelta di favorire la modernizzazione e l'internazionalizzazione del nostro paese nel settore dei commerci internazionali. È stata infatti modificata profondamente la struttura dell'amministrazione doganale, attraverso l'istituzione del dipartimento autonomo ed una nuova organizzazione del personale.

Oggi il fenomeno doganale non è più circoscritto all'aspetto fiscale, ma investe la politica economica nazionale, soprattutto in vista dell'abolizione delle frontiere comunitarie del 1992. In questo modo il nostro paese si porrà nello scenario internazionale come un importante concorrente ed interlocutore nei confronti dei paesi terzi.

L'Italia, oltre alla naturale proiezione

nel Mediterraneo grazie ai suoi porti, ha ben tre valichi che la collegano a paesi non appartenenti alla Comunità.

La delega prevede norme per l'aggiornamento e l'integrazione delle leggi doganali e la riorganizzazione dell'amministrazione. Prevede inoltre la possibilità di snellimento delle procedure attraverso nuove forme di dichiarazione doganale e nuove modalità per la presentazione e l'accettazione delle merci (grazie alla non obbligatorietà della loro verifica fisica) e nuove modalità per gli accertamenti e le verifiche.

Allo stesso tempo risulta di fondamentale importanza la delega conferita ai fini della predisposizione di un nuovo testo unico che raccolga le leggi doganali.

Il provvedimento guarda con attenzione non soltanto all'interesse ed alle necessità dello Stato, ma anche alle richieste degli operatori ed alle necessità del personale (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, lasciate che l'onorevole sottosegretario concluda il suo intervento, che oltre tutto non richiederà ancora molto tempo.

**STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** È prevista infatti una profonda modifica del trattamento normativo e retributivo del personale, anche sotto il profilo di una nuova organizzazione degli orari. Nel mondo moderno non si possono infatti non adeguare gli orari degli uffici alle esigenze dei traffici.

In conclusione, signor Presidente, il provvedimento in esame corrisponde ad una sorta di rivoluzione, analoga a quella introdotta al tempo dell'abolizione delle porte nelle mura delle nostre città. Dovremmo abituarci al fatto che all'ingresso del paese non esista più la sbarra doganale, in virtù di una nuova filosofia che tende a favorire lo sdoganamento non esclusivamente al valico di frontiera, ma anche presso i confini. Si tratta pertanto di un provvedimento di grande modernizzazione.

Ringrazio infine il relatore e la Commissione, che hanno intensamente lavorato in

questi mesi per il conseguimento di questo obiettivo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

*(Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando e ad adottare un testo unico).*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 5, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunità europee ed alla complessità e peculiarità del servizio.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 5, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonché di ripartizione dei proventi di confisca.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate

le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3 dopo le parole:* del loro coordinamento con le direttive comunitarie, *aggiungere le seguenti:* attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

1.1.

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

1.2.

La Commissione.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pascolat. Ne ha facoltà.

RENZO PASCOLAT. Signor Presidente, cari colleghi, per la verità era nostra intenzione fornire all'Assemblea un quadro delle posizioni del gruppo comunista circa una serie di questioni inerenti al provvedimento in esame, che sono, a nostro parere, di rilevante importanza tenuto conto che la delega da conferire al Governo in materia doganale è particolarmente significa-

tiva e riveste per il Parlamento un valore che non deve essere in questa sede assolutamente sottovalutato. Ci soffermeremo — poiché mi pare che i colleghi sollecitino una certa brevità — almeno su alcuni dei punti che consideriamo essenziali.

Una prima considerazione, signor Presidente, egregi colleghi, attiene al carattere della delega. Riteniamo che il provvedimento persegua un'eccessiva puntualizzazione, contenendo da tale punto di vista norme eccessivamente arzigogolate.

Siamo del parere che più opportunamente il disegno di legge avrebbe dovuto dettare norme di carattere generale, entro le quali definire in futuro una legislazione che si attenesse a tali principi ispiratori. Il Governo e la maggioranza hanno invece preferito agire sul versante della eccessiva specificazione della materia rispetto alla quale il Governo è delegato ad emanare norme.

Quindi è questo il primo elemento sul quale riteniamo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi, segnalando che esso concerne una questione che assume particolare rilievo proprio per la complessità della delega che viene assegnata al Governo in materia doganale.

Qualche considerazione occorre anche svolgere in relazione alla durata della delega. Poiché il provvedimento in discussione entrerà in vigore tra qualche mese e tenuto conto che esso deve ancora essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, riteniamo che non siano sufficienti sei mesi per emanare le norme concernenti la riorganizzazione delle procedure e l'istituzione del previsto dipartimento in materia doganale.

In secondo luogo, riteniamo che la norma che prevede la riorganizzazione del testo unico in materia doganale, da effettuarsi entro due anni, cioè in vista del 1992 (il provvedimento è infatti finalizzato a quella scadenza), non contenga il necessario meccanismo di garanzia per quanto riguarda il procedimento legislativo da seguire in caso di delega al Governo.

Siamo del parere che il lavoro svolto dalla Commissione, l'impegno assunto dalle organizzazioni sindacali e il contri-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

buto fornito dall'insieme del dibattito sulle grandi questioni che oggi stanno di fronte al nostro paese in relazione alla scadenza del 1992 in ogni caso possano rappresentare punti di riferimento per una futura legislazione, importante per la riorganizzazione dei meccanismi di controllo e di accertamento, nonché per il funzionamento del sistema doganale nel nostro paese.

L'altro aspetto che intendo sottolineare attiene alla possibilità che si proceda ad una riorganizzazione interna su base dipartimentale del nostro sistema doganale. Giudichiamo positiva la scelta che il Parlamento si appresta a compiere, anche se da qualche parte sono state manifestate perplessità per il fatto che una riorganizzazione del genere non venga effettuata insieme con la riforma dell'amministrazione finanziaria del nostro paese. Insisto tuttavia sul fatto che tutto ciò che è previsto all'articolo 3 in relazione alla riorganizzazione dipartimentale del sistema doganale deve tener conto del funzionamento di tale sistema e del prossimo recepimento delle normative CEE in materia. Da questo punto di vista è chiaro che molti sono i problemi che la delega porrà sia al Governo sia al Parlamento.

Per questo riteniamo che, nel votare il provvedimento in esame, si debba tener conto delle inevitabili conseguenze che ne deriveranno.

Siamo sostanzialmente del parere che il disegno di legge rappresenti un passo in avanti per quanto concerne l'organizzazione doganale nel suo insieme; d'altra parte in tal senso va registrato anche il concorso dell'organizzazione sindacale e, in particolare, della Commissione che, svolgendo un lavoro intenso, si è molto impegnata per conferire al provvedimento una certa concretezza, malgrado le mie considerazioni iniziali al riguardo.

Su questa base, e tenuto conto della norma che richiede il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato sugli schemi dei decreti delegati, giudichiamo positivamente il provvedimento ed esprimeremo su di esso voto favorevole.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo importanti (e sui quali speriamo che il relatore ed il Governo esprimano parere favorevole) nonché alcuni ordini del giorno che auspichiamo vengano accolti dal Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo in tal modo di aver sinteticamente esposto il pensiero del mio gruppo, malgrado fosse nostra intenzione illustrare con maggiore dovizia di argomenti la posizione del PCI su un provvedimento importante per il nostro sistema doganale e per le scadenze del 1992 che, anche da questo versante, devono essere affrontate con serietà ed impegno da parte del Parlamento e del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore se desideri aggiungere qualcosa.

**GIANCARLO GALLI.** Signor Presidente, raccomando l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione?

**STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo

modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2 nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale).*

«1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive della Comunità economica europea n. 79/695 del 24 luglio 1979 e n. 82/57 del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177 del 24 febbraio 1981 e n. 82/347 del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio;

b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto;

c) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della

dichiarazione nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale visita, e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:

1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;

2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo delle Comunità europee, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonché della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati;

d) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo;

e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonché di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta; il

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria;

f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione;

g) il consenso del ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 222/77 del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario;

h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio; essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna. Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci;

i) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la

facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza;

l) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci;

m) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione;

n) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione:

1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;

2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonché delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;

3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;

4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti;

5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico;

o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;

p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:

1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;

2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;

3) nell'utilizzo anche di sistemi informativi per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato;

r) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità;

s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione;

t) le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono

applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità economiche europee».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da evitare la disincentivazione dell'espletamento delle operazioni doganali presso le dogane territorialmente competenti sul luogo di immissione in consumo o di produzione delle merci. A tali fini sono previste le seguenti norme:

1) orario di apertura degli uffici doganali, ai fini delle operazioni commerciali, uguale in tutte le dogane;

2) uniformità delle condizioni operative in ordine alla organizzazione dei servizi, ai costi derivanti a titolo di corrispettivo per i servizi richiesti ed effettivamente resi;

3) possibilità di effettuare le operazioni doganali sia durante l'orario di apertura dell'ufficio che al di fuori del circuito doganale, con un preavviso proporzionato ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni doganali, oppure fuori del circuito doganale, con un preavviso che contenta anche l'organizzazione del relativo servizio;

4) sollecita revisione dei circuiti doganali secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

5) verifica della funzionalità e delle strutture delle dogane ai fini di determinare la capacità operativa anche in ordine ai flussi ed alla tipologia delle merci in rapporto alle esigenze del bacino di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

utenza, eventualmente adeguandola alle variazioni di queste ultime;

6) assunzione di iniziative necessarie per l'attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, articoli 2 e seguenti, in ordine alle semplificazioni in materia di controlli sanitari e fitosanitari per realizzare un unico momento di controllo presso le dogane di partenza e/o di destinazione;

7) previsione, in sede di determinazione dei criteri selettivi per l'effettuazione delle visite, dell'ipotesi delle merci sdoganate in località diverse da quelle di immissione in consumo e di produzione, graduandoli in relazione alla pericolosità fiscale.

2. 1.

Pascolat, Bellocchio, Auleta, Romani, Serra, Solaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

*bis)* saranno riordinate e razionalizzate le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia doganale avuto riguardo alle necessità di adeguarle alla gravità delle infrazioni commesse, anche in relazione all'introduzione di nuove procedure volte a snellire le formalità doganali, all'effettivo danno arrecato all'erario nonché al mutato valore della moneta; in particolare:

1) saranno modificate le disposizioni che puniscono le inesatte dichiarazioni circa la qualità delle merci presentate per la temporanea importazione ed esportazione, nel senso di rapportare le sanzioni alla differenza dei diritti tra il dichiarato e l'accertato;

2) saranno configurate come illeciti penali le ipotesi di mancata presentazione alla dogana di destinazione di merci vincolate ad un regime doganale di transito o alla spedizione da una dogana all'altra;

3) saranno configurati come illeciti penali i comportamenti commissivi ed omisivi, posti in essere in attuazione delle procedure semplificate di accertamento, che determinano evasione di diritti doganali.

2. 2.

Pascolat, Bellocchio, Auleta, Romani, Serra, Solaroli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Pascolat 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo comunista ha chiesto la votazione nominale mediante procedimento elettronico su entrambi gli emendamenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Ritiriamo tale richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alborghetti.

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(L'emendamento è respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pascolat 2.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romani. Ne ha facoltà.

DANIELA ROMANI. Presidente, abbiamo

presentato l'emendamento Pascolat 2.2 consapevoli della necessità di procedere alla revisione del sistema sanzionatorio onde evitare che i nuovi istituti agevolativi, in mancanza di idonei deterrenti, si prestino a frodi ed abusi che per la rilevanza della materia possono incidere direttamente sull'intero sistema economico.

La preoccupazione che è alla base dell'emendamento in questione è stata anche presente (ed ha determinato in quella circostanza il nostro voto contrario sul disegno di legge cosiddetto antielusione) in tutto il dibattito svoltosi la scorsa settimana sul provvedimento n. 3705, in cui la mancanza di una norma antielusiva generale ha vanificato la possibilità di perseguire seriamente gli evasori fiscali.

Oggi, con il provvedimento di cui ci occupiamo, che produrrà una sostanziale trasformazione giuridica del rapporto tra amministrazione doganale ed utenza, tale preoccupazione si ripropone con forza.

Nel disegno di legge n. 2550 si inseriscono numerose innovazioni alla vigente normativa doganale, in quanto sono al nostro esame un insieme di rilevanti e sostanziali semplificazioni ed agevolazioni a favore degli operatori che consentono, tra l'altro, la presentazione agli uffici di dichiarazioni doganali anche incomplete, la modifica delle dichiarazioni doganali nel corso delle operazioni, numerose ipotesi di invalidazione da parte del dichiarante delle dichiarazioni già in esame presso gli uffici, la presentazione in dogana di operazioni di esportazione ancor prima delle relative merci, l'utilizzazione, inoltre, delle procedure semplificate di accertamento non soltanto da parte dei produttori e dei commercializzatori dei beni, ma anche di case di spedizione e di magazzini generali che effettuano per conto di terzi il trasporto e la custodia di qualsiasi tipo di merce.

Di fronte a tali profondi mutamenti si impone l'imperativo di evitare abusi. Occorre quindi intervenire, come proponiamo con l'emendamento Pascolat 2.2, sul sistema delle sanzioni. Per tali motivi, raccomandiamo su di esso il voto favorevole dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat 2.2 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette).*

«1. Le norme da emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze; ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

b) al dipartimento di cui alla lettera a) sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tec-

nici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento;

3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'amministrazione dei Monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica

anche in bianco nonché la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministero del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;

4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonché un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri paesi membri;

6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della compe-

tenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario con le procedure previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati.

c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), n. 1) saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonché degli uffici di cui alla lettera b), n. 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione della norme legislative e regolamentari delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;

2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;

3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti;

4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;

5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale

tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, possono essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310;

6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica, ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;

7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;

8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;

9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;

d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabilità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanza ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s);

e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

f) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1° gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale;

g) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali;

h) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali:

1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;

2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a

quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vicedirettore generale;

3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;

i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

1) sarà disposto l'assorbimento di un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al punto 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscono anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

tesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa miglioramento di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziare in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4:

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando).*

«1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà affidata all'amministrazione dei Monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei contesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;

b) saranno definite le condizioni perché si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro operato».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione del contenuto dell'articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

b) aggiornamento dell'articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento CEE del Consiglio n. 2503/88 del 25 luglio 1988;

c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, punto 2, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio n. 2503/88 del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il beneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse;

d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, già autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.

4. 01

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sull'articolo aggiuntivo ad esso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

presentato, chiedo al relatore se desideri aggiungere qualcosa.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo presentato?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo ora agli articoli 5, 6 e 7 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo della Commissione:

*(Termini delle deleghe legislative).*

«1. I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'articolo 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'articolo 1, comma 1, sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonché la relativa data di inizio.

3. I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando

avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potrà essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta».

*(È approvato).*

*(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi).*

«1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi».

*(È approvato).*

*(Copertura finanziaria).*

«1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

*Sostituirlo con il seguente:*

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

Tit. 1. 1.

La Commissione.

Il relatore desidera aggiungere qualcosa?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tit. 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2550,

considerata l'essenzialità, anche in vista del mercato unico europeo, che riveste la funzione professionale del personale doganale,

ritenuto modico lo stanziamento annuo di 5 miliardi di lire,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse che saranno definite con i prossimi documenti finanziari (legge finanziaria e bilancio) a reperire ulteriori risorse al fine quanto meno di raddoppiare la cifra stanziata.

9/2550/1.

«Auleta, Bellocchio, Pascolat, Romani, Serra, Solaroli».

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2550,

considerata la necessità ed urgenza di potenziare il sistema informatico con particolare riferimento al settore doganale,

ritenuta esigua la spesa di 10 miliardi di lire prevista per tale potenziamento

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse, di guisa che la spesa possa sin dal 1990 non essere inferiore a 15 miliardi.

9/2550/2.

«Bellocchio, Pascolat, Auleta, Romani, Serra, Solaroli».

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2550, considerata la particolare situazione di difficoltà del traffico ai valichi confinari con l'Austria e la Jugoslavia, paesi extracomunitari, facendo riferimento specifico ai valichi di Coccau, Ferneti e Casa Rossa,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

stabilito che il mercato unico europeo non prevede necessariamente l'abolizione delle frontiere doganali del confine nord-orientale,

impegna il Governo

ad assumere misure atte a garantire adeguatezza ed efficienza al servizio doganale per quanto riguarda l'orario di lavoro, il potenziamento degli uffici e del personale, lo snellimento delle procedure di accertamento e controllo per consentire il superamento di una situazione insostenibile in questi snodi fondamentali del traffico internazionale dell'Italia.

9/2550/3.

«Gasparotto, Pascolat, Bordon, Fachin Schiavi, Breda, Coloni, Bertoli».

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2550,

in considerazione del positivo stato dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica Federativa di Jugoslavia che vede nelle relazioni fra il Friuli-Venezia Giulia e le Repubbliche di Slovenia e Croazia momento di rilevante esplicazione,

impegna il Governo

a promuovere accordi affinché ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia sia consentito il transito turistico con quel Paese in virtù della sola carta d'identità, così come per i Paesi della CEE.

9/2550/4.

«Pascolat, Fachin Schiavi, Gasparotto, Bordon, Coloni, Breda, Bertoli».

«La Camera,

considerato

— che il corretto funzionamento delle dogane costituisce una condizione essenziale ed indispensabile per consentire alla

nostra economia di svilupparsi e di integrarsi con i mercati esteri;

— che i disservizi in questi uffici rappresentano conseguentemente un ingente danno all'economia nazionale e causa di esasperate tensioni e contestazioni nei confronti dello Stato da parte degli operatori economici utenti;

venuta a conoscenza

— che dal 2 maggio 1989 la dogana di Verona opera ad un ritmo ridotto a causa della decisione del personale di astenersi dalle prestazioni di lavoro in ore diverse da quelle previste per il normale orario d'ufficio, per il mancato pagamento degli emolumenti per il lavoro straordinario prestatosi nei mesi di novembre e di dicembre dell'anno 1988;

— che tale situazione di tensione è moltiplicata dalle carenze di ordine strutturale esistenti, poiché risultano vacanti n. 66 posti nelle varie qualifiche su 186 previsti dalla tabella degli organici, mentre sarebbe necessario un ampliamento delle qualifiche, soprattutto di concetto, per 40 ulteriori posti;

— che il funzionamento di questo ufficio condiziona direttamente l'economia veronese e veneta, della quale l'interposto «Quadrante Europa» ne costituisce il fulcro ed il raccordo assieme all'aeroporto «Catullo», al terminale delle FF.SS., ai Magazzini Generali, agli spedizionieri, corrieri e autotrasportatori;

— che il lavoro della dogana di Verona in questo ultimo tempo è costantemente aumentato, talché i documenti emessi e ricevuti supereranno nel 1989 i 600.000 con un introito di oltre 900 miliardi;

— in occasione dell'approvazione del disegno di legge di delega al Governo in materia doganale e per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte dirette,

ribadisce

— la necessità che sia garantito un più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

efficiente e adeguato grado di operatività delle dogane a servizio degli interessi superiori dell'economia nazionale,

impegna il Governo

1) ad adottare per gli uffici doganali delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane, ed in particolare per quelli di Verona, misure immediate per rimuovere lo stato di agitazione del personale;

2) a provvedere per adeguare la struttura funzionale della stessa ad un livello conforme alle crescenti esigenze di lavoro esistenti, sintonizzandosi così allo sforzo che gli enti locali e l'imprenditoria stanno facendo per lo sviluppo economico delle zone interessate e della nazione.

9/2550/5

«Wilmo Ferrari, Gian Gaetano Poli, Pascolat, Savio, Pellizzari».

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2550,

considerato

che l'avvio della riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane può risultare pregiudicato da uno scarso organico che a tutt'oggi ascende a circa 9000 unità (ivi compresi gli addetti agli UTIF ed ai laboratori chimici);

che in altri paesi, come la Repubblica federale tedesca, i dipendenti sono 37.000, in Francia 27.000, in Olanda 32.000;

che è pertanto necessario adeguare il nostro organico;

impegna il Governo

a) a prevedere in tempi brevi almeno il raddoppio dell'incremento di 1545 unità previste per il personale non dirigente;

b) in subordine, a raggiungere tale obiettivo attraverso l'istituto della mobilità previsto per i pubblici dipendenti.

9/2550/6

«Romani, Bellocchio, Pascolat».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, gli ordini del giorno Auleta n. 9/2550/1, Bellocchio n. 9/2550/2, Gasparotto n. 9/2550/3 e Pascolat n. 9/2550/4 sono apprezzabili nel merito, che il Governo non può non condividere.

Tuttavia, poiché essi comportano impegni di spesa attualmente non previsti, il Governo non può che accettarli come raccomandazione, pur dandone una valutazione positiva. A tale riguardo, desidero rivolgere un invito ai presentatori affinché non insistano nella votazione dei loro ordini del giorno; altrimenti, pur condividendone lo spirito, il parere del Governo su di essi sarebbe contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Romani n. 9/2550/6, che muove dalla stessa esigenza, debbo dire che anch'esso comporta un impegno che non può essere assunto; mi riferisco al raddoppio delle unità di personale. Mi rendo conto delle esigenze avvertite, debbo però sottolineare che il riferimento fatto in premessa alla differenza tra il personale impegnato dalle dogane italiane e quello degli altri paesi non può certamente essere prospettato in questo modo, piuttosto semplicistico, atteso che è necessario considerare anche l'apporto della guardia di finanza nello svolgimento dell'attività doganale. Il parere del Governo sull'ordine del giorno Romani n. 9/2550/6 è pertanto contrario.

Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno Ferrari Wilmo n. 9/2550/5, a condizione che al secondo punto del dispositivo si sostituiscano le parole: «a provvedere» con le seguenti: «ad assumere iniziative finalizzate a», dato che ragioni di bilancio non ci consentono di provvedere nel modo richiesto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Desidero precisare che le questioni sollevate — in particolare dalla dogana di Verona, ma credo anche da tutte le altre dogane italiane — riguardano il vincolo derivante dall'articolo 6 del decreto-legge concernente la finanza pubblica, recentemente approvato, che non consente di utilizzare, nella prima parte dell'anno, fondi per lo straordinario superiore al 50 per cento.

Sotto questo profilo, debbo dire che per quanto riguarda l'attività doganale è stato chiarito che può esservi una deroga.

L'altra questione sollevata concerne l'arretrato del 1988; a tale proposito, il Governo ha assunto l'impegno di provvedere in sede di assestamento del bilancio sia per quanto riguarda l'arretrato 1988 sia con riferimento alla dotazione 1989.

Se i presentatori accolgono la proposta di modifica poc'anzi illustrata, il parere del Governo sull'ordine del giorno Ferrari Wilmo n. 9/2550/5 è favorevole.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dei loro ordini del giorno. Onorevole Bellocchio?

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, non insisto per la votazione degli ordini del giorno Auleta n. 9/2550/1, Bellocchio n. 9/2550/2, Gasparotto n. 9/2550/3 e Pascolat n. 9/2550/4, che il Governo ha dichiarato di accogliere come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Wilmo Ferrari, accetta la modifica proposta dal Governo al suo ordine del giorno n. 9/2550/5?

**WILMO FERRARI.** Signor Presidente, accetto la modifica proposta dal Governo e non insisto, quindi, per la votazione del mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Wilmo Ferrari.

Chiedo ora ai presentatori dell'ordine

del giorno Romani n. 9/2550/6 se insistano per la votazione del loro ordine del giorno, non accettato dal Governo.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Signor Presidente, sarei propenso ad insistere per la votazione dell'ordine del giorno Romani n. 9/2550/6, a meno che il Governo non lo accolga come raccomandazione. Pregherei quindi il rappresentante del Governo di rivedere il suo giudizio contrario, perché a mio avviso non vi sono motivi per esprimersi negativamente su questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole rappresentante del Governo?

**STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, in questo spirito il Governo può modificare il proprio parere: trattandosi di una questione che ha un suo fondamento, ma che non può essere attivata, l'ordine del giorno Romani n. 9/2550/6 può essere accolto come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bellocchio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Romani n. 9/2550/6, dopo che il Governo ha dichiarato di accoglierlo come raccomandazione?

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Non insisto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Signor Presidente, mi ritrovo largamente nelle considerazioni svolte dal collega Pascolat nel corso della discussione sull'articolo 1 del disegno di legge. Desidero soltanto aggiungere qualche osservazione per motivare il voto favorevole del gruppo comunista.

Il disegno di legge n. 2550 giunge al nostro esame con un certo ritardo, e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

avrebbe potuto anche essere migliorato (ed è quello che cercheremo di fare, come ha sostenuto Pascolat, attraverso i decreti delegati). Per una singolare coincidenza ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge in prossimità della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, allorché in tutti i paesi della Comunità si affronteranno i problemi connessi al mercato unico europeo.

Ebbene, per quanto ci riguarda, noi dobbiamo esprimere le nostre perplessità soprattutto in relazione al modo con il quale si sta procedendo verso il 1992, specie in riferimento ai temi fiscali. L'armonizzazione fiscale, i contrasti esistenti sulle proposte relative all'abolizione delle frontiere fiscali e all'allineamento delle aliquote IVA vigenti nei singoli paesi sono problemi che ci preoccupano fortemente, perché sottintendono il timore di gravi distorsioni che possono derivare nelle relazioni commerciali, e quindi nelle politiche di entrata e di spesa a livello nazionale.

La decisione da parte della Germania di sospendere la ritenuta alla fonte del 10 per cento sugli interessi obbligazionari e bancari è non solo in netto contrasto con la proposta della Commissione di unificare quella ritenuta a livello minimo del 15 per cento, ma compromette (noi riteniamo in modo serio) anche l'imposizione sul risparmio, sui redditi da capitale immobiliare e sulle rendite finanziarie.

Siamo dell'avviso che la presa di posizione tedesca non debba servire da alibi per il nostro Governo in ordine ai risultati della cosiddetta commissione Colombo ed alle proposte relative alla tassazione sui redditi da capitale; al contrario, il Governo deve accelerare l'iniziativa per colmare in tempi brevi la sperequazione che continua a permanere fra i redditi da lavoro dipendente, interamente tassati, e i redditi da capitale, le rendite finanziarie esentasse, aggravando in tal modo il problema della giustizia fiscale e sociale nel nostro paese.

Una seconda considerazione che desidero svolgere è relativa al mercato unico europeo: non basta la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei

capitali per affermare che si va verso l'integrazione europea. Occorrono anche politiche che siano in grado di tutelare la concorrenza, cioè misure antitrust. In questo campo accusiamo un enorme ritardo, mentre il Governo tace dimenticandosi che il nostro paese occupa l'ultimo posto nella graduatoria per quanto riguarda la tassazione sui redditi da capitale e le rendite finanziarie. La situazione, del resto, non appare diversa se consideriamo il Mezzogiorno, la spesa pubblica, il deficit di bilancio e lo stato dell'amministrazione finanziaria.

Con queste raccomandazioni e con queste osservazioni, esprimiamo l'auspicio che il provvedimento al nostro esame, nella prospettiva delle elezioni europee del 18 giugno, possa rappresentare un incentivo ad affrontare nel modo migliore tutti i problemi connessi al traguardo del Mercato unico europeo.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

**GIANCARLO GALLI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIANCARLO GALLI, Relatore.** Signor Presidente, ho chiesto di parlare ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento. Ai fini del coordinamento formale del testo, essendo stato approvato l'emendamento 1.2, che ha introdotto il termine di un anno per la delega al Governo, voglio precisare che il suddetto termine deve essere inserito dopo il comma 2 dell'articolo 5, dal momento che lo stesso articolo si riferisce a tutti i termini.

All'articolo 5, dopo il comma 2, deve quindi essere aggiunto il seguente: «Il decreto legislativo relativo all'ordinamento dei magazzini generali, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, sarà adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Inoltre, signor Presidente, ritengo opportuno rendere un chiarimento all'Assemblea in relazione ad una formale ri-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

chiesta della I Commissione. Mi riferisco alla specificazione degli «aventi diritto», di cui all'articolo 4, lettera *b*), del testo approvato. Gli «aventi diritto» ai proventi dei prodotti di confisca sono indicati dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734, laddove è previsto il riparto dei proventi contravvenzionali; ed essi sono: l'erario, gli scopritori (se militari), il fondo di previdenza del personale doganale, degli Utif e dei laboratori chimici, il fondo di assistenza finanziari ed il direttore generale delle dogane per i premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando.

**PRESIDENTE.** Prendo atto delle precisazioni del relatore in ordine all'interpretazione della lettera *b*) dell'articolo 4.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che sono apportate al testo del provvedimento le correzioni di forma testé proposte dal relatore all'articolo 5.

*(Così rimane stabilito).*

Prima di procedere alla votazione nominale finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

#### Votazione finale di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2550, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e per una disciplina in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo» (2550).

Presenti ..... 317  
Votanti ..... 305  
Astenuiti ..... 12  
Maggioranza ..... 153  
Hanno votato sì ..... 304  
Hanno votato no ..... 1

*(La Camera approva).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).*

*Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto  
Alinovi Abdon  
Amalfitano Domenico  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Giordano  
Angeloni Luana  
Anselmi Tina  
Antonucci Bruno  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo Sebastiano  
Auleta Francesco  
Avellone Giuseppe  
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Bargone Antonio  
Barzanti Nedo

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernasconi Anna Maria  
Bertoli Danilo  
Bevilacqua Cristina  
Biafora Pasqualino  
Bianchi Fortunato  
Bianchini Giovanni  
Biasci Mario  
Binelli Gian Carlo  
Binetti Vincenzo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonetti Andrea  
Bonfatti Pains Marisa  
Bonsignore Vito  
Borghini Gianfrancesco  
Borruso Andrea  
Bortolami Benito Mario  
Bortolani Franco  
Boselli Milvia  
Breda Roberta  
Brescia Giuseppe  
Brocca Beniamino  
Brunetto Arnaldo  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Buffoni Andrea  
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino Lucano  
Capacci Renato  
Caradonna Giulio  
Cardinale Salvatore  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Pierluigi  
Castrucci Siro  
Cavicchioli Andrea  
Cellini Giuliano  
Cerofolini Fulvio  
Ceruti Gianluigi  
Cerutti Giuseppe  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore

Chiriano Rosario  
Ciaffi Adriano  
Ciliberti Franco  
Cimmino Tancredi  
Ciocci Carlo Alberto  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Cirino Pomicino Paolo  
Civita Salvatore  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Conti Laura  
Cordati Rosaia Luigia  
Corsi Umberto  
Costa Alessandro  
Costa Silvia  
Crescenzi Ugo  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristoni Paolo  
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Alia Salvatore  
D'Ambrosio Michele  
D'Angelo Guido  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Mese Paolo  
de Luca Stefano  
Diglio Pasquale  
Di Pietro Giovanni  
Donati Anna  
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando  
Fachin Schiavi Silvana  
Fagni Edda  
Farace Luigi  
Faraguti Luciano  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrari Wilmo  
Ferrarini Giulio  
Fincato Laura  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formigoni Roberto

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Foti Luigi  
Frasson Mario  
Fronza Crepaz Lucia  
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Mariapia  
Garavini Andrea Sergio  
Gasparotto Isaia  
Gei Giovanni  
Gelli Bianca  
Gelpi Luciano  
Geremicca Andrea  
Ghezzi Giorgio  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gregorelli Aldo  
Grilli Renato  
Grillo Luigi  
Grippo Ugo

Lamorte Pasquale  
Lanzinger Gianni  
La Penna Girolamo  
Lavorato Giuseppe  
Leone Giuseppe  
Lo Cascio Galante Gigliola  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Loiero Agazio  
Lorenzetti Pasquale Maria Rita  
Lucchesi Giuseppe  
Lucenti Giuseppe  
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo  
Macciotta Giorgio  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Marri Germano  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Fermo Mino  
Martuscelli Paolo  
Masini Nadia  
Mattarella Sergio  
Matulli Giuseppe  
Mazzuconi Daniela  
Meleleo Salvatore  
Mensorio Carmine

Mensurati Elio  
Menziotti Pietro Paolo  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Michelini Alberto  
Minozzi Rosanna  
Monello Paolo  
Mongiello Giovanni  
Moroni Sergio

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nappi Gianfranco  
Nardone Carmine  
Nerli Francesco  
Nicolini Renato  
Noci Maurizio  
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe  
Orlandi Nicoletta  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Pascolat Renzo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pellegatta Giovanni  
Pellicani Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perani Mario  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Pietrini Vincenzo  
Pinto Roberta  
Piredda Matteo  
Piro Franco  
Pisicchio Giuseppe  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Quercioli Elio

Radi Luciano

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Ridi Silvano

Riggio Vito

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Romani Daniela

Romita Pier Luigi

Ronzani Gianni Wilmer

Rosini Giacomo

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sangiorgio Maria Luisa

Sanguineti Mauro

Sannella Benedetto

Santonastaso Giuseppe

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scàlfaro Oscar Luigi

Scarlatto Guglielmo

Schettini Giacomo Antonio

Scotti Vincenzo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Seppia Mauro

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano

Soave Sergio

Stegagnini Bruno

Strada Renato

Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Testa Enrico

Toma Mario

Torchio Giuseppe

Trabacchini Quarto

Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Veltroni Valter

Viscardi Michele

Viti Vincenzo

Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

*Ha votato no:*

Russo Franco

*Si sono astenuti:*

Aglietta Maria Adelaide

Bassanini Franco

Bernocco Garzanti Luigina

Calderisi Giuseppe

De Julio Sergio

Diaz Annalisa

Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

Rutelli Francesco  
Teodori Massimo  
Tiezzi Enzo  
Vesce Emilio  
Visco Vincenzo

*Sono in missione:*

Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Bassi Montanari Franca  
Caccia Paolo Pietro  
d'Aquino Saverio  
Foschi Franco  
Gava Antonio  
Martino Guido  
Piccirillo Giovanni  
Pisanu Giuseppe  
Rodotà Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Sarti Adolfo  
Scovacricchi Martino

GIANCARLO PAJETTA. Al mio banco il dispositivo di votazione non ha funzionato, Presidente! Non l'ho segnalato prima perché l'inconveniente non ha influito sull'esito della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la Presidenza farà immediatamente svolgere i controlli necessari, come del resto avviene ogni qualvolta è segnalato un cattivo funzionamento del dispositivo elettronico di votazione.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare per proporre una inversione dell'ordine del giorno, a norma dell'articolo 91 del regolamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XI*

*Commissione*. Vorrei che la Presidenza sottoponesse all'Assemblea la proposta di procedere, a questo punto dei nostri lavori, alla discussione del disegno di legge n. 3762 in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Propongo pertanto una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla discussione del disegno di legge di conversione n. 3762, iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno.

Vorrei ricordare, tra l'altro, che l'Assemblea in una seduta precedente ha già deliberato ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento sul disegno di legge in questione di cui propongo l'esame immediato.

PRESIDENTE. Ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno testé avanzata dall'onorevole Mancini possono prendere la parola un oratore a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Mancini.

*(È approvata).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Ricordo che nella seduta del 12 aprile 1989 la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 110 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 3762.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 3 maggio la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Borruso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea già in numerose occasioni ha avuto modo di discutere dell'evasione contributiva, della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno. Mi riferisco in particolare alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 548.

Il decreto-legge al nostro esame è nella sua struttura fundamentalmente analogo a quello che la Camera ebbe modo di approvare qualche mese fa. Per quanto riguarda le osservazioni da fare, rinvio dunque a quanto da me detto in quella occasione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rebecchi. Ne ha facoltà.

ALDO REBECCHI. Signor Presidente, vi rinuncio e chiedo che il testo del mio intervento venga pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rebecchi. La Presidenza autorizza la pubblicazione del testo del suo intervento in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Non essendovi altri iscritti a parlare,

dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Suppongo che il relatore non abbia motivo di replicare...

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Rinunzio, infatti, alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Signor Presidente, non posso lasciare documenti scritti affinché vengano pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, perché non ne ho. Raccomando, comunque, l'approvazione del disegno di legge di conversione n. 3762.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono premesse le seguenti parole:*

«1. Salvo quanto disposto dall'articolo 12 e successive modificazioni della legge 30 aprile 1969, n. 153,»;

*al comma 3, la cifra: «45» è sostituita dalla seguente: «40»;*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*al comma 3, la cifra: «11,25» è sostituita dalla seguente «9,50»;*

*al comma 3, sono sopresse le parole da: «Resta a carico del datore di lavoro» al termine;*

*al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: «entro sei mesi dalla scadenza» sono sopresse le seguenti: «della data stabilita per lo stesso»;*

*al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: «ove sia fissato il dibattimento» sono sopresse le seguenti: «prima di tale termine».*

*All'articolo 2:*

*al comma 4, le parole: «sono notificate da un funzionario dell'Ente creditore» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere notificate anche da un funzionario dell'Ente creditore»;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanicamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal Presidente degli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanicamente.»;*

*al comma 8, al secondo periodo, la parola: «decreti» è sostituita dalla seguente: «atti»;*

*al comma 8, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

*al comma 8, le parole: «entro il 30 novembre 1989» sono sostituite dalle seguenti:*

*«entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, »;*

*il comma 16 è soppresso;*

*al comma 19, le parole: «e di impresa», sono sopresse;*

*al comma 19, al primo e al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS», sono aggiunte le seguenti: «e all'INAIL»;*

*al comma 19, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'INPS», sono aggiunte le seguenti: «e dall'INAIL».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: «l'età pensionabile di vecchiaia», sono aggiunte le seguenti: «prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti»;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.».*

*All'articolo 5:*

*al comma 4, le parole: «per il sussidio», sono sostituite dalle seguenti: «per le prestazioni».*

*Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.*

*Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:*

*(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile).*

*«1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribu-*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

zioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato.”.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

“5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”.

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

1. 1.

La Commissione.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: 40 con la seguente: 35.*

1. 2.

Ghezzi, Sanfilippo, Rebecchi,  
Pallanti, Calvanese.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la cifra: 9,50 con la seguente: 11,25.*

1. 7.

Governo.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la cifra: 9,50 con la seguente: 8,50.*

1. 3.

Pallanti, Ghezzi, Sanfilippo, Rebecchi, Samà, Pellegatti.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

1. 5.

Governo.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. In caso di corresponsione ai soci delle cooperative di lavoro di retribuzione inferiore ai limiti minimi, di cui ai commi 1 e 3, la cooperativa interessata, per l'anno di competenza, deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il bilancio certificato da una società di revisione autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, al fine di accertare l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta, che ha costituito la base imponibile, in deroga a quanto disposto dai predetti commi 1 e 3 e dalla lettera c) del comma 10 dell'articolo 4.

1. 4.

Sanfilippo, Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

*Al comma 4, secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia avviato il procedimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del relativo dibattito, anche se successiva alla predetta scadenza, estingue il reato.

1. 8.

La Commissione.

*Al comma 4, secondo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: dalla scadenza aggiungere le seguenti: della data stabilita per lo stesso.*

*Conseguentemente, al medesimo secondo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il dibattito aggiungere le seguenti: prima di tale termine.*

1. 6.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).*

«1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pub-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

blici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo

ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la miglioramento di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti al Servizio contributi agricoli unificati, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi

degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che abbiano esercitato o esercitino la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive per redditi di lavoro autonomo e di impresa e per i corrispettivi delle operazioni imponibili ai fini fiscali, per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni all'INPS ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS, o in unica soluzione, entro i termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni sostitutive devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

comma non sono applicati interessi e sanzioni di legge».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* possono essere notificati anche da un funzionario dell'ente creditore *con le seguenti:* sono notificate da un funzionario dell'ente creditore.

2. 5.

Governo.

*Al comma 5, sostituire le parole:* sono tenuti ad *con le seguenti:* possono.

2. 1.

Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

*Al comma 7, sostituire le parole:* sono tenuti ad *con le seguenti:* possono.

2. 2.

Rebecchi, Pallanti, Sanfilippo.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile.

2. 3.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* atti *con la seguente:* decreti.

2. 6.

Governo.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 7.

Governo.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione *con le seguenti* entro il 30 novembre 1989.

2. 8.

Governo.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:* per delega di quest'ultimo *fino a:* degli enti medesimi *con le seguenti:* dai comitati provinciali.

2. 4.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

*Sostituire il comma 15 con i seguenti:*

15. I carichi contributivi afferenti gli anni 1987 e precedenti dovuti dalle imprese agricole singole ed associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, non ancora corrisposti, devono essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dallo stesso Servizio in dodici rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale a decorrere dal 1° luglio 1989.

15-bis. Alla regolarizzazione effettuata a sensi del precedente comma 15, le sanzioni civili sono applicate nella misura prevista dal comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15-ter. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. 11.

Torchio, Antonucci, Gelpi, Bianchi, Sapienza.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

2. 12.

Governo.

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui all'articolo anzidetto all'INPS ed all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la de-

cadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 30 marzo 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

2. 13.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio ed artigianato).*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per

la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione al Servizio per i contributi unificati (SCAU), ovvero le ragioni della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

3. 1.

La Commissione.

All'articolo 3 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 no-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

vembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari della indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

3. 01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali).*

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 102.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi,

delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 39.500 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in

servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 4 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui ai commi 1, lettere b) e d), e 2, lettera b), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

7. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 la predetta

riduzione sarà di L. 125.000. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette retribuzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 1.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 10. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legati, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 12, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuati in difformità alle disposizioni del presente decreto, sono conguagliati senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per il 1989, in lire 5.728 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5.728 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Il comma 2 è soppresso.  
Consequentemente:*

*ai commi 4, 5 e 7 la data: «30 novembre 1991» è sostituita dalla data: «30 novembre 1989».*

*Al comma 16 sono sopresse le parole da: «in lire 5728 miliardi per l'anno 1990» a: «per l'anno 1991».*

4. 2.

La Commissione.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: retribuzioni con la seguente: riduzioni.*

4. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 4, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Assicurazione per gli apprendisti artigiani).*

«1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

6. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6, avverto che all'articolo 7, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 1.1 ed 1.8 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Ghezzi 1.2, 1.7 del Governo, Pallanti 1.3, 1.5 del Governo, Sanfilippo 1.4 e 1.6 del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.5 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Sanfilippo 2.1, Rebecchi 2.2 e Sanfilippo 2.3. La Commissione è favorevole all'emendamento 2.6 del Governo, mentre è contraria al 2.7 del Governo e favorevole all'emendamento 2.8 del Governo; è contraria all'emendamento Pallanti 2.4, favorevole all'emendamento Torchio 2.11, contraria all'emendamento 2.12 del Governo e favorevole all'emendamento 2.13 del Governo.

La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 3.1 e del suo articolo aggiuntivo 3.01; è favorevole all'emendamento 4.1 del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 della Commissione, preciso che esso è reso necessario dal fatto che il provvedimento presentato dal Governo sulla fiscalizza-

zione degli oneri sociali non trova copertura nel decreto stesso. Desidero ricordare che il Governo aveva assunto degli impegni che mi auguro vorrà riconfermare in aula. Ne raccomando comunque l'approvazione.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Sanfilippo 6.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 della Commissione e sull'emendamento Ghezzi 1.2. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.7 del Governo ed esprimo contrario sull'emendamento Pallanti 1.3; raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.5 del Governo ed esprimo parere contrario sull'emendamento Sanfilippo 1.4; raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.6 del Governo e esprimo parere contrario sull'emendamento 1.8 della Commissione.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.5 del Governo ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Sanfilippo 2.1, Rebecchi 2.2 e Sanfilippo 2.3.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Pallanti 2.4. Per quanto riguarda l'emendamento Torchio 2.11, il parere è contrario in ordine ai primi due commi che sono privi di copertura, mentre è favorevole, se dovesse essere votato separatamente, sul comma 3 concernente la rateazione dei contributi SCAU. Pertanto, qualora dovesse essere richiesta la votazione per parti separate dell'emendamento, il parere sarebbe favorevole sul terzo comma.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 2.12 e 2.13 del Governo; esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 e sull'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione. Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 4.1 del Governo,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2 della Commissione e parere contrario sull'emendamento Sanfilippo 6.1.

**PRESIDENTE.** Do lettura del parere della Commissione bilancio: «Parere favorevole sugli emendamenti 1.1 della Commissione; 2.5, 2.6, 2.8 del Governo; sugli emendamenti Torchio 2.11 e 2.13 del Governo; sull'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione e sull'emendamento 4.1 del Governo. Parere contrario sugli emendamenti restanti».

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, non accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi *(Vivi commenti)*.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Signor Presidente, non c'è alcuna discordanza!

**ANGELO MARIA SANZA.** Hanno votato tutti!

**FRANCO PIRO.** È così, signor Presidente!

**PRESIDENTE.** Onorevole Piro, non esiste ancora il voto delegato. Quando vi sarà, lei avrà ragione.

Prego i colleghi che siedono ai posti nn. 363 e 624 di togliere una delle due tessere inserite *(Interruzione del deputato Piro)*. Onorevole Piro, erano state inserite due tessere e pertanto il dispositivo non funzionava!

*(L'emendamento è approvato).*

**FRANCO PIRO.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO PIRO.** Signor Presidente, l'esito del voto ha registrato 138 voti di scarto. Di fronte a tanta evidenza prego i colleghi segretari di evitare di richiedere controprove mediante procedimento elettronico, così come è appena avvenuto, perché si tratta di un'inutile perdita di tempo *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Concordo sulla sollecitazione dell'onorevole Piro, ma rivolgo altresì preghiera a tutti i colleghi di collaborare a loro volta e di segnalare il proprio voto alzando la mano.

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7 del Governo.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, ne chiedo la votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Pazzaglia.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.7 del Governo, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13,  
è ripresa alle 14.**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Pazzaglia non insiste nella richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico sull'emendamento 1.7 del Governo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Carlotto, siamo in sede di votazione! Le ricordo che nel corso della votazione sull'emendamento del Governo 1.7 la Camera è risultata non essere in numero legale e che dobbiamo procedere ora ad una nuova votazione dell'emendamento in questione.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Vorrei fare una rettifica, se possibile, signor Presidente.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione...!

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 del Governo, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 del regolamento, dobbiamo procedere alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Prima di effettuare, però, tale controprova, allo scopo di chiarire una situazione che mi pare molto confusa, darò la parola al rappresentante del Governo, che me ne ha fatta richiesta, ed al relatore.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo ha accolto l'invito del presidente della Commissione lavoro di riconsiderare il suo parere,

e pertanto, anche in considerazione della situazione verificatasi e dell'orientamento della Commissione e dell'aula, il Governo si rimette all'Assemblea per il suo emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Sull'emendamento del Governo? Anche questa è una novità! Prendo atto che per la prima volta nella storia della Camera, credo, il Governo si rimette all'Assemblea su un suo emendamento!

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, ribadisco il parere contrario espresso dalla Commissione sull'emendamento 1.7 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, dell'emendamento 1.7 del Governo, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È respinto — Commenti).*

Onorevoli colleghi, sospendiamo l'esame del disegno di legge di conversione n. 3762, che verrà ripreso subito dopo l'esame del calendario dei lavori dell'Assemblea.

**Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22 maggio - 2 giugno 1989.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 22 maggio - 2 giugno 1989:

*Lunedì 22 maggio (seduta pomeridiana).*

Interpellanze ed interrogazioni.

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

*Martedì 23 maggio (seduta pomeridiana).*

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

1) n. 114 del 1989 (IVA - imposta fabbricazione agevolazioni tributarie) (*approvato dal Senato - scadenza 29 maggio*) (3880);

2) n. 113 del 1989 (Tesoreria) (*approvato dal Senato - scadenza 29 maggio*) (3879).

*Mercoledì 24 maggio (seduta pomeridiana),*

*Giovedì 25 maggio (sedute antimeridiana e pomeridiana) ed eventualmente Venerdì 26 maggio.*

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

1) n. 111 del 1989 (Ticket sanitari) (*da inviare al Senato - scadenza 29 maggio*) (3772);

2) n. 112 del 1989 (Condoni immobiliari) (*approvato dal Senato - scadenza 29 maggio*) (3895) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*).

*Lunedì 29 maggio (ore 18).*

Comunicazioni del Governo sui problemi relativi all'azione dei pubblici poteri contro la mafia e le altre forme di delinquenza organizzata.

*Martedì 30 maggio (sedute antimeridiana e pomeridiana).*

Seguito della discussione e votazione di eventuali risoluzioni sulle comunicazioni del Governo.

Inizio discussione sulle linee generali di proposte di modifica del regolamento.

*Mercoledì 31 maggio (seduta pomeridiana),*

*Giovedì 1° giugno (sedute antimeridiana e pomeridiana) ed eventualmente Venerdì 2 giugno.*

Seguito esame e votazione finale delle proposte di modifica del regolamento.

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

1) n. 135 del 1989 (Proroga termine divieto iscrizione forze di polizia a partiti politici) (*da inviare al Senato - scadenza 21 giugno*) (3854);

2) n. 130 del 1989 (Atrazina) (*da inviare al Senato - scadenza 14 giugno*) (3831);

3) n. 136 del 1989 (Classificazione acque dolci) (*da inviare al Senato*) (3853).

Avverto che nel caso in cui la Giunta del regolamento non concluda in tempo utile l'esame delle proposte di modifica del regolamento, si riunirà la Conferenza dei presidenti di gruppo per approvare le conseguenti modifiche al calendario, prevedendo anche l'esame delle mozioni sull'Antartide.

Su questa proposta di calendario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di 5 minuti ciascuno.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo ci siamo opposti alla inclusione nel calendario di proposte di riforma del regolamento finché il gruppo cui appartengo ed altri gruppi non siano rappresentati nella Giunta per il regolamento. È stata espressa la più ampia disponibilità, anche in ordine alla esistenza dei gruppi parlamentari che non raggiungono i 20 deputati. Ma una volta ammessa l'esistenza di certi gruppi, questi non possono essere esclusi dalla Giunta per il regolamento, anche perché il risultato di tale anomala condizione è che ci troviamo spesso di fronte a proposte di riforma del regolamento (che è la regola del gioco della nostra esistenza come istituzione parlamentare) delle quali i deputati che non facciano parte della Giunta vengono a conoscenza all'ultimo minuto. Tutto questo anche in conseguenza del sistema

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

in vigore alla Camera, in base al quale, diversamente che al Senato, dei lavori della Giunta si ha una notizia puramente formale, con riferimento alla materia trattata e non ai contenuti delle deliberazioni. Dunque, i gruppi che si trovano nelle condizioni che ho detto, vengono a conoscenza delle modifiche proposte attraverso gli stampati e soltanto, come è avvenuto in più di una occasione, alla vigilia della discussione in Assemblea.

Sentiamo parlare di modifiche del regolamento che avvilitiscono la funzione del singolo deputato, espropriandolo totalmente della possibilità di intervento e di discussione che viene rimessa completamente ed in ogni caso ai gruppi. Riteniamo invece che ogni deputato debba essere posto tempestivamente in condizione di formarsi un'opinione rispetto a modifiche di tanta rilevanza.

In questa situazione, che è sostanzialmente di segreto (sappiamo oggi che ci viene proposta per una certa data la discussione delle modifiche al regolamento, ma abbiamo anche inteso dalle sue parole, signora Presidente, che non è detto che esse saranno ultimate; sappiamo inoltre che, se saranno ultimati i lavori della Giunta, non sarà dato il tempo per discuterne il contenuto nell'ambito dei gruppi ed anche al di fuori di essi, come è diritto di ciascun deputato); in questa situazione, dicevo, noi ci siamo opposti alla proposta di calendario formulata e ci opporremo sempre ad una discussione di proposte di riforma regolamentare che si svolga in queste condizioni, che giudichiamo assolutamente inaccettabili.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per ripetere brevemente in Assemblea alcune considerazioni che ho svolto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Sulla questione della presenza dei gruppi minori nella Giunta per il regolamento alcuni gruppi politici danno un giu-

dizio differenziato da quello della Presidenza della Camera. Comunque, ferme restando le obiezioni sollevate dal collega Mellini sulla necessità che tutti i gruppi siano presenti nella Giunta per il regolamento, poiché i gruppi federalista europeo e di democrazia proletaria hanno deciso di essere rappresentati in tale Giunta dalla collega Rosa Filippini, vorrei precisare che le parole pronunciate dal collega Mellini non devono assolutamente essere interpretate come l'espressione di una qualche difficoltà di rapporto tra i nostri gruppi e la collega Rosa Filippini, che invece si tiene puntualmente in contatto con noi e ci tiene costantemente informati, sulla scorta dell'accordo politico al quale siamo addivenuti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22 maggio-2 giugno 1989, predisposto dal Presidente, di cui ho prima dato lettura.

*(È approvato).*

#### **Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3762.**

PRESIDENTE. Dobbiamo proseguire nella votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge n. 110 del 1989, nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Palanti 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5 del Governo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Il Governo lo ritira, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario.

Pongo in votazione l'emendamento San-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

filippo 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8 della Commissione, sul quale mi pare il Governo abbia espresso parere contrario.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Il Governo si rimette all'Assemblea, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento 1.6 del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 del Governo sembra a me precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.8 della Commissione.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. In effetti, signor Presidente, l'emendamento 1.6 del Governo parrebbe anche a me precluso dalla votazione testé effettuata.

PRESIDENTE. È esatto. L'emendamento 1.6 del Governo è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Re-

becchi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7 del Governo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Il Governo lo ritira, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 2.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Palanti 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Torchio 2.11, accettato dalla Commissione e non dal Governo.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Signor Presidente, per la verità, in precedenza avevo espresso un parere più articolato sull'emendamento in questione. Comunque se non si accetta la votazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

per parti separate dell'emendamento, il Governo si rimette all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Onorevole rappresentante del Governo, spetta a lei chiederne la votazione per parti separate!

**NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.** Nell'esprimere precedentemente il parere, avevo manifestato perplessità sulla prima parte dell'emendamento Torchio 2.11 in relazione alla copertura finanziaria. Sul terzo comma, invece, pur considerandolo pleonastico, avevo espresso parere favorevole.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREA BORRUSO, Relatore.** Signor Presidente, per la verità il Governo, in precedenza, nell'esprimere il parere sull'emendamento in questione, aveva sollevato una questione relativa alla copertura finanziaria.

Durante la sospensione della seduta la Commissione ha riesaminato l'emendamento Torchio 2.11 ed in effetti la sua approvazione porrebbe oggettivamente problemi di copertura. Per tale ragione la Commissione invita i presentatori a ritirarlo.

**PRESIDENTE.** I presentatori dell'emendamento Torchio 2.11 accettano l'invito rivolto dalla Commissione?

**GIUSEPPE TORCHIO.** Sì, signor Presidente. Ritiro il mio emendamento 2.11.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Torchio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12 del Governo.

**NATALE CARLOTTO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.** Signor Presidente, il Governo ritira il suo emendamento 2.12, ripromettendosi di ripresentarne il disposto in altra sede.

Infatti, pur riguardando una materia di attualità e di notevole interesse, la proposta può rientrare in un discorso più generale. Vi è pertanto l'esigenza di riformularla in modo organico inserendola in un provvedimento *ad hoc*.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole sottosegretario.

Pongo in votazione l'emendamento 2.13 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Sanfilippo 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori manifatturiero, estrattivo ed impiantistico secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

impegna il Governo

a confermare le direttive impartite dai dicasteri competenti nel senso che l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali venga fatta con riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981.

9/3762/1

«Borruso, Sapienza».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

NATALE CARLOTTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Sapienza n. 9/3762/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

ORAZIO SAPIENZA. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3762/1, signor Presidente.

PRESIDENTE. La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

#### Per lo svolgimento di una interpellanza.

ELIO GABBUGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO GABBUGGIANI. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di una interpellanza presentata il 17 novembre 1988, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, per adottare misure volte al continuo controllo dell'attività di Licio Gelli, anche in relazione ai ripetuti contatti ed incontri dallo stesso avuti con vari ambienti e con esponenti politici dell'estrema destra, del mondo imprenditoriale, della

massoneria ufficiale e dell'informazione, nonché per intervenire presso le autorità elvetiche per ampliare i limiti del dispositivo della procedura di estradizione.

In queste ore abbiamo appreso dalla stampa italiana che Licio Gelli ha concesso un'intervista al *Corriere del Ticino* nella quale, accusando i magistrati, sostiene che egli deve ancora rientrare in possesso dei 130 milioni di franchi che gli furono a suo tempo sequestrati. Ed oggi a Roma, in via Veneto, all'hotel Ambasciatori, presenterà il suo libro dal titolo «La verità».

Noi crediamo sia invece necessario ed urgente conoscere la verità relativa ai suoi giri in Italia, effettuati nel corso di questi mesi, da quando cioè il nostro gruppo ha presentato l'interpellanza il cui svolgimento qui sollecitiamo, sino ad oggi.

Riteniamo sia il caso di conoscere effettivamente cosa egli abbia fatto e cosa abbia combinato: è giusto e necessario che su tutto questo il Parlamento esprima le proprie valutazioni, tenendo conto del passato di Licio Gelli e dei rischi che egli ha fatto correre alla democrazia italiana (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevole Gabbuggiani, la Presidenza trasmetterà senz'altro la sua sollecitazione al Governo.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 22 maggio 1989, alle 17:

*Interrogazioni.*

**La seduta termina alle 14,30.**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 17.15.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

---

COMUNICAZIONI

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 10 maggio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARGONE ed altri: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (3912);

SCALIA ed altri: «Istituzione della riserva naturale 'Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine'» (3913);

PIETRINI ed altri: «Istituzione dei parchi archeologici nei territori di Gabi, Veio e del Lazio virgiliano» (3914);

TASSI: «Nuove norme relative all'uso dei ricetrasmittitori radio privati» (3915);

STRADA E TESTA ENRICO: «Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera e la riconversione e lo smaltimento di produzioni dannose per l'ambiente» (3916);

MELLINI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 643 e modifica dell'articolo 640 del codice penale per l'abolizione del reato di circonvenzione di persone incapaci» (3917);

FORLEO: «Estensione al personale della Polizia di Stato assegnato al Centro nautico e sommozzatori, dell'indennità supplementare di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78» (3918);

FORLEO: «Modifiche all'articolo 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di

corsi per la nomina a commissario di polizia» (3919);

PICCHETTIE SAMÀ: «Proroga dei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri immigrati extra comunitari» (3920);

CRISTONI ed altri: «Norme per l'ottenimento della denominazione dei prodotti tipici 'coppa piacentina', 'salame piacentino' e 'pancetta piacentina'» (3921);

CRISTONI ed altri: «Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la 'Lotteria Maratona d'Italia-Carpi'» (3922);

RIDI ed altri: «Riforma dell'ente 'Ferrovie dello Stato'» (3923);

ANDÒ ed altri: «Riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura» (3924);

ANDÒ ed altri: «Riforma del Ministero di grazia e giustizia» (3925);

ANDÒ ed altri: «Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti» (3926).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

FILIPPINI GIOVANNA E DIAZ: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» (3930);

PIRO ed altri: «Norme per facilitare l'esercizio del diritto di voto alle persone con ridotte o impedito capacità motorie e ai non vedenti» (3931)

ZANGHERI ed altri: «Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private» (3932).

Saranno stampate e distribuite.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 10 maggio 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

ANDÒ ed altri: «Modifica del quarto e sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione, concernenti l'elezione e la durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura» (3927).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 10 maggio 1989 è stata presentata alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:*

«Interventi urgenti per la zootecnia» (3929).

In data odierna sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali:

«Nuove norme sull'ordinamento regionale» (3933);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori» (3934).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 10 maggio 1989 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1391 — Senatori DE CINQUE ed altri: «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata 'Borgo ragazzi di don Bosco', una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» (3928).

Sarà stampata e distribuita.

**Approvazioni in Commissione.**

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla VI Commissione (Finanze):*

Senatori BEORCHIA ed altri: «Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (*approvata dal Senato*) (2746);

PATRIA ed altri: «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato — ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» (2443), *con il seguente nuovo titolo:* «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» e *con l'assorbimento delle proposte di legge:*

PAGANELLI e PATRIA: «Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato — ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) — per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale» (2380); BORGOLIO ed altri: «Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato ramo artistico storico, archeologico descritto alla scheda n. 18 denominato ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto mili-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

tare)» (2586), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno;*

Senatori MELOTTO ed altri: «Trasferimento alla 'Cinta magistrale' della Città di Verona all'Amministrazione comunale» (approvata dal Senato) (2726), *con l'assorbimento della proposta di legge:* SAVIO ed altri: «Trasferimento della 'Cinta magistrale' della Città di Verona all'Amministrazione comunale» (1678), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

*dalla IX Commissione (Trasporti):*

Senatori VISCA ed altri: «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (2675); CERUTTI ed altri: «Integrazioni alla legge 7 aprile 1976, n. 125, relativamente ai soggetti autorizzati ad esercitare il servizio automobilistico da piazza negli aeroporti» (1919); RONZANI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente 'Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali'» (3598), *approvato, con modificazioni, in un testo unificato, con il titolo:* «Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione nelle aree aeroportuali» (2675-1919-3598).

#### **Modifica nella costituzione di una Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione del 10 maggio 1989 la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha proceduto all'elezione del deputato Mario Frasson a Segretario, in sostituzione del deputato Vincenzo Binetti.

#### **Adesione di deputati ad una proposta di legge.**

La proposta di legge SANNELLA e LEONE: «Autorizzazione a vendere all'Istituto auto-

no case popolari di Taranto il compendio denominato "Dieci palazzine", appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Taranto» (902) (annunciata nella seduta del 22 luglio 1987) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Marzo, Bruno Antonio e De Carolis.

#### **Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 del regolamento, i suddetti documenti sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Rapporti comunitari e internazionali che ne trasmetterà inoltre l'elenco alle Commissioni permanenti.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 maggio 1989, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988 (doc. XIX, n. 2);

ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 74/120/CEE del 18 febbraio 1974, modificata dalla decisione n. 75/787/CEE del 18 dicembre 1975, la relazione sulla situazione economica della Comunità per l'anno 1988 e sugli orientamenti di politica economica per l'anno 1989 (doc. XIX-bis, n. 2).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

---

**Annunzio di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato

al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Apposizione di firme ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta in Commissione del deputato Viti n. 5-01469, pubblicata nel resoconto sommario del 9 marzo 1989, a pagina IV, prima colonna, è stata sottoscritta anche dai deputati Sanza e Lamorte.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

## INTERVENTO DEL DEPUTATO ALDO REBECCHI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3762.

ALDO REBECCHI. Signor Presidente, colleghi, non possono non confessare un indubbio disagio ad intervenire nuovamente su un provvedimento che credo sia la trentacinquesima volta che viene discusso, in quest'aula o in quella del Senato. Mi pare francamente un po' troppo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza. Francamente un po' troppo, trattandosi, oltretutto, di problemi riguardanti un campo assai delicato, quale è appunto quello delle disposizioni in tema di evasioni contributive e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Per questo motivo prevalente, di ordine generale, ancor prima che di merito, anche questa volta non possiamo tacere il nostro giudizio critico su questo provvedimento, nonché su alcuni suoi contenuti, rispetto ai quali abbiamo presentato alcuni emendamenti, che esamineremo in sede di discussione dell'articolato.

Certo, colleghi della maggioranza, noi conveniamo che anche solo un recupero parziale dell'evasione e dell'elusione contributiva può costituire di per se stesso un primo passo positivo.

Anche noi comunisti siamo preoccupati del fatto che è in atto un'offensiva che rischia di demolire l'intero sistema della previdenza pubblica; che la maggior parte dei crediti dell'INPS diventa inesigibile in quanto tali crediti non sono stati tempestivamente riscossi; che ciò ha comportato una perdita ingente a danno dell'istituto; che questo deprecabile lassismo finisce per penalizzare gli stessi lavoratori. Ma proprio per questo noi insistiamo da tempo circa l'assoluta necessità di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in merito a tale delicata questione, che da troppo tempo ostacola una soluzione definitiva, insieme a quella del riordino complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

A questo proposito è bene ricordare che il nostro gruppo aveva presentato in sede

di esame della legge finanziaria un emendamento volto a prevedere la fiscalizzazione totale degli oneri di malattia ed il loro trasferimento sull'imposta sul valore aggiunto, in modo da consentire di unificare i trattamenti delle imprese italiane con quelle europee. Queste continue prooghe non danno certezza, né agli imprenditori né ai lavoratori.

Noi comunisti siamo invece per andare ad una riforma che allinei definitivamente oneri impropri per le aziende e che affronti quindi il problema del costo del lavoro in termini strutturali. Anche perché vorremmo porre fine, una volta per tutte, all'alibi che le imprese evocano ogni qualvolta i lavoratori, le loro organizzazioni sindacali rivendicano sacrosanti miglioramenti salariali. Le misure contenute nel decreto-legge che noi oggi dobbiamo convertire, innalzano invece il minimale retributivo ai fini contributivi fino a superare, per molti livelli, le retribuzioni previste dalla contrattazione autonoma (come quella artigiana, ad esempio). Ciò comporterà un'impennata del costo del lavoro (aggravata dall'ulteriore onere relativo alla contribuzione sulla differenza fra minimale e retribuzione corrisposta, posta interamente a carico del datore di lavoro). Si deve inoltre rilevare sia l'ingiustificata esclusione di molti settori dell'artigianato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, sia il dimezzamento del beneficio per l'anno 1989 per le imprese manifatturiere, cui si aggiunge l'innalzamento dell'interesse in caso di rateazioni contributive.

Tali misure, inquadrate nel contesto dalla manovra economica del Governo, oltre ad incidere in modo insostenibile sull'assetto economico delle imprese e quindi sulla loro capacità occupazionale, comportano inevitabilmente pesanti ripercussioni sui costi di produzione e quindi sull'inflazione in un momento in cui la stessa tende a riacutizzarsi.

In ultima analisi il provvedimento si ap-

---

**X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989**

---

palesa penalizzante, soprattutto per le aziende artigiane e per le piccole imprese che, invece, hanno dimostrato enorme vitalità contribuendo realmente all'incremento dell'occupazione.

Concludendo, signor Presidente, colleghi, la ripetitività di queste discussioni mi

hanno consigliato di evidenziare solo due, tre punti del provvedimento alla nostra attenzione. Ma così francamente non si può andare avanti. Anche l'obiettivo della stessa difesa dell'occupazione può essere perseguito in altro modo. Voteremo quindi contro questo provvedimento.

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

---

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  
E INTERROGAZIONI PRESENTATE*

---

PAGINA BIANCA

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premessò che:

il personale docente delle scuole materne, elementari e medie, è tenuto a prestare servizio anche per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa;

in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 209, « Il tempo impegnato nella predetta attività rientra a tutti gli effetti nell'orario dell'attività didattica »;

tale personale per motivi di servizio deve usufruire del servizio mensa gratuitamente, secondo le norme vigenti, che il Ministero della pubblica istruzione deve definire con gli enti locali che erogano mensa le modalità per garantire la gratuità di tale servizio per il personale docente tenuto a prestare durante il servizio mensa attività di vigilanza e assistenza;

a tal fine l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399

del 23 agosto 1988, ultimo comma, stabilisce che « entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto il ministro della pubblica istruzione assumerà iniziative volte a raggiungere un'intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza e assistenza degli alunni durante il servizio medesimo »;

a tutt'oggi il ministro della pubblica istruzione non ha assunto alcuna iniziativa concreta e che gli enti locali stanno richiedendo ai docenti il pagamento del servizio mensa;

impegna il Governo

ad assumere immediati provvedimenti per garantire che i docenti possano fruire della mensa gratuitamente e che agli enti locali sia assicurata la copertura finanziaria per il servizio erogato ai docenti, anche per le prestazioni già erogate.

(7-00264) « Masini, Soave, Solaroli, Bianchi Beretta, Cordati Rosaia, Di Prisco, Pinto, Sangiorgio, Taddei ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VITI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — preme-  
so che:

non potrebbe essere giudicata negativa o inutile né dovrebbe andare dispersa l'esperienza finora realizzata dai consorzi impegnati nelle attività di ricerca e valorizzazione dei cosiddetti giacimenti culturali (in attuazione delle specifiche previsioni della legge n. 41 del 1986);

l'attività dei cennati consorzi e strutture e l'impegno di numerosissimi giovani addestrati e formati in attività nuove e significative si avviano a concludersi nella seconda metà dell'anno in

corso, determinando non solo situazioni di tensione ma obiettivamente uno spreco inammissibile di risorse, qualità e competenze che hanno richiesto investimenti cospicui —:

quali determinazioni si intendano assumere per rendere possibile, nelle forme che si riterranno più utili e nel quadro di verifiche di qualità e controlli sui risultati che sono sin d'ora disponibili, l'impiego di strutture che si siano segnalate per il livello dell'attività finora realizzata e per il collegamento a risorse suscettibili di compiuta valorizzazione soprattutto nel Mezzogiorno;

quale spazio possa essere garantito ai sopradetti consorzi e strutture, nell'ambito dell'accordo di programma in via di perfezionamento fra il Ministero per il Mezzogiorno ed il Ministero per i beni culturali, naturalmente conservando la responsabilità del coordinamento e del controllo alle strutture ministeriali responsabili del progetto. (5-01487)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**TORCHIO.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che

in data 14 dicembre 1988 l'onorevole Rabino ha presentato interrogazione relativa a possibili raggiri delle norme IVA mediante importazione di bovini attraverso la Repubblica di San Marino;

in data 9 maggio 1989, con interrogazione n. 4-13502, lo stesso onorevole Rabino ha sollecitato precise risposte in ordine al fatto denunciato, che si manifesta nelle seguenti fasi operative:

importazione dall'estero di bestiame vivo con l'IVA depositata in dogana al 19 per cento;

acquisto del bestiame importato da società compiacenti della Repubblica di San Marino con rimborso IVA 19 per cento a fronte di dichiarazione che trattasi di merce destinata all'esportazione;

vendita a società di allevamento costituita *ad hoc* in Italia ed operante in regime speciale agricolo che effettua operazioni di questa specie;

registrazione delle fatture di acquisto (senza IVA) nel registro delle fatture di acquisto ed in quello di vendita aggiungendo nella fattura e nei registri l'IVA del 19 per cento.

Pertanto, la ditta non effettua alcun versamento poiché scatta il prorata del 100 per cento. Quanto descritto può succedere in riferimento al combinato disposto dal decreto ministeriale 29 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, supplemento straordinario) che regola, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, e l'articolo 34 in particolare il secondo comma (pro-rata)

del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che disciplina, in Italia, il regime speciale IVA per l'agricoltura. I danni all'erario ed ai produttori onesti sono rilevanti ed imporrebbero una serie di iniziative urgenti, tra le quali l'obbligo di permanenza nella Repubblica di San Marino dei bovini importati per un periodo di almeno 20-30 giorni —:

se intenda adottare le più sollecite e precise iniziative per rimuovere il fenomeno denunciato a vantaggio delle finanze dello Stato e della leale concorrenza con i produttori agricoli onesti.

(4-13540)

**BAGHINO.** — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigiano.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che il gruppo Tirrenia di assicurazioni dopo aver istruito e trattato il sinistro 231/20162/P del 27 maggio 1986, nel quale è stata coinvolta una donna che ha subito lesioni guarite in quattordici mesi ma con postumi invalidanti quantificati dal CTU del tribunale di Roma nella misura del 33 per cento, con piena ed indiscussa responsabilità dell'assicurato, alle reiterate richieste di liquidazione, oppone che « il danno è troppo elevato » e non quantifica alcuna offerta;

se ritenga che questa inusitata affermazione della Tirrenia, più che rientrare nel consueto gioco defatigante a danno dei sinistrati, non stia — forse inconsapevolmente — a denunciare una sottostante fase di delicata gestione della compagnia, e se, in tal caso, non ritenga di attivare un doveroso ed immediato controllo a tutela e degli assicurati della Tirrenia e dei diritti delle parti lese.

(4-13541)

**RUSSO FERDINANDO e GRIPPO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che a livello internazionale nel piano della ricerca oculare l'ottavo congresso ISER — San Francisco (USA) —

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

ha dedicato una importante simpasio sugli agenti anticataratta, al fine di prevenire e curare la cataratta, la più diffusa malattia oculare e causa in alcuni paesi di cecità e fino a qualche anno fa di esclusiva, complessa e costosa pertinenza chirurgica;

considerato che recenti statistiche hanno posto la cataratta al primo posto nelle spese sanitarie pubbliche per l'oculistica (spesa italiana per la chirurgia presso le strutture pubbliche dell'ordine superiore di 500 miliardi all'anno senza considerare le successive spese per le terapie e protesi riabilitative postoperative e senza tenere presente la spesa sostenuta in proprio dai cittadini presso le strutture private italiane ed estere per le lunghe liste di attesa ed il danno per le entrate fiscali dovuto all'attuale concessa de-traibilità di dette spese);

tenuto presente che il nostro paese è all'avanguardia nella prevenzione e cura della cataratta senza la chirurgia (vedi brevetti italiani prodotti dalla clinica oculistica dell'università di Napoli e recentemente dai laboratori farmaceutici della Angelini, riconosciuti anche dagli USA ed oggetto di ricerche pubblicate negli ultimi anni dalle riviste scientifiche americane quali *The Lancet*, *Journal of Ocular Pharmacology*, *Current Therapeutic Research*, *Ocular Surgery News*);

visto che i risultati preliminari della ricerca italiana hanno già trovato interesse e applicazione terapeutica in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Argentina, in Corea del Sud, in Grecia, ecc.;

preso atto che dalle ricerche italiane oggetto delle pubblicazioni citate e dei brevetti è oggi possibile attuare una vera prevenzione di massa e cura medica nelle forme iniziali della cataratta -:

quali direttive intenda proporre al Consiglio superiore della sanità per diramare alle unità sanitarie locali le direttive sulle metodiche terapeutiche della prevenzione di massa della cataratta, considerato il basso costo del prodotto far-

maceutico, efficace, innocuo e di nessun interesse commerciale a causa del citato bassissimo costo, nonché il risparmio della spesa pubblica e privata che ne deriverebbe, in considerazione che oltre il 50 per cento degli attuali interventi potrebbe essere evitato immediatamente applicando i nuovi sistemi preventivi a tutta la popolazione interessata, nonché i benefici che ne ricaverebbero i cittadini ed il paese in termini di risoluzione delle menomazioni visive e recupero medico senza la chirurgia di una visione riabilitante, tenendo conto che la cataratta si diffonde sempre più per problemi di inquinamento anche ad una popolazione attiva di età sempre più giovane. (4-13542)

VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FOLENA, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FRACCHIA, ORLANDI, CICONTE, RECCHIA, MANNINO ANTONINO e UMIDI SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 3 maggio 1989 il ministro di grazia e giustizia ha risposto ad interpellanze e interrogazioni presentate da deputati di diversi gruppi dopo le dichiarazioni di magistrati impegnati, con diversi ruoli, in processi di mafia;

nel corso della risposta, il ministro ha rilevato che tali comportamenti « nuocciono indubbiamente al prestigio della funzione giudiziaria e creano nell'opinione pubblica pesanti interrogativi. Essi integrano in via generale proprio la compromissione di quel prestigio dell'ordine giudiziario nel suo complesso che è fino ad oggi l'unica base del procedimento disciplinare contemplato negli articoli 18 e seguenti del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, intitolato « Guarentigie della magistratura »;

nella stessa sede il ministro precisava che, per i motivi sopra detti, « l'interrogato si propone d'ora in avanti, per quanto tempo dovesse rimanere nel presente incarico, di fare uso della facoltà di esercizio dell'azione disciplinare conferita-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

gli dalla Costituzione nei confronti di tutti i casi del genere, dovunque, da parte di chiunque e in qualunque circostanza avvengono »;

l'iniziativa disciplinare sarebbe costituzionalmente legittima solo se riferita a pubbliche manifestazioni di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato e per le modalità in cui il giudizio è espresso, esse siano idonee a condizionare l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, così come propone il testo di riforma della responsabilità disciplinare dei magistrati approvato dalla Commissione giustizia della Camera;

il 5 maggio, solo due giorni dopo queste dichiarazioni, veniva pubblicata sul quotidiano *la Repubblica* una intervista rilasciata dal dottor Corrado Carnevale, presidente della I<sup>a</sup> sezione penale della Cassazione - intervista sinora non smentita -, nel corso della quale tale magistrato dichiarava, tra l'altro, che è colpa dei giudici di merito se decine di imputati sono tornati in libertà e se lo Stato ha speso miliardi in processi inutili, mobilitando per mesi uomini e mezzi;

ciò non appare completamente vero tenuto conto, ad esempio, della decisione di annullamento con rinvio emessa il 23 febbraio 1987 dalla I<sup>a</sup> sezione penale della Cassazione nei confronti della sentenza della corte d'assise d'appello di Palermo, che aveva inflitto l'ergastolo agli accusati dell'omicidio del capitano Basile. In tale occasione la I<sup>a</sup> sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto che il mancato avviso ai difensori della data di estrazione a sorte dei giudici popolari è causa di nullità della sentenza. Tale orientamento non solo contrastava con la giurisprudenza prevalente della stessa Cassazione, ma è stato smentito nettamente alcune settimane dopo da una sentenza delle sezioni unite (27 giugno 1987).

peraltro, le dichiarazioni rilasciate si inseriscono in un atteggiamento del dot-

tor Carnevale che pare insistentemente denigratorio nei confronti di magistrati di merito, come risulta da altre dichiarazioni, riportate dalla stampa, quali: « Giudici che si sono messi in testa di fare gli angeli vendicatori dei grandi mali della società e per questo si sentono autorizzati a sostituirsi al legislatore, a sollevare eccezioni di incostituzionalità per tutte quelle norme che intralciano la loro presunta santa inquisizione » (dall'*Euro-peo* - n. 47 del 18 novembre 1988) e, ancora: « Ci sono magistrati che dovrebbero scomparire dalla circolazione... » (da *la Repubblica* del 26 ottobre 1988) e, nel corso della stessa intervista, « Non vedo perché, per avere fatto parte di quel collegio arbitrale, avrei dovuto astenermi dall'annullare l'ordine di cattura, che non esito a definire vergognoso, del sostituto procuratore di Trapani »;

il comportamento adottato ripetutamente dal dottor Carnevale potrebbe apparire produttivo, a giudizio degli interroganti, di quegli stessi effetti di nocimento al prestigio della funzione giudiziaria e di creazione di pesanti interrogativi nell'opinione pubblica, che il ministro ha ritenuto presupposto per l'inizio di azione disciplinare, « da parte di chiunque e in qualunque circostanza avvengano » -:

il giudizio e le determinazioni del ministro sulle dichiarazioni del citato magistrato. (4-13543)

CRISTONI. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere - premesso che:

la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di completamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, doveva sanare una situazione anomala e di squilibri all'interno delle forze armate, con decorrenza dal 1° gennaio 1981;

il Consiglio di Stato in riunione plenaria il 7 novembre 1988, accoglieva il ricorso a suo tempo fatto da appartenenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

all'aeronautica che si vedevano esclusi dai benefici contemplati nella citata legge, depositando la decisione in cancelleria il 24 gennaio 1989 -:

in quale modo e con quali priorità s'intenda procedere al dettato della sentenza, fatto salvo che la decisione in questione estende gli effetti come ricordato, a decorrere dal 1° gennaio 1981 e per un periodo di tempo non determinato nei confronti degli ufficiali dell'aeronautica militare dei ruoli ad esaurimento nei gradi previsti da sottotenente a tenente colonnello in nomina diretta, neanche indirettamente nei confronti di tutti gli altri ufficiali dell'aeronautica militare in servizio permanente effettivo;

se è intendimento del competente ministero estendere il beneficio del giudicato del Consiglio di Stato anche agli ufficiali delle altre forze armate. (4-13544)

**FACCHIANO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

in virtù della legge n. 30 del 1989 è stata istituita la pretura circondariale di Benevento, capoluogo del circondario, con la conseguenza che tutte le altre preture mandamentali del circondario sono divenute sezioni distaccate di detta pretura circondariale, per cui l'ufficio di cancelleria sarà in funzione per quelle solo temporaneamente;

la nuova normativa consente il funzionamento, sul territorio del vecchio mandamento, delle sezioni distaccate, limitatamente ad alcune materie, sia nel settore civile sia nel penale, con magistrato o vicepretore onorario *ad hoc* delegato;

è prevista la soppressione di uffici di cancelleria, e, quindi, delle sezioni distaccate, dei comuni di Colle Sannita, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, che, pertanto, vengono aggregate alla pretura circondariale di Benevento;

tale soppressione viene a penalizzare sensibilmente le popolazioni di centri notevolmente distanti da Benevento, con grave nocimento delle stesse e del corretto funzionamento dei servizi della giustizia;

in particolare, la vasta zona dell'Alto Sannio e della Val Fortore, finora sempre trascurata dai poteri pubblici in tutti i comparti, dalla viabilità alle infrastrutture e alle strutture produttive, subisce per di più - se tale disegno viene realizzato - l'ulteriore danno di rimanere senza nessuna sezione di pretura con presidio, con inammissibile disagio per la popolazione -:

quali criteri hanno presieduto a tali provvedimenti indiscriminati che non tengono conto delle singole e specifiche situazioni geografiche, demografiche, socio-economiche e ambientali;

quali provvedimenti si vorranno adottare per tutelare il diritto di cittadini di quei comuni del Sannio, che contribuiscono pure essi, pagando le imposte, alle entrate dello Stato, a poter usufruire *in loco* dei servizi della giustizia senza eccessivi disagi. (4-13545)

**CRIPPA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il carico di lavoro degli uffici giudiziari del distretto di Bergamo durante l'anno 1988 è stato, in dettaglio, di: circa 44.000 procedimenti penali; oltre 10.000 cause civili contenziose; quasi 11.000 procedimenti civili non contenziosi ed esecuzioni immobiliari ed immobiliari; circa 1.300 domande di fallimento;

ai 43 magistrati in servizio nel circondario di Bergamo si sono aggiunti, oltre quanto riportato, tutti i procedimenti non ancora esauriti degli anni precedenti. In particolare per il tribunale di Bergamo si è determinata la seguente assai grave situazione: ciascun giudice civile ha un ruolo oscillante tra le 1.200 e le 1.500 cause; il giudice delle esecuzioni ha in

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

carico circa 1.400 procedimenti e quello delegato ai fallimenti circa 900, cui debbono essere aggiunte oltre 900 istanze di fallimento ancora da definire;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 1985 il già carente organico del tribunale di Bergamo è stato portato da 25 a 24 unità, ed oltretutto a carico della procura della Repubblica il cui organico è stato ridotto da 7 a 6 unità;

la dotazione organica degli uffici non ha mai trovato riscontro nella realtà: nel 1984 si sono registrate sei vacanze di magistrati, nove nel 1985, otto nel 1986, cinque nel 1987, e otto nell'anno in corso (1989);

appare opportuno sottolineare che il limitrofo tribunale di Brescia che ha giurisdizione sul territorio con una popolazione di poco superiore a quella della provincia di Bergamo, ha un organico di 33 magistrati, pure al di sotto delle esigenze, ma di ben 9 unità in più rispetto a quello del Tribunale di Bergamo;

la situazione descritta è tale da compromettere il diritto alla giustizia dei cittadini —;

se il Ministro intenda nell'ambito delle proprie competenze istituzionali adottare con urgenza interventi normativi ed organizzativi tali da allineare, secondo parametri più rispondenti al tessuto socio economico della provincia, l'organico dei magistrati del tribunale di Bergamo.

(4-13546)

**PARLATO e MANNA.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la Silicalcite di Caiazzo (Ce) è vittima, non si sa quanto inconsapevole ed irresponsabile, di ricorrenti crisi sicché pur se appena il 7 corrente ha visto concludersi l'ennesimo periodo di cassa inte-

grazione guadagni straordinaria che ha colpito a rotazione i suoi dipendenti, già denuncia ulteriore crisi, che la porterebbe ad imminente riduzione del personale, dovuta alla carenza di adeguate commesse;

già in precedenza il primo degli interroganti aveva denunciato analoghe situazioni che vennero risolte tempestivamente, su proposta dello stesso interrogante, mercé l'attivazione di commesse pubbliche del materiale edilizio prodotto dalla azienda —;

quale risulti essere l'effettiva situazione di crisi in cui versa la Silicalcite e se il suo ufficio commerciale sia adeguato alle esigenze;

se siano a conoscenza di quali siano state in questi due ultimi anni le risultanze dei suoi bilanci;

come si spieghi che, nonostante la consistente domanda di produzioni simili alle sue, l'enorme spazio dato alle opere pubbliche nell'ambito della ricostruzione post-sismiche ed una ampia serie di investimenti edilizi, pubblici e privati, la Silicalcite non abbia ancora trovato adeguati spazi di mercato;

se si ritenga nell'ambito delle aziende pubbliche ed a partecipazione statale, nonché in quello dei numerosi programmi di edilizia civile ed industriale pubblica, riservare alla azienda in parola adeguate commesse che le consentano di sopravvivere;

quali iniziative comunque intendano assumere per affrontare e risolvere la ennesima crisi emergente che rischia di mettere sul lastrico le famiglie dei 37 dipendenti, oltre tutto residenti in una area nella quale esiste una grave crisi socio-economica pur non essendoci o non dovendoci essere problemi di governabilità dato che la provincia di terra di lavoro registra la egemonia nei vari livelli istituzionali della Democrazia Cristiana, che si rivela però in tutta evidenza del tutto incapace di gestirne ruoli e funzioni.

(4-13547)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

PIRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che un bambino distrofico di sette anni, Sebastiano F., nella classe seconda C di Sortino (Siracusa) ha dovuto rinunciare a una gita scolastica e resta solo nell'ora di ricreazione in seguito ad una lettera anonima (firmata abusivamente «alcune mamme») per i disagi che la sua presenza e la sua esistenza provocherebbero agli altri bambini —:

quale sia lo stato delle iniziative avviate dall'autorità giudiziaria;

quale sia il programma del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla qualificazione degli insegnanti di sostegno. (4-13548)

PERRONE, ANSELMINI e COLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le acque del fiume Timavo che, com'è noto, nasce in territorio jugoslavo e sfocia nell'Adriatico, risultano fortemente inquinate tanto da destare viva preoccupazione nella popolazione del comune di Trieste, Duino, ecc., dove le varie diramazioni sotterranee del fiume si ricongiungono per sfociare, poi, nel nostro mare Adriatico;

l'inquinamento interessa una notevole area, dove le acque del Timavo sono di fondamentale importanza per le popolazioni locali;

l'inquinamento ha origine in Jugoslavia e precisamente nel comune di Ilirska Bistrica (già Villa del Nevoso);

il predetto comune di Ilirska Bistrica ha da tempo approntato un progetto di massima per una generale depurazione delle acque;

tale progetto non può essere portato a termine per i noti problemi economico-finanziari esistenti in Jugoslavia;

il problema ecologico e di inquinamento deve necessariamente essere affrontato alle origini, superando i confini dello Stato, per neutralizzare con immediatezza le sostanze nocive e limitare l'evento dannoso a salvaguardia della salute e del territorio —:

se il Governo non ritiene di dover intervenire per eliminare questo grosso inconveniente ecologico, per riportare tranquillità e serenità nelle popolazioni che vivono lungo il percorso del fiume Timavo, ed anche a tutela e salvaguardia del territorio, destinando a titolo gratuito o, ove ciò non fosse possibile, a titolo di prestito agevolato, la somma necessaria per realizzare il progetto predisposto, traendola, eventualmente, dai fondi stanziati recentemente per gli aiuti alla Jugoslavia. Un simile provvedimento, oltre a risolvere il problema di notevole e fondamentale importanza anche ecologica, che ci interessa direttamente, avrebbe una favorevole ripercussione nel quadro delle già buone relazioni e della futura collaborazione, anche alla luce del nuovo corso politico-economico recentemente instaurato in Jugoslavia. (4-13549)

SCHETTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il disservizio postale comporta, tra le altre conseguenze negative, la impossibilità di concorrere alle gare di appalto nell'ambito della Comunità europea da parte delle imprese meridionali;

la prova è offerta dalle vicende della ditta Boccia di Salerno, una delle più importanti aziende grafiche del sud, che è istruttivo conoscere:

la ditta Boccia chiede con lettera spedita in data 18 novembre 1988 alla *direction gestion des ateliers des Postes et des telecommunications* con sede a Tolosa di partecipare alla licitazione privata per la fornitura di stampati. La lettera arriva dopo oltre un mese (il 20 dicembre 1988) a Tolosa, fuori termine ultimo per la pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

sentazione della offerta: 30 novembre 1988. Il supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della CEE del 14 marzo 1989 pubblicava l'avviso di gara di appalto per l'acquisto di vari tipi di carta indetto dal Ministero del lavoro del Governo spagnolo. Il termine per la presentazione di richiesta di partecipazione all'appalto era l'8 aprile 1989. Il 18 marzo 1989 la ditta Boccia spedisce per corriere la richiesta di partecipazione. L'ente appaltante invia a Madrid il capitolato di oneri alla ditta Boccia in data 31 marzo 1989, ma esso viene recapitato alla ditta solo in data 14 aprile 1989, che era il termine ultimo per far pervenire l'offerta. Il 20 dicembre 1989 la ditta Boccia chiede di partecipare ad una asta indetta dal Ministero della cultura spagnolo per la stampa di una rivista mensile con oltre 50 mila copie a numero. La risposta del Ministero spedita da Madrid il 28 dicembre 1988 perviene alla ditta Boccia solo in data 21 gennaio 1989 cioè tre giorni oltre il termine fissato per la gara di appalto —:

se il ministro e il Governo siano al corrente della situazione e cosa intendano fare per porci rimedio anche in vista del « 1993 ». (4-13550)

PIRO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia vero che Augusto Pisani, di 23 anni, affetto di handicap psichico, ha dovuto per due giorni restare in attesa del ricovero dopo aver passato dodici ore nel corridoio del San Giovanni di Roma dopo che i medici l'avevano rimandato a casa non giudicando gravi le sue condizioni nonostante la febbre continua e i forti dolori dell'addome e solo successivamente all'ospedale Sant'Eugenio è stato visitato con maggior cura;

se non ritenga di dover avviare un'inchiesta immediata per quanto di sua competenza. (4-13551)

RALLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle more del provvedimento CIPE di attribuzione del Fondo sanitario nazionale, l'assessorato alla sanità della regione siciliana ha impegnato in favore della USL n. 33 di Gravina di Catania la somma di lire 69.439.000.000 di cui lire 6.115.000.000 con vincolo di destinazione per specialistica convenzionata esterna, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, mentre le effettive necessità gestionali sono state preventivate in lire 93.462.000.000;

l'impegno di spesa annua per la farmaceutica convenzionata della USL n. 33 è stata fissata in lire 18.332.000.000 contro una previsione di spesa per il 1989 di lire 30.000.000.000 e che il decreto-legge del 2 marzo 1989, n. 65, stabilisce che qualora nel corso del primo semestre il livello degli impegni assunti dalla USL superi il 51 per cento degli stanziamenti, dovranno essere attivate le misure di contenimento previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

l'interrogante ha appreso dalla direzione dei servizi amministrativi della USL n. 33 di Gravina di Catania che gli impegni di spesa farmaceutica al 15 aprile 1989 sono stati già di lire 9.129.000.000 e di conseguenza sicuramente alla fine del primo semestre sarà sfondato il tetto del 51 per cento per cui il cittadino sarà costretto a pagare tutti i medicinali a proprie spese salvo poi vedersi rimborsate tali somme in chissà quanto tempo —:

quali criteri siano stati adottati dal Fondo di sanità nazionale nell'attribuzione alla regione Sicilia e se non ritenga di intervenire urgentemente affinché vengano riviste le somme stanziare considerando l'effettivo fabbisogno dell'Isola e tenendo conto delle somme spese nel 1988. (4-13552)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

FINCATO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Barbona (Padova) ha inviato la seguente lettera al prefetto di Padova: « prot. 1840 del 28 aprile 1989 — Al prefetto di Padova — Segnalo alla SV la consuetudine — tanto radicata da essere ormai pacificamente accettata — della forza di polizia, e in particolare dei CC, di chiedere informazioni anagrafiche presso i comuni, compreso quello che io rappresento e quasi a pretendere, durante le elezioni, l'accesso ai dati provenienti dalle sezioni, che formano oggetto di comunicazione alla prefettura, e che sono protette dal segreto d'ufficio. Giudico tale comportamento lesivo di quelle disposizioni democratiche che proteggono con il segreto d'ufficio i dati che riguardano le persone dei cittadini, a maggior ragione se l'azione è perpetrata da coloro cui la nostra legislazione attribuisce istituzionalmente la difesa della legge e della Costituzione. La deviazione e, aggiungo, i relativi pericoli, sono palesi. In nome degli stessi principi democratici ai quali crediamo e di quelle stesse leggi delle quali siamo servi per essere liberi, Le chiedo di intervenire perché l'andazzo cessi sull'intero territorio della provincia di Padova. Con perfetta osservanza. Il sindaco ing. Antonio Quota » —:

1) se è a conoscenza di quanto viene denunciato dal sindaco di Barbona;

2) come eventualmente giudica il comportamento delle forze dell'ordine, in riferimento a quanto riportato in premessa;

3) se, e quali, provvedimenti intende adottare. (4-13553)

CEROFOLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 899 del 1986 prevede uno stanziamento di 200 miliardi per la corresponsione da parte dei comuni dei cosiddetti « buoni casa »:

tali fondi sono stati utilizzati in maniera differenziata dalle amministrazioni comunali tanto che, in relazione ad oggettive situazioni locali, mentre in alcune città tali fondi sono stati già esauriti, in altre risultano in parte inutilizzati;

con le disponibilità residue non è ipotizzabile il loro utilizzo a favore dei comuni superiori a centomila abitanti di cui all'articolo 5 comma 15-bis della suddetta legge in quanto il fabbisogno di tali comuni sono stati soddisfatti con gli importi connessi con le revoche già effettuate dal CER sullo stanziamento di 600 miliardi di cui alla lettera A comma 1 dello stesso articolo —:

se in qualità di presidente del CER intenda:

in primo luogo provvedere ad un rifinanziamento della quota destinata ai buoni casa che in molte città si sono dimostrati uno strumento efficace per le esigenze di consistenti fasce di famiglie sfrattate;

in secondo luogo procedere ad una redistribuzione dei fondi residui non utilizzati alla data prevista del 30 giugno 1989 tra i comuni che, alla stessa data hanno utilizzato per intero gli stanziamenti messi a loro disposizione costituendo in alcuni casi, quale quello di Genova, liste di attesa avendo utilizzato per intero e in anticipo lo stanziamento disponibile. (4-13554)

ARNABOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

presso il circolo didattico di Grottamare (AP), nel corso del mese di febbraio 1989, è stato approvato da parte degli organi collegiali un progetto di un corso di animazione teatrale per i bambini della scuola materna, della durata di 25 ore, da inserire nell'ambito del normale orario e della programmazione didattica della scuola;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

l'intero onere economico per la realizzazione dell'iniziativa, che prevedeva l'impiego di un esperto già precedentemente coinvolto in occasionali iniziative del circolo, sarebbe stato sostenuto dalla locale amministrazione comunale;

l'autorizzazione allo svolgimento di tale progetto è stata negata dalla direzione didattica del circolo sulla base di uno specifico parere espresso dal provveditore agli studi di Ascoli Piceno, professor Giuseppe Maraglino (protocollo n. 10182 del 31 marzo 1989), che facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 256 dell'11 settembre 1985, adduceva l'illegittimità dell'impiego di personale non statale per attività integrative nelle scuole statali, comprese quelle materne.

Considerato che tali ostacoli frapposti alla realizzazione dell'iniziativa oltre a risultare evidentemente lesivi dell'autonomia degli organi collegiali, al punto da frustrarne la soggettività, hanno impedito l'apertura della scuola ad un'esperienza interessante, formativa e creativa, volta a qualificarne l'attività didattica a tutto beneficio dei bambini —:

se l'applicazione nella scuola materna e nella fattispecie, riferita con la presente, della circolare n. 256 dell'11 settembre 1985 sia da ritenere corretta;

se non ritiene di dover riconsiderare il contenuto della suddetta circolare in relazione alle innegabili ed inderogabili esigenze di aggiornamento e di apertura della scuola alle esperienze presenti nelle realtà territoriali e nella società nel suo complesso. (4-13555)

**FINCATO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media « Einaudi » di Marghera-Venezia ha prodotto per l'anno scolastico 1989-1990 l'illustrazione della pro-

pria situazione per il tempo normale e per il tempo prolungato;

il progetto (a firma del provveditore), protocollato SMS Einaudi-Marghera n. 636/B, del 26 aprile 1989, reca, per il tempo prolungato nelle classi di prima media un totale di 62 alunni, formanti 2 classi di lingua francese (zero di altre lingue);

si segnala la presenza di 2 alunni portatori di *handicap* mentre alla interrogante risultano 6 casi —:

quanti siano gli alunni handicappati bisognosi di sostegno;

perché non siano prese in considerazione le richieste, numerose, di poter usufruire dell'insegnamento della lingua inglese ed invece si siano formate le classi solo con l'insegnamento della lingua francese. (4-13556)

**BELLOCCHIO, UMIDI SALA, ROMANI e DI PIETRO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la Banca d'Italia, con l'approvazione dell'ultimo piano sportelli, ha autorizzato a favore della Carical la trasformazione dello sportello delle terme di Guardia Piemontese in comune di Acquappesa (Cosenza) da stagionale a permanente;

da allora, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo nulla è accaduto;

peraltro anche lo sportello stagionale è stato chiuso, procurando notevoli danni ai cittadini ed al turismo —:

se risulti quali siano i motivi che hanno indotto la Carical a non dar seguito all'autorizzazione concessa, di cui in premessa;

quali iniziative s'intendano adottare perché i cittadini non siano privati di un servizio più che necessario. (4-13557)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

SAVIO, PIREDDA, PERRONE, FERRARI BRUNO, PUMILIA, PELLIZZARI, RIGHI, RINALDI, MICHELINI, MARTUSCELLI, SARETTA, FARACE, ARTESE, SCARLATO, FRASSON, ROJCH, TORCHIO, CIAFFI, GELPI, PERANI, CASTAGNETTI e GEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i comuni non hanno ricevuto a tutt'oggi gli stampati (mod. 740/89) che devono essere distribuiti gratuitamente ai cittadini e poche sono le ricevitorie che li hanno messi in vendita;

le novità fiscali relative al versamento del 40 per cento delle imposte per l'anno 1989 sulla base di quanto pagato nel 1988 non trovano il relativo rigo sull'apposito modulo su cui fare l'annotazione e il Ministero non ha, fra l'altro, ancora dato per circolare le relative indicazioni circa la delega per effettuare il versamento stesso;

quest'anno ai fini dell'ILOR la legge dà possibilità di compensare le somme risultanti a credito del dichiarante rispetto all'anno precedente e pertanto questa importante materia non trova indicazione e specificazione in apposite normative che accompagnano il modello, così come non esiste apposita posizione nel modello stesso —:

per quanto sopra esposto, per i disagi a cui sono sottoposti i cittadini da parte degli enti pubblici e non ultimo le stesse difficoltà che gli studi professionali a cui il cittadino demanda il servizio di compilazione del modello 740/89 non possono aggiornare i programmi per l'utilizzazione dei *computers*, se non si ravvisi la necessità di spostare la data di versamento e per la consegna del modello del 31 maggio 1989 al 15 giugno 1989, tempo necessario per rimanere nella legalità.

(3-01739)

MELLINI e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere:

quali ragguagli e quali valutazioni intendano fornire sull'inqualificabile episodio di scorrettezza giornalistica verificatasi il 15 aprile 1989 con l'attribuzione da parte del quotidiano *La Repubblica*, in un articolo contenente, tra l'altro, una vistosa falsificazione, di una vicenda giudiziaria relativa al ricorso al TAR del direttore generale dottor Barattieri del Ministero dell'industria relativo ad un provvedimento di spostamento tra i vari uffici dirigenziali del Ministero, ricorso accolto dal TAR con decisione la cui esecutività è stata sospesa dal Consiglio di Stato in pendenza di impugnativa da parte dell'amministrazione soccombente, episodio annunciato con il titolo *Il Consiglio di Stato ha deciso: Barattieri lascia il Minindustria*;

in particolare se e quali provvedimenti siano stati adottati di fronte all'attribuzione da parte di tale quotidiano nel testo di tale articolo di una inverosimile dichiarazione sull'argomento allo stesso ministro Battaglia gravemente diffamatorio per il dottor Barattieri oltre che per lo stesso ministro, che viene con tale dichiarazione a lui attribuita, rappresentato come mosso da animosità deformante le finalità degli atti del suo ufficio e disinformato delle vicende anche giudiziarie relative al suo Ministero;

se si ritenga opportuno e doveroso da parte delle amministrazioni, specie se provviste di ben organizzati uffici stampa, provvedere ad un attento esame delle notizie fornite dai principali mezzi di informazione su vicende e provvedimenti relativi a dette amministrazioni, per evitare, con pronte e responsabili smentite la propalazione di notizie false o tendenziose che possano menomare la credibilità e la reputazione di cittadini e di responsabili dell'operato dell'amministrazione.

(3-01740)